



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 30 dicembre 2013 n.179**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 32, secondo comma, della Legge 28 giugno 1989 n.68;*

*Viste le modifiche introdotte dalla Legge 20 dicembre 2013 n.174;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta 27 dicembre 2013;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Art. 1**

1. Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M1, N, O, O1, P, P1, P2, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

### **Art. 2**

1. Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste dalla legge. Restano escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

2. Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

3. Sussiste la cognizione oggettiva di cui al comma precedente qualora il reato non possa essere accertato senza stabilire se l'illecito amministrativo sia stato commesso o meno. La sussistenza della connessione che determina la devoluzione al giudice penale della cognizione relativa all'illecito amministrativo può essere stabilita solo dal giudice penale.

4. I ricorsi avverso il provvedimento del Commissario della Legge sono decisi dal Giudice d'appello penale.

### **Art. 3**

1. Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di €1.807,00.
2. Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

### **Art. 4**

1. Gli organi competenti, nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33, lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia, nella ingiunzione, indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di venti giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta.
2. Per le infrazioni amministrative di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 "Codice della Strada" e successive modificazioni (articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modificazioni) e per le infrazioni amministrative di cui all'articolo 12 comma 2 del Decreto Delegato 15 ottobre 2009 n.141 la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore.

### **Art. 5**

1. Le infrazioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

### **Art. 6**

1. Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
2. E' abrogato il Decreto Delegato 28 dicembre 2012 n. 158 (*Violazioni Amministrative*).

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 dicembre 2013/1713 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Gian Carlo Capicchioni – Anna Maria Muccioli*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*

## Allegato A

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Commissario della Legge, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

	Legge 25 febbraio 1974, n. 17	(Codice Penale)
1)	art. 166	sanzione da €25,00 a €77,00
2)	art. 181, 1° comma	sanzione da €25,00 a €77,00
3)	art. 184, 2° comma	sanzione da €20,00 a €51,00
4)	art. 222	sanzione da €20,00 a €51,00
5)		
(cfr. Decreto delegato 10 ottobre 2011, n. 166, in Allegato F, n. 71)	art. 258	sanzione da €103,00 a €1.549,00
6)	art. 267	sanzione da €20,00 a €51,00
7)	art. 293	sanzione da €25,00 a €77,00
8)	art. 294, 2° comma	sanzione da €20,00 a €51,00
9)	art. 312	sanzione da €103,00 a €1.549,00
10)	art. 320, 1° comma	sanzione da €25,00 a €77,00
11)	art. 323	sanzione da €25,00 a €77,00
12)	art. 369	sanzione da €41,00 a €103,00
13)	art. 392	sanzione da €25,00 a €1.549,00
14)		
(abrogato dall'art. 14, comma 3, Legge 5 dicembre 2011, n. 190, in questo Allegato, n. 36)	art. 407	sanzione da €25,00 a €103,00
15)	art. 409	sanzione da €20,00 a €103,00
16)	Legge 28 maggio 1881	(Stampa)
	artt. 2, 3, 4, 24, 28 e 34	sanzione di €20,00
	artt. 27 e 31	sanzione di €30,00
17)	Legge 19 dicembre 1957 n. 31	(Consegna degli stampati)
	art. 3	sanzione da €20,00 a €51,00
18)	Legge 12 agosto 1946 n. 43	(Stato Civile)
	art. 114	sanzione da €20,00 a €61,00
19)	Legge 16 settembre 1946 n. 48	(Anagrafe)
	art. 36	sanzione da €20,00 a €30,00
20)	Legge 8 settembre 1967 n. 38	(Incompatibilità relative al Pubblico Impiego)
	art. 5	sanzione da €25,00 a €129,00
21)	Regolamento annesso alla Legge 26 settembre 1980 n. 74	(Ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 8	sanzione da €25,00 a €77,00
22)	Legge 26 settembre 1980 n. 75	(Adeguamento dell'ordinamento topografico ed ecografico)
	art. 6	sanzione da €25,00 a €103,00
23)	Legge 28 aprile 1982 n. 41	(Tassa degli apparecchi radiotelevisivi)
	art. 4	sanzione da 2 a 4 volte la tassa dovuta
24)	Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	(Apicoltura)
	art. 14	sanzione da €25,00 a €103,00

25)	Legge 25 gennaio 1991 n. 8, così come mod. da Legge 25 febbraio 1998 n. 43	(Tutela del diritto d'autore)
	art. 118 (modificato con Legge 29 gennaio 1996 n. 5 e con Legge 24 giugno 1997 n. 63)	sanzione di €51,00 per ogni copia illecita con il limite di € 258.228,00 e confisca dei prodotti abusivi, distruzione o neutralizzazione degli oggetti confiscati
	Legge 22 febbraio 2006, n. 43	(Modifiche all'art. 3, Legge 24 giugno 1997 n. 63 "Disposizioni integrative della L. 25 gennaio 1991 n. 8 – Tutela del diritto d'autore")
	art. 1	Il Commissario della Legge, tenuto conto delle condizioni economiche e personali dell'autore dell'illecito amministrativo, può ridurre la sanzione fino ad un quinto
26)	Testo Unico 20 febbraio 1991 n. 26	(Locazioni di immobili)
	art. 24	sanzione da €20,00 a €103,00
27)	Legge 23 maggio 1995 n. 70	(Riforma della Legge 1 marzo 1983 n. 27 sulla raccolta informatizzata dei dati personali)
	art. 17, comma 1	sanzione da €25,00 a €77,00
28)	Legge 17 giugno 1994 n. 55 (così come mod. da Legge 30 aprile 2002 n. 59)	(Disposizioni in materia di procedura civile e penale)
	art. 2, punto 4.5 (mancato compimento nei termini dell'incarico da parte del perito d'ufficio)	sanzione di €1.000,00 sanzione accessoria: non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni
29)	Legge 17 giugno 2004 n. 83	(Norme in materia di rilascio della Carta d'identità)
	art. 7, commi 3 e 4 (inosservanza dell'obbligo richiedere la modificazione dei dati personali da parte del titolare della carta)	sanzione da €20,00 a €40,00 sanzione aggiornabile annualmente
30)	Legge 17 marzo 2005 n.37 (abrogata dalla Legge I marzo 2010, n. 42)	(L'istituto del trust)
	art. 9, comma 9 (Ritardo nel deposito dell'atto istitutivo; omissione di deposito; cancellazione del trust) (cfr. Allegato Z7, n. 1)	sanzione di €2.000,00 a carico del Notaio e del trustee
	art.14, comma 6 (Modifica dell'atto istitutivo del trust; ritardo nelle comunicazioni)	sanzione di €2.000,00 a carico del trustee
31)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice dello Strada)
	art. 59 (Sanzioni penali e sanzioni amministrative connesse)	

32)	Legge 20 giugno 2008 n. 97	(Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere)
	art. 19 (Obblighi di segnalazione al Commissario della Legge dei fatti di violenza)	
	comma 4° (violazione degli obblighi)	sanzione: €500,00
33)	Legge 21 gennaio 2010, n. 6	(Responsabilità da misfatto della persona giuridica)
	Artt. 6, 7 e 8 comma 1	Le sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge sono sempre applicate dal giudice ordinario con le norme di procedura penale
34)	Decreto Delegato 22 giugno 2010, n. 114	(Modifiche e integrazioni alla Legge n. 35/2010 in materia di polizia mortuaria)
	art. 7 (Violazione degli obblighi di custodia dell'affidatario delle ceneri in luoghi privati e comunicazione di variazione del luogo di custodia o della persona affidataria di cui all'articolo 9 della Legge n.35/2010)	sanzione da €100,00 ad €500,00.
35)	Legge 28 giugno 2010 n. 119	(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche)
	art.17 comma 5 (Sospensione della patente nautica come sanzione amministrativa accessoria, in caso di connessione a reati)	(vedi altre disposizioni della Legge n. 119/2010 in Allegato Z3, n. 4)
	- in caso di violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose	sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi
	- in caso di lesioni personali colpose	sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi
	- in caso di omicidio colposo	sospensione della patente va da 2 mesi a 1 anno
36)	Legge 5 dicembre 2011 n.190	(Protezione ed utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica di San Marino e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici)
	art. 12 comma 4 (In caso di violazioni della legge riguardanti merci, prodotti o imballaggi)	fermo cautelativo e prelievo di un campione

37)

	art. 14 (Sanzioni)	
	comma 1 (Violazioni della legge)	salvo che il fatto non costituisca reato, sanzione da €1.000,00 ad € 10.000,00.
	comma 2 (Confisca della merce o rimozione di stemma ed emblemi)	Il Commissario della Legge, con l'irrogazione della sanzione pecuniaria, può disporre la confisca della merce, l'eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario, o la rimozione dall'edificio dello stemma ed emblemi a spese del contravventore
	Legge 29 Luglio 2013 n. 99	(Responsabilità della persona giuridica)
	Art. 6 (Decisione di condanna)	
	comma 2 (Sanzione pecuniaria amministrativa in caso di condanna)	sanzione da €2.000,00 ad € 100.000,00
		sanzione amministrativa dell'interdizione da tre mesi ad un anno;
	comma 3 (Facoltà di applicazione ed effetti dell'interdizione amministrativa)	L'interdizione della persona giuridica comporta: a) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici; b) la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici già concessi; c) l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
	comma 4 (Responsabilità solidale)	La persona giuridica risponde in solido con l'autore del reato del risarcimento del danno, del pagamento delle spese del procedimento, delle restituzioni e delle somme dovute dal condannato a titolo di confisca per equivalente
	comma 5 (Inapplicabilità della sospensione condizionale della pena)	alle sanzioni della persona giuridica non si applica la sospensione condizionale della pena
	comma 6 (Ordine di scioglimento delle persone giuridiche e confisca del patrimonio residuo)	Il giudice ordina lo scioglimento delle persone giuridiche le quali siano state utilizzate esclusivamente o prevalentemente per la realizzazione di reati; il patrimonio che residua dalla

---

liquidazione è confiscato

---

Art.7  
(Criteri di commisurazione delle  
sanzioni)

---

sanzione diminuita sino alla metà  
se ricorre una o più delle seguenti  
circostanze:

a) l'autore del reato ha commesso  
il fatto nel prevalente interesse  
proprio o di terzi e la persona  
giuridica non ne ha tratto profitto  
o ha tratto un profitto  
insignificante;

comma 2  
(Circostanze diminuenti la sanzione di  
cui al comma 2 dell'art. 6)

b) l'autore del reato ha agito in  
consapevole violazione di  
specifiche disposizioni ricevute;

c) dopo il fatto, è stato adottato e  
messo in pratica un modello  
organizzativo idoneo a prevenire  
reati della specie di quello  
verificatosi;

d) dopo il fatto la persona  
giuridica ha risarcito  
integralmente il danno e si è  
adoperata in modo efficace per  
eliminare le conseguenze del reato

---

## Allegato B

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile o della Gendarmeria o del Comandante del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca a seconda dell'organo che ha compiuto l'accertamento, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Per l'infrazione richiamata al n. 8 sono altresì competenti i responsabili dei pubblici uffici.

1)	Decreto 16 novembre 1922	(Distesa di panni alle finestre e ai balconi)
	articolo unico	sanzione di €20,00
2)	Decreto 28 gennaio 1982, n. 10	(Rotta neve)
	art. 1	sanzione da €51,00 a €103,00
3)	Legge 20 settembre 1985 n. 107 modificata con Decreto 29 settembre 1993 n. 109	(Collaudo e revisione automezzi)
	art. 12, 1° comma	sanzione di €51,00
4)	Legge 24 luglio 1987 n. 90	(Volantinaggio)
	art. 3	sanzione da €103,00 a €206,00
5)	Legge 10 marzo 1989 n. 23 modificata con art. 5 Legge 28 febbraio 1996 n. 24	(Carta di circolazione e targhe di immatricolazione)
	art. 21 (cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	sanzioni, a seconda delle ipotesi, di €51,00, di €103,00, di €51,00 e di €25,00
	art. 22, 2° comma n. 1	sanzione di €51,00
6)	Legge 21 novembre 1990 n. 139 (abrogata dall'art. 11 della Legge 20 marzo 2008 n. 52)	(Tutela dall'esposizione al fumo di tabacco)
	art.6, comma 1 (cfr. in questo Allegato sub n. 13)	sanzione di €25,00
	art.6, comma 2	sanzione di €51,00
7)	Legge 20 febbraio 1991, n. 27	(Disciplina di tassa di circolazione, di possesso autoradio, di trasporto merci)
	art. 8, comma 1	sanzione pari a quattro volte la tassa per ogni mese di ritardo
	art. 8, comma 3	sanzione di €20,00
7 bis)	D.R. 20 novembre 1998 n.108	(Modifiche alla Legge 20 febbraio 1991 n. 27 "Tassa di circolazione per i veicoli")



	art. 6, comma 2 (Veicoli considerati come "beni strumentali", destinati ad "autonoleggio", immatricolati in "locazione finanziaria" in caso di inadempimento alle prescrizioni dell'Ufficio Registro Automezzi)	sanzione del 100% del valore annuale della tassa di circolazione
8)	Legge 30 novembre 1995, n. 134  art. 6, così come modificato con l'art. 4 del Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.137 (Esercitazione alla guida prima di aver superato positivamente la prova di teoria)	(Disciplina rilascio patente di guida)  sanzione: rinvio (cfr. in questo Allegato B, n. 18)
	art.7, ultimo comma (assenza di abilitazione e autorizzazione per insegnare teoria in autoscuole e per istruire alla guida)  (cfr. art. 60 Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 "Codice della strada, in questo Allegato, n. 14)	sanzione di €258,00
9)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
(cfr. in Allegato B1, n. 1)		
10)	Decreto 15 marzo 2006 n. 66	(Regolamento di attuazione dell'esercizio del servizio di "Bed and Breakfast")
(cfr. in Allegato C, n. 3)		
11)	Decreto Legge 4 luglio 2007 n. 82  art. 7, comma 1° (violazione dei divieti d'uso dell'acqua del pubblico acquedotto)	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)  sanzione da €150,00 a €2.000
12)	Decreto Legge 18 settembre 2007 n. 104, così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.  art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre)	(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus "zanzara tigre" nel territorio della Repubblica di San Marino)  sanzione da €25,00 ad €500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva.  obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni

13)	Legge 20 marzo 2008 n. 52	(Tutela della salute pubblica dall'esposizione al fumo di tabacco)	
		art. 4 (divieti)	
		art. 8 (sanzioni)	
		comma 2 (trasgressioni al divieto di fumare e di vendere sigarette, sigari e prodotti di tabacco ai minori di diciotto anni)	sanzione di €100,00.
		comma 3 (aumento se la trasgressione avviene in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o bambini al di sotto dei dodici anni)	sanzione aumentata della metà
		comma 5 (violazioni dell'obbligo di intimazione e denuncia del trasgressore per recidiva da parte del conduttore del locale pubblico)	sanzione di €50,00.
		comma 6 (Violazioni del conduttore di locale pubblico agli obblighi di legge nell'apprestare sala non fumatori)	sanzione di €500,00.
		comma 7 (omessa accensione di impianto di climatizzazione in sala non fumatori, in presenza di fumatori)	sanzione di €50,00.
		comma 8 (violazione di obblighi di segnaletica)	sanzione di €50,00.
		comma 9 (getto di mozzicone di sigaretta su suolo pubblico)	sanzione di €10,00
	comma 10 (aggiornamento sanzioni)	Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno aggiornate tramite il Decreto Delegato di cui all'art. 32 della Legge n. 68/1989	
13 bis)	Decreto delegato 28 novembre 2008, n. 145	(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)	
		art. 3 (sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del decreto)	
		comma 1	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	comma 2	recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte, nel minimo e nel massimo "tenuto conto della gravità dell'infrazione"	

		non è ammessa l'oblazione volontaria in caso di recidiva
	comma 3	agli effetti del presente decreto, commissione di medesima violazione, nei cinque anni precedenti
	comma 4	recidiva reiterata nel quinquennio: sanzione per recidiva e sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da tre a novanta giorni.
14)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 30	
	comma 4 (inosservanza dell'obbligo d'installare e di indossare le cinture di sicurezza e di ritenuta dei bambini)	sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250
	comma 5 (messa in commercio di cinture di sicurezza non omologate)	sanzione amministrativa di seconda categoria da €200 a €500, si applica il sequestro con le procedure di cui all'articolo 7  Responsabile della inosservanza delle norme sulla installazione ed uso delle cinture è il conducente del veicolo.  Il proprietario del veicolo è civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria amministrativa
	art. 32, comma 4 (inosservanza delle norme sui seggiolini per il trasporto di minori)	sanzione: rinvio all'art. 30
	art. 33	
	comma 4 (mancato uso di casco od uso di casco non omologato da parte di chi ha l'obbligo di indossarlo)	sanzione amministrativa di seconda categoria da €200 a €500
	comma 5 primo periodo (messa in vendita di caschi non omologati)	sanzione amministrativa di terza categoria da €400 a €750
	comma 5, secondo periodo (uso di caschi non omologati)	sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250
	art. 34, comma 5 (Circolazione con veicoli non dotati dei dispositivi retrovisori prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria da €100 a €250
	art. 60, comma 1 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	

n. 1 (importazione, produzione, vendita, detenzione per il commercio di motori o loro componenti atti ad alterare le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo stabilite nei certificati di omologazione)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 2, lettera a) (guida o consenso alla circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati o provvisti di ruote cerchiate in ferro)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750  obbligo di risarcimento dei danni causati al manto stradale
n. 2, lettera b) (guida di veicolo con rimorchio non abbinabile alla motrice)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 2, lettera c) (circolazione in violazione delle norme dell'articolo 54 comma 1 sui veicoli eccezionali, a trazione animale o di soccorso)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 2, lettera d) (guida di ciclomotore senza aver conseguito il certificato di idoneità alla guida)	sanzione amministrativa di terza categoria, da €400 a €750
n. 3, lettera a)	
1) violazione delle disposizioni dell'art: 36 (Obblighi generali dei conducenti), lettera b) e lettera d)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
2) violazione delle disposizioni dell'art. 38 (Moderazione della velocità), comma 1 lettere a) e b)	se i limiti massimi di velocità vengono superati di quaranta chilometri, si applica la sanzione amministrativa di terza categoria,  se i limiti di velocità vengono superati di oltre 60 km orari, la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata
3) violazioni delle disposizioni dell'art. 39, comma 2 (Precedenza)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
4) violazione delle disposizioni dell'art. 40 lettere b) e c) (Accensione ed uso delle luci)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
5) violazione delle disposizioni dell'art. 44, lettere a) e b) (Alterazione e mantenimento dell'efficienza dei veicoli)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
6) violazione delle disposizioni dell'art. 46, comma 1, lettere b), c), d) e secondo comma (Divieto di sorpasso)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500

7) violazione delle disposizioni dell'art. 47 lettera a) (Divieto di sosta con pericolo od intralcio alla circolazione);	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
8) violazione delle disposizioni dell'art. 48, lettera a) (circolazione con pneumatici non in buono stato) e lettera e) (gareggiare in velocità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera b) (circolazione con veicolo sprovvisto di targhe o di carta di circolazione o di permesso provvisorio, perchè mai rilasciati o privi di validità)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera c) (guida di veicolo di categoria diversa da quella prevista dalla patente)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500  la sanzione è applicata nella terza categoria quando si tratta di persona munita di patente per veicoli della categoria A
n. 3, lettera d) (guida di veicolo di tipo diverso da quello previsto dalla patente speciale, in cui siano previste particolari limitazioni o adattamenti del veicolo)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera e) (guida di veicolo o conduzione di animali senza trovarsi anche temporaneamente nelle condizioni o senza disporre dei requisiti richiesti dalla legge, sempre che il caso non sia espressamente previsto e punito da altra disposizione di legge)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera f) (affidamento della guida di veicoli o della condotta di animali a persona che non si trova nelle condizioni o non dispone dei requisiti richiesti dalla legge ovvero non è munita di patente di guida o dei certificati o altri documenti prescritti)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera g) (inosservanza dell'obbligo di usare determinati apparecchi o di prescrizioni imposte allo scopo di integrare deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera h) (inosservanza degli obblighi relativi alla installazione delle cinture di sicurezza)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500
n. 3, lettera i) (non regolare allacciamento del casco omologato di tipo motociclistico)	sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500

	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p> <p>la sanzione è elevata alla terza categoria se la patente è scaduta da oltre tre anni</p>
<p>n. 3, lettera l) (guida con la patente scaduta)</p>	<p>la sanzione amministrativa di terza categoria è raddoppiata in caso di guida con patente o abilitazione sospesa a norma dell'articolo 66 (Sospensione della patente di guida)</p> <p>In caso di recidiva sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 58 (Guida senza patente o abilitazione)</p>
<p>n. 3, lettera m) (guida con un tasso alcolemico nel sangue da 0,50 mg/ml a 0,80 mg/ml)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 3, lettera n) (omessa comunicazione nei termini del trasferimento di proprietà del veicolo)</p>	<p>sanzione amministrativa di seconda categoria, da €200 a €500</p>
<p>n. 4, lettera a) (Violazione di norme di comportamento contenute nel titolo settimo per le quali non sia prevista una diversa sanzione)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>
<p>n. 4, lettera b) (circolazione momentaneamente sprovvisti di targhe ovvero di carta di circolazione o di permesso provvisorio o dell'attestato di cui all'articolo 7 della Legge 10 marzo 1989, n. 23)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>
<p>n. 4, lettera c) (utilizzo del veicolo in difformità alle caratteristiche e classificazione riprodotte sulla carta di circolazione)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>
<p>n. 4, lettera d) (consenso alla circolazione ed omissione degli adempimenti, di cui all'art. 7, Legge 10 marzo 1989, n. 23; del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta di circolazione)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>
<p>n. 4, lettera e) (omissione degli adempimenti di cui al primo e secondo comma dell'art. 15, Legge 10 marzo 1989, n. 23, del proprietario del veicolo, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della targa)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>
<p>n. 4, lettera f) (guida di veicolo munito di targa non leggibile in modo chiaro ed integrale)</p>	<p>sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250</p>

n. 4, lettera g) (guida di veicolo non conforme alle disposizioni dell'art. 18, Legge 10 marzo 1989, n. 23)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera h) (circolazione con veicolo privo di regolare revisione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera i) (omessa comunicazione entro trenta giorni del cambiamento di sede o di indirizzo, ai fini dell'aggiornamento della carta di circolazione);	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera l) (circolazione alla guida di veicoli non dotati dei dispositivi retrovisivi);	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera m) (esercitazione di guida senza a fianco persona munita di valida patente)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera n) (esercizio di funzioni di istruttore senza i previsti requisiti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera o) (guida senza l'autorizzazione per le esercitazioni con al fianco, persona munita di patente ed in funzione effettiva di istruttore e provvista dei requisiti prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250  la stessa sanzione si applica a chi funge da istruttore
n. 4, lettera p) (esercitazioni di guida con veicoli non muniti dei prescritti contrassegni)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera q) (esercitazione alla guida e svolgimento di funzioni di istruttore su veicolo sprovvisto della polizza speciale di assicurazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 4, lettera r) (trasporto di altre persone sul veicolo condotto dal titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un motoveicolo)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera a) (trasporto di altra persona sul ciclomotore o motoveicolo da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera b) (guida di un ciclomotore da parte del minore degli anni quattordici o guida di un motoveicolo della categoria superiore a quella consentita da parte del minore degli anni diciotto)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250

n. 5, lettera c) (guida di veicoli dopo l'esito favorevole degli esami prescritti e prima del rilascio dei documenti di guida, ovvero in contrasto con le condizioni previste dalla legge per il rilascio di patenti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250  salva l'applicazione delle più gravi sanzioni
n. 5, lettera d) (guida di un veicolo senza avere con sé la patente di guida ovvero il certificato di abilitazione professionale)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera e) (omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo nel termine stabilito)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera f) (omesso pagamento nei termini della tassa di vidimazione della patente di guida)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera g) (circolazione con autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato in altro Stato sprovvisto della sigla distintiva dello Stato di origine)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera h) (circolazione senza certificato della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile o senza esposizione del contrassegno)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera i) (omessa esposizione sul veicolo del contrassegno relativo alla tassa di circolazione)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera l) (esercitazione alla guida di un motoveicolo sprovvisti dei contrassegni prescritti)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250
n. 5, lettera m) (inosservanza agli obblighi relativi all'allacciamento delle cinture di sicurezza)	sanzione amministrativa di prima categoria, da €100 a €250



Ritiro immediato della carta di circolazione dei veicoli che circolino in violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, quando vi sia una situazione di pericolo
- art. 44 (Efficienza dei veicoli), comma 1, lettere a) e b);
- art. 48, lettera a), (Divieto di circolazione con pneumatici che non sono in buono stato)
- art. 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose), comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli), comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)
- art. 54 comma 1 (Veicoli eccezionali, a trazione animale e veicoli di soccorso)
- 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)
- art. 60, numero 2, lettera a) (Divieto di circolazione su strada asfaltata di veicoli cingolati);
- art. 60, numero 2, lettera b) (Divieto di circolazione di veicoli con rimorchio privo dei requisiti di abbinabilità alla motrice)
- art. 60, numero 3, lettera n) (Omessa comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo);
- art. 60, numero 4, lettere h) (Circolazione senza revisione della patente) ed i) (Omessa comunicazione del cambio di sede o di indirizzo)

Ritiro temporaneo dei documenti di circolazione per il tempo necessario a rimuovere la situazione di pericolo, o a sistemare il carico, o a verificare l'esistenza di un contratto assicurativo, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

- art. 53, comma 5 (Sistemazione del carico sui veicoli)
- art. 53 comma 6 (Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti)
- art. 56 comma 4 (Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile)

art. 61  
(Ritiro immediato dei documenti di circolazione, assicurativi e sequestro e rimozione dei veicoli)

---

art. 62  
(Ritiro della targa di prova estera)

Ritiro immediato della targa di prova e della relativa autorizzazione alla circolazione in caso di violazione dell'articolo 48, lettera g) (Divieto di circolazione di veicoli muniti di targa di prova rilasciata all'estero)

<p>art. 63 (Ritiro della abilitazione a condurre)</p>	<p>Ritiro immediato, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:  - articolo 60, numero 3 lettere b) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso provvisorio) e lettera l), (Guida con patente scaduta)  - articolo 60, numero 5, lettere e) (Omessa annotazione sul documento di guida della variazione di indirizzo), e lettera f) (Mancato pagamento della tassa di vidimazione della patente di guida)  - articolo 57 (Guida in stato di alterazione psicofisica)</p>
<p>comma 3 (ritiro cautelare al conducente non residente alla guida di veicolo con targa estera)</p>	<p>Ritiro cautelare fino al versamento della somma dovuta in caso di non immediato pagamento della sanzione pecuniaria o di mancata produzione di idonea fidejussione di terzi che garantisca il pagamento</p>
<p>art. 64 (Sequestro e confisca amministrativi del veicolo)</p>	<p>sequestro e sospensione dalla circolazione fino a sei mesi in caso di violazione delle seguenti disposizioni:  -articolo 53, comma 4 (Divieto di trasporto di merci definite pericolose);  - articolo 60, numero 3, lettere b) ed f) (Divieto di circolazione senza targa, carta di circolazione o di permesso prov-visorio), (Divieto di affidare la guida di veicoli o la condotta di animali a persona che sia priva delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla legge);</p> <p>sequestro, salvo e finché non sia possibile affidarlo ad altro conducente, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:  - articolo 60, numero 3, lettere e) ed l) (Divieto di guidare veicoli o condurre animali senza essere in possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla legge), (Guida con la patente scaduta);  - articolo 60, numero 4, lettera m) (Esercitazioni di guida).</p> <p>sequestro e sottoposizione a controllo tecnico, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:  articolo 44 lettera a) (Efficienza dei veicoli)</p> <p>confisca:  -parti non rispondenti all'omologazione  - del veicolo in ipotesi di recidiva.  - decorrenza di sei mesi dalla ordinanza che dispone la ri-consegna dei mezzi sequestrati a norma del presente articolo</p>

art. 65  
(Rimozione forzata dei veicoli)

Rimozione o, ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, blocco con appositi attrezzi dei veicoli in violazione dei divieti di cui all'articolo 47 (Divieto di sosta)

---

La patente di guida viene sospesa:

per un periodo da uno a quattro mesi in caso di:

-violazione del divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all'ora  
- violazione dell'obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui essa può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone

- quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno tre violazioni di norme di comportamento:

a) l'obbligo di dare la precedenza;

b) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico;

c) l'obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici;

d) il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo;

art. 66  
(Sospensione della patente di guida)

e) il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi;

f) il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell'incrocio con altri veicoli;

g) l'obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti;

h) il divieto di trasportare merci pericolose;

i) l'obbligo di sistemare il carico secondo le prescrizioni dell'articolo 53, commi 5 e 6 (Sistemazione del carico sui veicoli; Obbligo di segnalazione dei carichi sporgenti);

l) il divieto di circolazione di veicoli eccezionali;

m) la guida senza il certificato di abilitazione professionale, quando prescritto;

n) la guida in stato di ebbrezza ed il superamento dei limiti di velocità, nei casi in cui non sia applicabile la sanzione sospensiva

per il periodo da uno a sei mesi in caso di:

a) di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcoolemico superiore a 0,80 mg/ml o in stato

		di alterazione psico-fisica dovuta all'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci; b) di rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli esami per l'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, come previsto dall'articolo 57 comma 4°
		Sanzione di prima categoria da euro 100 a euro 250
		Sanzione di seconda categoria da euro 200 a euro 500
	Allegato A (Tabella delle sanzioni amministrative)	Sanzione di terza categoria da euro 400 a euro 750
		Le sanzioni di seconda e terza categoria sono raddoppiate in caso di recidiva. e negli altri casi previsti dal codice
15)	Decreto Delegato 27 aprile 2009 n. 58 (Ratifica Decreto Delegato 10 marzo 2009 n. 27)	(Disposizioni modificative ed attuative del "Codice della strada")
	art. 9, comma 2 (mancata esibizione dei contrassegni dell'assicurazione e della tassa di circolazione)	sanzione: prima categoria, da €100 a €250
16)	Legge 7 giugno 2010, n. 100	(Norme sugli autotrasportatori)
	art. 24 (Modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	
	comma 3 (Violazioni del conducente all'obbligo di tenere con sé, o in modo incompleto o alterato il modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da €143,00 a €570,00 Fatto salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni
	comma 4 (Violazioni dell'impresa all'obbligo di conservazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti)	sanzione da €143,00 a €570,00
17)	Decreto Delegato 8 maggio 2013, n. 52	(Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche)
(cfr. Art. 6, comma 2, in Allegato L, n. 20)	Art. 6, comma 1 (Violazioni delle previsioni dell'articolo 2)	sanzioni, rinvio: alla Legge 20 marzo 2008 n. 52 (in questo Allegato, n. 13); alla Legge 28 novembre 2008 n. 145 (in questo Allegato, n. 13 bis)

- 18) Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.137 (Modifiche alle norme in materia di patenti di guida di cui alla legge 30 novembre 1995 n. 134 e successive modifiche)  
(Ratifica Decreto Delegato 22 agosto 2013 n.119)
- art. 4  
modifica all'art. 6, legge 30 novembre 1995, n. 134  
(Esercitazione alla guida prima di aver superato positivamente la prova di teoria)
- sanzione: rinvio all'articolo 60, primo comma, punto 4, lett. o), del Decreto Delegato 26 maggio 2008, n. 81 (in questo Allegato B, n. 14).

## Allegato B1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Polizia Civile, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 28 ottobre 2005 n.148	(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)
	art. 13	
	comma 1 (Sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)	sanzione da €250,00 a €5.000,00
2)	comma 2 (Sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)	sanzione da €1.000,00 a €6.000,00
	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81	(Codice della Strada)
	art. 12 (Pubblicità sulla strada)	sanzione da €200,00 a €500,00.
3)	Art. 12, comma 2 (L'installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)	(v. Allegato P, n. 2 ed Allegato U, n. 2)
	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 113	(Regolamento d'attuazione della Legge 28 ottobre 2005 n. 148 per l'istituzione dell'Albo dei soggetti abilitati e del Registro delle imprese abilitate)
	art. 7 (Mancata comunicazione del trasferimento di residenza, domicilio, sede)	sanzione €200,00.
4)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione)
	art. 26 (Sanzioni integrative di quelle previste dell'art. 13 della legge 28/10/2005 n. 148)	sanzioni comminate dall'organo che compie l'accertamento (cfr. All. F, n. 59).
	Comma 2 (Sanzioni per il committente o il proprietario)	
	a) violazioni a quanto previsto dagli artt.7, 8 commi 2 e 5, 9, 12 comma 3, 13 comma 1, 14 comma 6, 15 comma 5 e 20 comma 1, nonché in caso di affidamento di incarichi di progettazione a soggetti non iscritti all'Elenco di cui all'art. 22;	da €250 a €5.000 per ciascuna violazione
b) violazioni a quanto previsto dagli artt.1 comma 3, 10 comma 3, 11, 14 comma 1, 15 commi 1,2 e 4,16;	da €500 a €5.000 per ciascuna violazione	

c) inosservanza alle diffide di cui all'art. 12 comma 4.	salvo che il fatto costituisca reato, da €2.000 a €5.000 per ciascuna violazione
<p style="text-align: center;">Comma 3</p> (Applicazione all'utente dell'impianto individuale in caso di subentro nella conduzione dell'immobile ai sensi dell'art. 20, comma 2)	sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2
<p style="text-align: center;">Comma 4</p> (Sanzioni per il progettista per le violazioni a quanto previsto dagli artt. 1, 2, 3, 4, 13 comma 2, 14 e 15 effettuata in fase di progettazione relativa all'installazione, trasformazione e ampliamento dell'impianto)	è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da €1.000 a €6.000 per ciascuna violazione
<p style="text-align: center;">Comma 5</p> (Sanzioni per il titolare o legale rappresentate dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice abilitata per le violazioni a quanto previsto dagli artt. 1, 5, 6, 8, 12, 13 comma 2, 14 e 15 del presente Decreto nonché dall'art. 6, comma 2 della legge 28/10/2005 n. 148 effettuata in fase di installazione, trasformazione, ampliamento, messa in esercizio, manutenzione e controllo dell'impianto)	sanzione da €1.000 a €6.000 per ciascuna violazione
<p style="text-align: center;">Comma 6</p> (Sanzioni per i liberi professionisti che effettuino attività di progettazione degli impianti di cui al presente Decreto senza essere iscritti nell'Elenco di cui all'art. 22)	sanzione da €2.000 a €10.000.
<p style="text-align: center;">Comma 7</p> (Sanzioni per il titolare o legale rappresentante di impresa, singola o associata, che esegua l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la messa in esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti di cui al presente Decreto)	

<p>a) l'impresa eserciti le sopra enunciate attività senza essere regolarmente iscritta nel Registro di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28/10/2005 n. 148,</p> <p>b) l'imprenditore e/o il responsabile tecnico non sia iscritto nell'Albo indicato all'art. 3, comma 3 della legge 28/10/2005 n. 148, o non sia in possesso, nel caso di cui all'articolo 19, del presente Decreto, dei requisiti professionali ivi previsti;</p>	<p>sanzione da €2.000 a €10.000</p>
<p>Comma 8 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 da parte del Progettista)</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni previste: l'Organo accertatore provvede ad informare l'Ordine o il Collegio Professionale di appartenenza ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari a carico del professionista, che non possono avere gravità inferiore alla sospensione temporanea</p>
<p>Comma 9 (Reiterazione per più di due volte delle violazioni di cui al comma 5 da parte dell'impresa Manutentrica e/o Installatrice)</p>	<p>In aggiunta alle sanzioni previste l'Organo accertatore, provvede ad informare la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura la quale:</p> <p>sospende per un periodo da 6 a 24 mesi l'iscrizione dell'imprenditore e/o del responsabile tecnico nell'Albo di cui all'art. 3, comma 3, della legge 28/10/2005 n. 148; nei casi di maggiore gravità: cancella i trasgressori dal suddetto Albo. In tali casi, può essere, altresì, disposta la sospensione per un periodo da 6 a 24 mesi dell'iscrizione dell'impresa nel Registro delle Imprese</p>
<p>5) Decreto Delegato, 17 settembre 2009, n. 125 (abrogato con Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146)</p>	<p>(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n. 93 - Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio d'incendio)</p>
<p>art. 5 (cfr. Allegato Z8, n. 1)</p>	<p>sanzione: da €2000,00 a €6000,00</p>
<p>comma 2, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1)</p>	<p>sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni</p>



	comma 3, (Inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3)	sanzione: da €2000,00 a €6000,00, con eventuale sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa (da tre a novanta giorni)
6)	Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58	Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 "Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione"
	Art.40 (Violazioni amministrative)	
	Comma 1 (Estensione delle sanzioni del Decreto Delegato n.114/2008 alla violazione delle modifiche ed integrazioni contenute nel presente decreto)	sanzione: rinvio alle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 26 del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 2 (Violazioni degli articoli 31 e 37 del decreto, in materia di riattivazione di impianti cessati e documentazione per l'apertura di nuovi impianti)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera a), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 3 (Violazione del termine dell'art. 39, comma 2, per la rimozione di installazioni di tubi non consentite)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 2, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 4 (Estensione alle violazioni commesse da progettisti, titolari o legali rappresentanti dell'impresa Manutentrice e/o Installatrice nei confronti delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33 del presente decreto)	sanzione: rinvio all'articolo 26, commi 4 e 5, del Decreto Delegato n.114/2008
	Comma 5 (Violazione alle disposizioni di cui all'articolo 39, primo comma, in materia di requisiti tecnico professionali)	sanzione: rinvio all'articolo 26, comma 7, lettera b), del Decreto Delegato n.114/2008

## Allegato C

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Comandante della Gendarmeria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 23 ottobre 1990 n. 119 (Disciplina della pesca in acque dolci)	
	art. 6	
	comma 1 (mancata esibizione della licenza da pesca agli agenti di vigilanza)	sanzione da €20,00 a €30,00
	comma 2 (esercizio della pesca con licenza o libretto scaduto)	
	comma 3 (esercizio della pesca con i mezzi, nelle epoche, nei luoghi o per i pesci o crostacei non consentiti dalle vigenti leggi o disposizioni speciali)	sanzione da €51,00 a €103,00,;
	comma 4 (impiego di esplosivi, prodotti chimici atti ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci, reti o apparecchiature fisse o mobile di pesca attraverso corsi di acqua, ovvero uso della corrente elettrica)	sanzione da €103,00 a €258,00 sequestro delle attrezzature abusivamente impiegate
	comma 5 (effetti della recidiva)	in caso di recidiva, le sanzioni pecuniarie possono essere raddoppiate nel massimo
2)	Legge 24 febbraio 2000 n. 22 (abrogata dalla Legge 28 giugno 2010, n. 118)	(Integrazioni disposizioni sui Forensi con riferimento al Regolamento 4 agosto 1927 n. 23)
(cfr. in questo Allegato, n. 4)	art. 1	sanzione: prima infrazione €258,00; seconda infrazione di €516,00  (la recidiva reiterata costituisce reato) (Regolamento di attuazione dell'esercizio del servizio di "Bed and Breakfast")
3)	Decreto 15 marzo 2006, n. 66	
	art. 6, comma 3 (violazioni sanzionate)	
	a) apertura abusiva di un esercizio	sanzione €2.500,00
	b) superamento della capacità ricettiva	sanzione €1.500,00
	c) omessa esposizione di tariffe	sanzione € 250,00
	d) applicazione di prezzi difformi	sanzione € 300,00
	e) mancata comunicazione dei dati dei clienti soggiornanti	sanzione € 200,00
		sanzioni raddoppiate in caso di recidiva
4)	Legge 28 giugno 2010, n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in repubblica)

	art. 31 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1, in relazione all'art. 20 (violazione degli obblighi di denuncia, tenuta dati anagrafici ed esposizione cartello degli obblighi gravanti sugli stranieri, da parte dei gestori delle aziende ricettive)	sanzioni: - per la prima infrazione €1.000,00 - per la seconda infrazione €2.000,00
	comma 2, in relazione all'art. 24 (Divieto di ospitare o dare alloggio a straniero privo di permesso di soggiorno)	sanzioni: - per la prima infrazione €2.000,00 - per la seconda infrazione di € 5.000,00
	comma 3 in relazione all'art. 23 (Uscita e reingresso in territorio dello straniero con permesso di soggiorno)	sanzioni: per la prima infrazione €750,00 per la seconda infrazione €1.500,00
5)	Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 151	(Regolamento di attuazione della Legge 28 giugno 2010 n. 118)
	art. 26 (Presenza in territorio in assenza di idoneo titolo)	sanzione di €1.000,00
6)	Decreto Delegato 10 maggio 2011, n. 77	(Disposizioni in materia di collegamento degli allarmi con la Gendarmeria)
	art. 7 (Abusivo collegamento ovvero mancata disabilitazione del collegamento alla Centrale Operativa della Gendarmeria)	sanzione: €200 per il primo accertamento; €400 per gli accertamenti successivi

## Allegato D

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio del Lavoro, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 febbraio 1961, n. 7	(Tutela del lavoro e dei lavoratori)
	art. 16 così come mod. con l'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168	sanzione da €500,00 a €1000,00
	(durata delle prestazioni)	
	art. 32 (violazione disposizioni Titolo IV)	sanzione da €120,00 a €570,00
	art. 56 come modificato dall'art. 9 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 e dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168	
	(violazione degli artt. 52, I comma, 53 e 54)	
	comma 1, prima parte	fissa di €1500,00 e proporzionale di €100,00 per ogni lavoratore
2)	comma 1, seconda parte	in caso di recidiva può essere inoltre adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio delle attività dell'impresa
	Legge 11 settembre 1961 n. 27	(Tutela dell'apprendistato)
	art.20 (violazione di obblighi dell'apprendista e del datore di lavoro)	sanzione da €60,00 a €150,00
3)	art.30 (contravvenzioni alle norme della legge)	sanzione da €60,00 a €300,00 tenuto conto della gravità e recidiva
	Legge 9 giugno 1981 n. 49, modificata con Legge 17 marzo 1982 n. 25	(Lavoro a domicilio)
	art. 11	
	comma 1 (violazioni agli artt. 3 e 4 della legge)	sanzione da €300,00 a €600,00
4)	comma 2 (violazioni agli artt. 5, II comma, 7, 8 e 9 della legge)	sanzione di €150,00 per ogni inosservanza
	Legge 15 febbraio 1985 n. 13	(Contenimento costo del lavoro e sostegno attività produttiva)
	art. 10	sanzione pari all'imposta evasa, di cui all'art. 20 della Legge 28 marzo 1984 n.36

5)	Legge 21 dicembre 1989 n. 128	(Assunzione di lavoratori senza nulla-osta)
	art. 1	
	comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (assunzione di lavoratori subordinati senza preventivo nulla-osta di avviamento al lavoro)	sanzione in misura fissa di €800,00 e in misura proporzionale di €80,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno,  ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 2 (lavoro in assenza di preventivo nulla-osta)	sanzione per i lavoratori sprovvisti di nulla-osta: €40,00,  ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 3 (aggiornamento sanzioni)	ammontare delle sanzioni previste dall'articolo modificabile con Decreto Reggenziale
	art. 4	
	comma 1 (aumenti in caso di recidiva del datore di lavoro entro cinque anni)	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte,  ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato
	comma 2 parzialmente mod. con art. 4, comma 4, Legge 25 luglio 2003, n. 97 (reiterazione ed inosservanza ad ordinanze dell'Ufficio o della Sezione Ispettiva)	
	- in caso di reiterazione del datore di lavoro	sanzione per il datore di lavoro aumentata da due a quattro volte, salvo l'ordine di cessazione  sospensione, in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività dell'impresa o l'esercizio professionale
	- in caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale.	fatto costituente reato sanzione: rinvio
	art. 8 (Responsabile civile ed effetti sulla recidiva degli illeciti commessi dai legali rappresentanti)	la persona giuridica assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative, quando si procede nei confronti del suo rappresentante legale  Agli effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati, nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno svolto funzioni di rappresentante legale

6)	Legge 29 maggio 1991, n. 71	(Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)
	art. 12, comma 4 (rifiuto di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit da parte del datore di lavoro)	sanzione di €600,00 per il datore di lavoro che non adempia alle disposizioni dell'Ufficio del Lavoro.
7)	Legge 25 giugno 1991 n. 79	(Prestazioni lavorative delle persone anziane)
	art. 9, comma 1	sanzione ex art. 1, comma 1 e art. 4 Legge 21 dicembre 1989 n. 128
	art. 9, comma 2	il pensionato subisce la incompatibilità col percepimento della pensione
8)	Legge 16 novembre 1995 n. 127	(Sanzione per imprese e società che operano nel territorio senza le prescritte autorizzazioni)
	art. 1 (attività lavorativa di imprese o società forensi senza le autorizzazioni previste - soggetti responsabili)	
	comma 1 così come mod. dall'art. 89, Legge 21 dicembre 2009, n. 168 (attività lavorativa di imprese o società forensi, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti)	sanzione in misura fissa di €1.500,00 e proporzionale di €100,00 per ogni lavoratore
	comma 2 (soggetti responsabili)	Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell'impresa e/o società forense ed il committente
		sanzione come all'art. 1, aumentata da 2 a 4 volte
	art. 4 (aumenti in caso di recidiva)	Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta avere commesso un'altra infrazione alle disposizioni della presente legge.
	art. 6 così come sostituito dall'articolo 5 della Legge 25 luglio 2003, n. 97 (recidiva reiterata e mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro da parte di imprese o società forensi)	Fatti costituenti reato sanzioni penali: rinvio
art. 7 (Violazioni dell'art.52 commi 2°, 3° e 4° Legge 17 febbraio 1961 n. 7)	sanzioni come previste ai precedenti artt.1 e 4	
9)	Decreto 23 novembre 2005 n. 169	(Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento)

	art. 9 (Inosservanza alle norme del regolamento)	sanzioni: rinvio a quelle previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato
10)	Decreto Delegato, 8 settembre 2009, n. 123	(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)
	art. 5	sanzioni: rinvio alla Legge 21 dicembre 1989, n. 128
11)	Legge 21 dicembre 2009 n. 168	(Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)
	art. 89 (Competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del lavoro per l'infrazione all'art. 63, Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Riordinamento dell'I.S.S.", commessa nei confronti dell'Ispettorato del lavoro)	sanzione: (v. Allegato H, n. 2)
12)	Legge 28 giugno 2010 n. 118	(Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)
	art 31, comma 4, in relazione all'art. 12, comma 1 (Sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro, che ometta di segnalare variazioni del rapporto di lavoro con lo straniero)	sanzioni: per la prima infrazione €1.000,00 per le successive infrazioni €2.000,00
13)	Decreto Legge 5 ottobre 2011, n. 156	(Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro)
	art. 3 Comma 5  (Applicazione delle sanzioni sul contrasto al lavoro sommerso ed irregolare in caso di palese evidenza della mancanza di requisiti per la costituzione di un legittimo rapporto di lavoro)	sanzioni: rinvio al Titolo IV del decreto
	Art. 8/bis Comma 2 (Mancata comunicazione preventiva dei Rapporti di collaborazione del socio; sanzioni per irregolare costituzione del rapporto di lavoro)	rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 21
	Art. 21 (Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative)	
	Comma 2 (Sanzioni per il rapporto di lavoro irregolare)	sanzione nella misura fissa di €2000 e proporzionale di euro €200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno

	<p>sanzione per il prestatore di attività lavorativa irregolare nella misura fissa di €150, salva l'applicazione delle disposizioni previste per la presenza irregolare in Repubblica, di cui alla Legge 28 giugno 2010, n. 118,</p>
<p>Comma 5 (Sanzioni per il licenziamento del lavoratore regolarizzato per causa a lui non imputabile)</p>	<p>rinvio alle sanzioni per condotta recidivante, previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128</p>
<p>Art. 22 (Condotte irregolari recidivanti)</p>	
<p>Comma 1 (Misura cautelare e sanzione accessoria speciale)</p>	<p>in caso di nuova infrazione nei successivi cinque anni dal primo accertamento, della sospensione dell'attività d'impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni</p>
<p>Comma 2 (Revoca delle misure e sanzione aggiuntiva)</p>	<p>Revoca a richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva, nella misura fissa di € 5000 e proporzionale di €500, per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata</p>
<p>Art. 23 (Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato)</p>	
<p>Comma 1 (Decadenza dai contratti d'appalto per l'utilizzazione a qualsiasi titolo dei rapporti di lavoro irregolare per gravi violazioni)</p>	<p>facoltà della Commissione per il Lavoro di deliberare la decadenza dai contratti, sentito l'Ente appaltante</p>
<p>Comma 2 (Condotta recidivante)</p>	<p>sanzioni accessorie: - decadenza dai contratti d'appalto comminata con l'ingiunzione; - interdizione dell'impresa dalle gare d'appalto pubbliche per i successivi 5 anni;</p>
<p>Comma 3 (Misura delle sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti delle imprese appaltatrici o beneficiarie)</p>	<p>le sanzioni previste agli articoli 21 e 22 sono raddoppiate</p>



---

Art. 27  
(Istituzione dell'Albo delle Imprese di fornitura  
di lavoro temporaneo)

---

sospensione dell'impresa dall'Albo per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario per ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV del presente decreto legge.

Comma 4  
(Sospensione e cancellazione dall'Albo)

In caso di recidiva, da calcolarsi nell'arco di un quinquennio, la sospensione sarà pari a due mesi di calendario.

Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel successivo triennio, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall'Albo.

## Allegato E

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Ufficio Tributario, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40 modificata con Decreti 31 marzo 1995 n. 45, 19 settembre 1995 n. 106, 25 giugno 1996 n. 83, 2 ottobre 1997 n. 108	(Importazione di merci)
	art. 27 (qualunque evasione di imposta)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi (cfr. regolamenti di rimborso in questo Allegato, nn. 5 e 11)
1 bis)	Legge 22 dicembre 1972 n. 40	(Importazione di merci)
	art. 27 (mancata apposizione del visto; ritardata presentazione fattura)	sanzione dalla metà al triplo dell'imposta evasa, oltre interessi, in caso di ritardata presentazione oltre il 60° giorno
2)	Legge 11 novembre 1975 n. 42	(Imposta sui prodotti petroliferi)
	art. 10	
	comma 1 (qualunque ritardo nel pagamento dell'imposta)	sanzione di €15,00 per ogni giorno di ritardo
	comma 2 (qualunque evasione dell'imposta)	sanzione fiscale fino al decuplo dell'imposta evasa in aggiunta ad eventuale sanzione penale: rinvio (cfr. deroga a regolamento di rimborso in questo Allegato, n. 17)
	comma 3	salve le sanzioni del comma precedente e fatte salve le violazioni costituenti reato ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi)
	1) omessa denuncia all'Ufficio Tributario dell'importazione di prodotti soggetti all'imposta istituita con la presente legge	sanzione da €103,00 a €1.549,00
	2) dichiarazioni all'Ufficio Tributario false, inesatte e incomplete	

	<p>3) immagazzinamento dei prodotti senza preventivo nulla osta dell'Ufficio Tributario, impedendo l'esatto riscontro, ovvero qualsiasi altra condotta che impedisca, ostacoli o cerchi di sviare le verifiche di cui all'art. 5</p> <p>4) non osservi le altre prescrizioni della presente legge (non tenere aggiornato il libro di carico e scarico: art. 8)</p> <p>art. 7 Decreto 3 dicembre 1975, n. 46 (Norme per l'attuazione della Legge 11 novembre 1975 n. 42 sull'importazione di prodotti petroliferi)</p> <p>art. 17 Legge 10 novembre 1976, n. 62 (Legge che regola l'importazione, il deposito, la vendita e il consumo di G.P.L.)</p>	<p>sanzione: rinvio all'art. 10</p> <p>sanzione: rinvio all'art. 10 salve le altre pene previste</p>
3)	<p>Legge 25 novembre 1997 n. 137</p> <p>art. 6 (violazione degli obblighi previsti dall'art.2 di ordinata conservazione e tenuta dei documenti di accompagnamento merci e relativo registro)</p>	<p>(Regime delle merci in conto lavorazione deposito o ad altro titolo)</p> <p>sanzione di €258,00</p>
4)	<p>Decreto 19 settembre 1978 n. 38</p> <p>art. 10</p>	<p>(Disciplina benzolo, toluolo, xilolo, ecc.)</p> <p>sanzione da €41,00 a €103,00</p>
5)	<p>Legge 27 settembre 1987 n. 49</p> <p>art. 2</p>	<p>(Regolamento di applicazione della Legge 22 dicembre 1972 n. 40)</p> <p>sanzione dell'1,30% e del 2,60% dell'imposta dovuta per i ritardi nella consegna delle fatture di importazione, rispettivamente fino al 30° giorno e fino al 60° giorno di ritardo.</p>
6)	<p>Legge 23 ottobre 1991 n. 131</p>	<p>(Modalità della fatturazione delle prestazioni dei servizi)</p>

	art. 8	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi e previsione dell'aggravante di "associazione a delinquere di stampo malavitoso")
	comma 3 (inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 3: omissione o ritardo, oltre il secondo mese dall'emissione, nella presentazione di fatture o altri documenti equipollenti relativi alle prestazioni di servizi)	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 4 (infrazione particolarmente gravi in ragione della quantità e del valore riportato dalle fatture o dai documenti equipollenti)	sanzione da €774,00 a €7.746,00
7)	Legge 17 marzo 1993 n. 41	(Disposizioni per l'attuazione della normativa convenzionale fra San Marino e C.E.E.)
	art. 2	salve le sanzioni comminate dal Codice Penale e dalle altre leggi dello Stato
	comma 1 (inosservanza delle disposizioni contenute nei provvedimenti di cui all'articolo 1)	sanzioni previste dalla Legge 20 dicembre 1972 n. 40 e dalla Legge 27 marzo 1987 n. 49
	commi 2 e 3 (mancata emissione ed incompleta o errata compilazione dei documenti prescritti)	sanzioni: rinvio
8)	Decreto 24 marzo 1993, n. 50	(Applicazione dell'Accordo Interinale di commercio ed unione doganale del 27/11/92 tra la Repubblica di San Marino e la C.E.E.)
	art. 10	Fatte salve le violazioni costituenti reato, ai sensi della Legge 7 giugno 2010, n. 99 (Norme per la prevenzione dell'evasione fiscale con uso di documenti falsi")

	- infrazioni alle disposizioni contenute nel presente Decreto e nel Decreto 30 dicembre 1992 n. 108 diverse da quelle riconducibili e contemplate nei primi due commi dell'art. 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41	sanzione da €774,00 a €7.746,00
	- infrazioni non particolarmente gravi in ragione di tipologia, quantità e valore	sanzione da €258,00 a €2.582,00
8 bis)	Decreto 24 marzo 1993, n. 51	(Disciplina degli spedizionieri autorizzati)
	Art. 12	fatte salve le responsabilità penali dello spedizioniere autorizzato ed i fatti costituenti reato
	comma 1 (violazioni delle disposizioni del decreto e alla normativa sul transito comunitario)	sanzioni: rinvio all'articolo 2 della Legge 17 marzo 1993 n. 41 e all'articolo 10 del Decreto 24 marzo 1993, n. 50
	comma 2 (misura delle sanzioni amministrative per le violazioni commesse dallo spedizioniere autorizzato)	sanzioni pecuniarie amministrative applicate nella misura massima
9)	Legge 11 dicembre 1995 n. 140	(Imposta complementare sulle importazioni)
	art.5	
	comma 1 (omessa presentazione denuncia ed omesso pagamento imposta)	sanzione ex art. 27, Legge 22 dicembre 1972 n. 40
	comma 2 (ritardato pagamento imposta)	sanzione ex art. 2, Legge 27 marzo 1987 n. 49
10)	Legge 25 luglio 2000, n. 67	Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse
	art. 14	
	comma 1 (mancata o infedele presentazione della denuncia)	sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.
	comma 2 (ritardo superiore a 30 giorni nella presentazione della denuncia)	sanzione pari al 20% dell'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti

	<p>comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta evasa)</p>	<p>sanzioni pari all'imposta evasa, oltre al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti. Riduzione della sanzione ad un terzo se il pagamento avviene prima dell'accertamento.</p>
11)	<p>Decreto 29 novembre 2004, n. 163</p>	<p>(Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni – Ratifica Decreto 11 novembre 2004 n. 156)</p>
	<p>art. 1, comma 11 (requisiti delle fatture di cessione – omissioni)</p>	<p>sanzione pari al 20% del rimborso maturato</p>
	<p>art. 18 così come modificato dall'art. 4, Decreto Delegato 19 febbraio 2009 n. 19, ratificato il 22 aprile 2009</p>	
	<p>comma 1 (ritardata presentazione delle fatture)</p>	<p>sanzione pari al 20% del rimborso maturato, con facoltà di oblazione</p>
	<p>comma 2</p>	<p>la sanzione è duplicata in caso di mancato pagamento</p>
	<p>art. 19 così come sostituito dall'art. 23, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 172 ("Ratifica Decreto - Legge 6 agosto 2010 n. 144")</p>	
	<p>(ritardata o omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8)</p>	
	<p>comma 2 (ritardo entro il mese di ottobre)</p>	<p>sanzione €1.000,00</p>
	<p>comma 3 (ritardo entro il mese di dicembre)</p>	<p>sanzione €2.000,00</p>
	<p>comma 4 (ritardo entro il mese di febbraio del successivo anno)</p>	<p>sanzione €5.000,00</p>
	<p>art. 20 (Ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)</p>	<p>rinvio alle pene pecuniarie di cui ad apposito Decreto Reggenziale  (cfr. Decreto Delegato 17 ottobre 2006, n. 108, in questo Allegato, n. 18)</p>



	art. 17	In aggiunta alle altre sanzioni penali od amministrative salve tutte le altre sanzioni, soprattasse o pene previste da altre leggi o decreti (comma 5)
	<p>comma 1 (Omissione dolosa della ritenuta alla fonte; omissione dolosa di trasferimento della ritenuta)</p>	<p>sanzione: minimo €3.000,00 massimo €36.000,00</p>
	<p>comma 2 (Omissione colposa della ritenuta alla fonte; omissione colposa di trasferimento della ritenuta)</p>	<p>sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00</p>
	<p>comma 3 (Omissione di presentazione della dichiarazione delle somme soggette a ritenuta; omessa allegazione delle attestazioni di pagamento; omessa comunicazione di cui all'art. 9)</p>	<p>sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00</p> <p>riduzione della sanzione di un quarto se il ritardo non supera 30 giorni</p>
	<p>comma 4 (Omessa predisposizione, conservazione, presentazione, esibizione di documentazione)</p>	<p>sanzione: minimo €2.000,00 massimo €20.000,00</p>
	<p>comma 5 (Trasmissione di indicazioni o conteggi erronei)</p>	<p>sanzione: minimo €1.500,00 massimo €15.000,00</p>
	art. 18	
	<p>comma 1 (Inosservanza delle disposizioni dell'Ufficio Tributario in materia di tassazione di redditi da risparmio)</p>	<p>sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00</p>
	<p>comma 2 (Omissione di informazioni; ostacolo ad ispezioni e verifiche)</p>	<p>sanzione: minimo €3.000,00 massimo €30.000,00</p>
	<p>art. 21 (Determinazione delle sanzioni amministrative e constatazione delle violazioni)</p>	<p>rinvio alle disposizioni degli artt. 73, 74, 75, 76 e 77, Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e succ.mod.</p>
15)	Legge 18 dicembre 2003, n. 165	<p>(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)</p>
	<p>art. 74, comma 4 (Imposta speciale di bollo sui servizi)</p>	



	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
	- mancato od insufficiente versamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
16)	Legge 13 dicembre 2005, n. 179	(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008)
	art. 39	
	così come mod. dall'art.52, Legge 21 dicembre 2009 n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)	(a decorrere dal I gennaio 2011, sostituito da art. 49, Legge 22 dicembre 2010 n.194, cfr. in questo Allegato, n. 22)
	(Imposta speciale di bollo sui servizi di agenzia, di rappresentanza, di commercio e similari)	
	comma 2	
	- mancato o insufficiente pagamento	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta
	- versamento con ritardo pari o inferiore a 30 giorni	sanzione 10% dell'imposta dovuta
	- versamento con ritardo superiore a 30 giorni	sanzione 30% dell'imposta dovuta
		sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti
17)	Decreto 11 gennaio 2006 n. 2, così come mod. dal Decreto Delegato 15 gennaio 2007, n. 5	(deroga al "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni" in relazione agli acquisti di carburante effettuati per trasporti internazionali)
	art. 9	
	(Ritardato pagamento del saldo a debito della dichiarazione annuale )	rinvio alla legge in materia di imposta sulle importazioni
	comma 3	

	art. 12 (Dichiarazione annuale ai fini del rimborso. Ritardo nella presentazione)	
	comma 3 (ritardo entro il mese di aprile)	sanzione: € 1.000,00
	comma 4 (ritardo entro il mese di giugno)	sanzione: € 2.000,00
	comma 5 (ritardo entro il mese di agosto)	sanzione: € 5.000,00
	art. 13 (Comportamenti fraudolenti)	In aggiunta alle altre sanzioni previste dalla legge
	comma 1 (misure accessorie)	decadenza dal beneficio del rimborso e pagamento immediato dell'imposta rimborsata o non versata
	comma 2 (entità della sanzione pecuniaria)	sanzione pari all'ammontare dell'imposta oggetto del comportamento fraudolento
18)	Decreto Delegato 17 ottobre 2006 n. 108	(Determinazione delle pene pecuniarie previste dal Decreto 29 novembre 2004 n.163 "Regolamento di rimborso dell'imposta sulle importazioni")
	art. 1 (pene pecuniarie di cui all'articolo 20 del Decreto 29 novembre 2004 n.163 per ritardato pagamento del conguaglio d'imposta su dichiarazione o dell'imposta dovuta su accertamenti in rettifica)	
	a) ritardato pagamento del conguaglio fino a 30 giorni	sanzione pari al 5% del conguaglio dovuto oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	b) ritardato pagamento del conguaglio fino a 60 giorni	sanzione pari al 10% del conguaglio d'imposta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
	c) ritardato pagamento del conguaglio oltre 60 giorni	sanzione: rinvio all'art. 27 Legge 22 dicembre 1972 n.40, oltre agli interessi al tasso legale maggiorato di due punti

		<p>sanzione dal 5% al 30% dell'imposta dovuta oltre gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti</p>
	<p>d) accertamenti di rettifica a debito dell'operatore economico</p>	<p>sanzione duplicata qualora la "pena sia stata comminata anche in uno dei due periodi d'imposta precedenti"</p> <p>esenzione dalla sanzione in caso "errori materiali" od "omissioni"</p>
19)	<p>Decreto-Legge 26 aprile 2010 n. 79 (efficacia dal 1 maggio 2010 fino al 31 dicembre 2010)</p> <p>art. 3 (Violazione da parte dell'operatore economico dell'obbligo di cessione di beni con addebito I.V.A.)</p>	<p>(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)</p> <p>sanzione di importo doppio rispetto all'IVA da prepararsi e non versata</p> <p>(sanzioni accessorie applicate dall'Ufficio Industria)</p>
20)	<p>Decreto - Legge 26 maggio 2010, n. 95</p> <p>art. 3 (Violazione obblighi di comunicazione)</p>	<p>(Disposizioni urgenti per il censimento delle risultanze fiscali 2009)</p> <p>sanzione di €250,00</p>
21)	<p>Decreto - Legge 29 novembre 2010 n. 190</p> <p>art. 4 l'art. 13 della Legge 18 giugno 2008 n. 95, così come modificata dalla Legge 23 luglio 2010 n. 129 il seguente articolo 13 bis: (Sanzioni)</p>	<p>(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)</p> <p>sanzione da €1.000 a €50.000 per chiunque ostacoli l'attività dell'Ufficio Tributario o ne evada le richieste.</p> <p>sanzione di cui sopra raddoppiata se viene fatto ricorso a mezzi fraudolenti</p>
(cfr. n. 23 in questo Allegato)	<p>art. 11 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €15.000,00</p>
22)	<p>Legge 22 dicembre 2010 n. 194</p>	<p>(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013)</p>

	<p>art. 48 (Imposta complementare sui Servizi) comma 7</p>	
<p>(cfr l'art. 17, Decreto delegato 22 marzo 2011, n. 50; in questo Allegato al n. 25)</p>	<p>- omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite</p>	<p>sanzione di una volta l'imposta dovuta</p>
	<p>- omesso versamento dell'imposta dopo addebitamento al committente</p>	<p>sanzione raddoppiata</p> <p>sui ritardati pagamenti decorrono gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti</p>
	<p>art. 49 (sostituzione dell'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179: "Imposta speciale di bollo sull'acquisto dei servizi di agenzia, pubblicità ed elaborazione dati")</p>	
	<p>art. 39 comma 3 (mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale, accertato dall'Ufficio Tributario)</p>	
	<p>- mancato o insufficiente pagamento</p>	<p>sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta</p>
	<p>- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni</p>	<p>sanzione 10% dell'imposta dovuta</p>
	<p>- versamento con ritardo superiore a 30 giorni</p>	<p>sanzione 30% dell'imposta dovuta</p> <p>sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti</p>
<p>23)</p>	<p>Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36</p>	<p>(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)</p>
	<p>art. 11 (Controlli dell'Ufficio Tributario)</p>	
	<p>Comma 3 (Rifiuto, o mancata esibizione, consegna, trasmissione, nei controlli dell'Ufficio Tributario)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a € 15.000,00</p>
<p>24)</p>	<p>Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 46</p>	<p>(Testo coordinato della legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle società) e successive modifiche)</p>

art. 72  
(Libri sociali e scritture contabili  
obbligatorie)

sanzione da €2.000,00 a €  
25.000,00.

Comma 7  
(Sanzioni per la violazione degli  
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 circa  
la regolare tenuta, da parte delle  
società, dei libri contabili, e  
dell'ordinata conservazione della  
corrispondenza e delle fatture)

- sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione

- è recidivo chi, nei due anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa.

- in caso di recidiva non è  
ammessa l'oblazione volontaria

25)

Decreto Delegato 22 marzo 2011, n.  
50

(Disposizioni in materia  
d'imposta complementare sui  
servizi e altre disposizioni  
applicative della legge 22  
dicembre 2010 n. 194)

art. 17  
(Modifiche al comma 7 dell'articolo  
48, della Legge 22 dicembre 2010 n.  
48)

- mancato o insufficiente pagamento  
dell'imposta complementare sui  
servizi

sanzione da una a tre volte  
l'imposta dovuta.

- ritardato versamento inferiore o  
pari a 30 giorni

sanzione pari al 10%  
dell'imposta dovuta

- ritardato versamento superiore a 30  
giorni

sanzione pari al 30%  
dell'imposta dovuta.

Sui ritardati pagamenti  
decorrono, a norma di legge, gli  
interessi al tasso legale  
maggiorato di due punti

(cfr. in questo Allegato E, n.  
29)

art. 23  
(Sanzioni per il mancato o ritardato  
pagamento dell'imposta speciale  
straordinaria sui beni di lusso)

	- mancato o insufficiente pagamento dell'imposta complementare sui servizi	sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta.
	- ritardato versamento inferiore o pari a 30 giorni	sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta
	- ritardato versamento superiore a 30 giorni	sanzione è elevata al 30% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti
26)	Legge 22 dicembre 2011 n. 200	(Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e bilanci pluriennali 2012/2014)
(Cfr. in questo Allegato E, n. 31)	Art. 36 (Imposta straordinaria sugli immobili)	
	Comma 12	
	(Mancato o tardivo pagamento rispetto ai termini fissati dal decreto delegato)	
	a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza	sanzione pari al 20% dell'imposta
	b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima	sanzione pari al 50% dell'imposta
	c) pagamento tardivo dopo 180gg dalla scadenza	sanzione pari al 100% dell'imposta
	Art. 38 (Sanzioni per mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima)	rinvio alle sanzioni introdotte con l'art. 16 del Decreto - Legge 31 maggio 2012, n. 61 (in questo Allegato, n. 28)
27)	Decreto Delegato 23 gennaio 2012, n. 2	(Attribuzione della qualifica di esportatore autorizzato)
	Art. 3	

	<p>Comma 5 (Abuso od uso improprio dell'autorizzazione doganale da parte dell'esportatore)</p>	<p>fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali</p> <p>sanzione da €1.000,00 a € 15.000,00</p> <p>oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui al comma 4</p>
28)	<p>Decreto - Legge 31 maggio 2012, n.61 (Ratifica Decreto - Legge 28 marzo 2012 n. 31)</p> <p>Art. 16 (Modifica del secondo comma, dell'articolo 38 della Legge n. 200/2011)</p> <p>Comma 5 Mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro il termine previsto dall'articolo 38 della Legge n. 200/2011</p> <p>- versamento con ritardo inferiore o pari a 30 giorni</p> <p>- versamento con ritardi superiori a 30 giorni.</p>	<p>(Interventi urgenti a sostegno del sistema economico e disposizioni fiscali diverse)</p> <p>sanzione pari al 5% dell'imposta</p> <p>sanzione pari al 15% dell'imposta</p> <p>sui ritardati pagamenti decorrono interessi al tasso legale maggiorato di due punti</p> <p>(Disposizioni applicative dell'articolo 54, primo comma, punto b) della legge 22 dicembre 2010 n. 194 e dell'articolo 32, quarto comma, della legge 21 dicembre 2012 n. 150 "imposta speciale straordinaria sui beni di lusso")</p>
29)	<p>Decreto Delegato 8 marzo 2013 n. 22</p>	

		<p>sanzione da una a tre volte l'imposta dovuta;</p> <p>sanzione pari al 10% dell'imposta dovuta in caso di ritardo inferiore o pari a 30 giorni;</p> <p>sanzione elevata al 30% dell'imposta dovuta per ritardi superiori a 30 giorni</p> <p>(Disposizioni applicative dell'articolo 33, primo comma, della legge 21 dicembre 2012 n. 150 "imposta sulle assicurazioni")</p>
30)	<p>Art. 2 (Mancato o insufficiente pagamento dell'imposta speciale)</p> <p>Decreto Delegato 23 luglio 2013, n. 89</p> <p>Art. 10 (Sanzioni pecuniarie amministrative)</p> <p>comma 1 (Violazioni alle disposizioni del decreto da parte delle compagnie di assicurazione sammarinesi ed estere nonché dei rappresentanti fiscali)</p> <p>a) omessa tenuta e conservazione del registro dei premi secondo le previsioni del Regolamento di cui all'articolo 8, o mancata vidimazione dello stesso;</p> <p>b) omessa iscrizione nel registro dei premi di partite soggette ad imposta;</p> <p>c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nel registro dei premi;</p> <p>d) mancata esibizione del registro dei premi nei casi previsti dal presente decreto delegato;</p> <p>violazione delle altre disposizioni contemplate nel Regolamento di cui al precedente articolo 8;</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a € 5.000,00</p> <p>sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate</p> <p>sanzione dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta</p> <p>sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00</p>



	e) infedele indicazione dell'imponibile nei contratti di assicurazione e nelle relative ricevute;	sanzione dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di €500,00;
	f) mancata conservazione degli originali dei contratti previsti dal Regolamento di cui al precedente articolo 8;	sanzione da €200,00 a € 1.000,00;
	g) omessa presentazione nel prescritto termine della denuncia di cui all'articolo 9;	sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di €1.000,00; sanzione ridotta ad un quarto in caso di denuncia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni
	h) infedele denuncia di cui all'articolo 9;	dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di Euro 1.000,00;
	i) omissione del versamento o versamento in misura inferiore dell'imposta di cui all'articolo 2;	sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunciata, con un minimo di €1.000,00; sanzione ridotta ad un quarto in caso di denuncia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni;
	comma 2 (Recidiva)	sanzioni aumentate di cinque volte
31)	Decreto Delegato 23 luglio 2013, n. 90  Art. 6 (Sanzioni per il pagamento dell'imposta scaduti i termini di cui agli art. 4 e 5)  comma 1	(Imposta straordinaria sugli immobili)          in aggiunta agli interessi nella misura del 4%

a) pagamento tardivo entro 30gg dalla scadenza	sanzione pari al 20% dell'imposta
b) pagamento tardivo dopo 30gg dalla scadenza ed entro 180gg dalla medesima	sanzione pari al 50% dell'imposta
c) pagamento tardivo dopo 180gg dalla scadenza	sanzione pari al 100% dell'imposta
comma 2 (Oblazione volontaria)	oblazione volontaria mediante il pagamento immediato della metà della sanzione prevista, oltre all'imposta ed agli interessi
comma 2 bis (Rettifica spontanea da parte del soggetto obbligato entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 4 e 5, del mancato o insufficiente pagamento prima della conoscenza di verifiche o attività di accertamento da parte dell'Ufficio Tributario)	sanzione del 10% dell'ammontare della rettifica e pagamento degli interessi di cui al comma 1

## Allegato F

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore del Dipartimento Prevenzione (già Dirigente del Servizio Igiene Ambientale e già Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica), salvo quelle attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito a seguito dell'istituzione del Dipartimento Territorio e Ambiente (art. 35 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188: "Le competenze attribuite al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito sono da intendersi attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente"), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Regolamento 21 gennaio 1954 n.3  art.183 (contravvenzioni al regolamento)  art. 184, comma 2 (recidiva)  art. 186. (sanzione accessoria)	(Regolamento di igiene)  sanzione da €100,00 a €516,00 salvo che il fatto non costituisca reato ed escluse le ipotesi comportanti sequestro, ai sensi dell'art. 185  sanzione raddoppiata  pubblicazione del nome dei contravventori recidivi
2)	Legge 14 marzo 1991 n.42, così come mod. con Legge 20 luglio 2004, n.101  art.8 (contravvenzioni alle disposizioni della legge)	(Riordino del servizio veterinario)  sanzione da €100,00 a €300,00
3)	Legge 23 aprile 1991 n.54  art.31 così come mod. con art.5, Legge 24 luglio 1992, n.62	(prevenzione del randagismo, tutela della popolazione canina e della salute pubblica)
	per le violazioni di cui all'art.5;	sanzione da €103,00 a €516,00
	b) per le violazioni di cui agli artt. 8, 9, 23 lett.d)	sanzione da €51,00 a €516,00
	c) per le violazioni di cui all'art.7 lettera a)	sanzione da €51,00 a €516,00
	d) per le violazioni di cui all'art.7 lettera b)	sanzione da €51,00 a €516,00
	e) per le violazioni di cui all'art.10	sanzione da €258,00 a €516,00
	f) per le violazioni di cui all'art.14 e art.15	sanzione da €51,00 a €516,00;
	g) per le violazioni di cui all'art.25	sanzione da €154,00 a €516,00
	h) per le violazioni di cui all'art.26	sanzione da €103,00 a €516,00

4)	Decreto 22 marzo 1993 n.47  art. 3 (inosservanza all'obbligo di vaccinazione antirabbica stabilita dall'art. 15 Legge 23 aprile 1991 n.54)	(vaccinazione antirabbica)  sanzione da €51,00 a €516,00
5)	Legge 29 ottobre 1992, n. 85  art. 12  comma 4 (ogni inosservanza alla legge non costituente illecito penale)  commi 5 e 6 (aumenti e gravità della sanzione)  commi 6 e 7 (determinazione ed effetti della recidiva)  commi 14, 15, 16, 17 (responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e le obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)	(Disciplina dell'igiene della produzione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione degli alimenti e bevande)  Sono fatte salve le sanzioni previste dalle leggi penali allorchè il fatto costituisca reato contro la salute pubblica ovvero ogni altro reato non previsto dalla presente normativa (comma 9)  sanzione da €51,00 a €2.582,00  nelle ipotesi di particolare gravità: sanzione triplicata (da €154,00 a €7.746,00)  gravità dell'infrazione valutata in ragione della qualità, quantità e valore dei beni oggetto di operazioni economiche irregolari  in caso di recidiva può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni  agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande  responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione  i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa

(Cfr. in questo allegato il n. 5 bis e il n. 75)

5 bis)

Legge 25 gennaio 2011, n. 7

Art.1  
(Modifica delle sanzioni dell'articolo 12  
Sanzioni della Legge 29 ottobre 1992  
n.85)

Comma 4  
(Ogni inosservanza alla legge non  
costituente illecito penale)

Commi 5 e 6  
(aumenti e gravità della sanzione)

per la recidiva si tiene conto delle  
infrazioni accertate nell'ambito  
dell'attività imprenditoriale a  
carico di quanti nel tempo hanno  
ricoperto incarichi di  
rappresentanti legali,  
amministratori o dirigenti

sanzione accessoria della  
sospensione dell'attività d'impresa  
posta direttamente a carico della  
persona giuridica.

(Modifiche alla legge 29 ottobre  
1992 n. 85 “Disciplina dell'igiene  
della produzione, deposito,  
trasporto, vendita e  
somministrazione degli alimenti e  
bevande”)

Sono fatte salve le sanzioni  
previste dalle leggi penali allorché  
il fatto costituisca reato contro la  
salute pubblica ovvero ogni altro  
reato non previsto dalla presente  
normativa (comma 9)

sanzione da €103,00 a €2.582,00

nelle ipotesi di particolare gravità:  
sanzione triplicata (da €154,00 a  
€7.746,00)

gravità dell'infrazione valutata in  
ragione della qualità, quantità e  
valore dei beni oggetto di  
operazioni economiche irregolari  
di valore comunque non inferiore  
ad €2.500,00

Comma 7  
(determinazione ed effetti della recidiva)

in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68; avuto riguardo alla gravità della violazione, può essere aggiunta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni

agli effetti della presente legge si considera recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla normativa sull'igiene degli alimenti e bevande

Comma 8  
(Reiterazione nel triennio di violazioni che abbiano comportato l'adozione di provvedimenti di sequestro e distruzione di alimenti e/o bevande)

revoca dell'autorizzazione sanitaria

Quando gli illeciti penali o amministrativi, contemplati dalla presente normativa, sono commessi nello svolgimento di attività economiche, alla condanna consegue la confisca della merce di proprietà del soggetto che ha compiuto l'infrazione.

Commi 10, 11 e 12  
(Confisca e sanzione pecuniaria straordinaria per gli illeciti commessi nello svolgimento di attività economiche)

Se la merce non è di proprietà dell'agente, in luogo della confisca, si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni oggetto di attività illecita.

Si applica in ogni caso la confisca quando si tratta di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica ed ogni qualvolta si configuri la violazione dell'articolo 147 del Codice Penale.

commi 14, 15, 16, 17  
(Responsabilità civile della persona giuridica titolare di licenza per le sanzioni e per l'adempimento delle altre obbligazioni quando si procede a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti)

responsabilità solidale senza beneficio di preventiva escussione

		<p>i beni appartenenti alla persona giuridica si considerano di proprietà del colpevole per fatti commessi nell'esercizio dell'attività d'impresa</p> <p>per la recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti nel tempo hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti</p> <p>sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa posta direttamente a carico della persona giuridica.</p>
6)	Decreto 31 agosto 2000 n. 74	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
7)	Decreto 27 aprile 1993, n. 60, mod. con D. 31 agosto 2000, n. 80	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74; Cfr. in questo Allegato F, n. 76 il Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71)		
	art. 15 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
8)	Decreto 31 agosto 2000 n. 78	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a 100 grammi e delle preparazioni di carni)

(Cfr. in questo Allegato F,  
n. 76 il Decreto Delegato  
29 giugno 2012, n. 71)

	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
9)	Decreto 27 aprile 1993, n.63, mod. con D. 31 agosto 2000 n. 75	(Condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile)
(Abrogato Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74; cfr. in questo Allegato F, n. 76 il Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71)	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n. 85 (in questo Allegato, n. 5)
10)	Decreto 31 agosto 2000 n. 83	(Norme che vietano l'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agonistiche nelle produzioni animali)
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
11)	Decreto 27 aprile 1993, n. 65	(Disposizioni relative ai medicinali veterinari)
(Abrogato dalla Legge 25 gennaio 2011, n. 8; in questo Allegato al n. 64 )		
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
12)	Decreto 27 aprile 1993 n.68, integrato con Decreto 23 settembre 1993 n.107	(Idoneità igienico-sanitarie dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari)
	Articolo unico, Decreto n. 107/1993 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
13)	Decreto 27 aprile 1993 n.70, modificato dall'art. unico del Decreto 25 agosto 1993 n. 97	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)
	art. 18 (violazione delle norme del Decreto)	abrogato dal Decreto Delegato 14 aprile 2008, n. 55 (in questo Allegato, n. 56)
14)	Decreto 18 luglio 1994, n. 64	(Introduzione di carni fresche e congelate)



(Abrogato Decreto  
Delegato 29 giugno 2012,  
n. 74)

(Abrogato con Decreto  
Delegato 29 giugno 2012,  
n. 74)

	art.5 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
15)	Decreto 3 marzo 1995, n. 37	(Norme sanitarie relative alla produzione e commercio di latte)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
16)	Decreto 3 marzo 1995, n. 38	(Polizia sanitaria sui movimenti di equidi e sulle importazioni di equidi da Paesi terzi)
	art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	salva ipotesi di reato sanzione da €103,00 a €2.582,00
17)	Decreto 3 marzo 1995, n. 39	(Disciplina della riproduzione in campo equino)
	art.11 (monta non autorizzata)	sanzione da €516,00 a €1.032,00
	art.12 (impiego di stalloni non riconosciuti idonei o monta girovaga)	sanzione da €516,00 a €1.032,00
18)	Decreto 20 maggio 1996 n. 46	(Condizioni di polizia sanitaria in materia di interscambio, fra la Repubblica di San Marino e Paesi della CE, di animali della specie bovina e suina)
	art. 13 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)	sanzione da €25,00 a €2.582,00 salvo il fatto costituisca reato e salve le specifiche sanzioni previste dagli allegati A, B, C
	Allegato "A" - capitolo III n. 10 (violazione delle norme obbligatorie del piano di profilassi per la tubercolosi e di risanamento)	sanzione da €103,00 a €516,00
	Allegato "B" - capitolo I n.15 (violazione delle norme relative alla brucellosi)	sanzione da €103,00 a €516,00
	Allegato "C" capitolo I n.8 (violazione delle norme relative alla leucosi bovina enzootica)	sanzione da €103,00 a €516,00

19)	Decreto 20 maggio 1996, n. 47  art.10  comma 1 (inosservanza alle disposizioni del Decreto)  comma 2 (contravvenzioni alle misure obbligatorie stabilite dal piano di profilassi e di risanamento previsto all'allegato A)	(Condizioni di Polizia Sanitaria negli scambi ovini e caprini)  sanzione da €103,00 a €2.582,00 salvo il fatto costituisca reato  sanzione da €103,00 a €516,00
20)	Decreto 20 maggio 1996 n. 48  art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'afta epizotica)  sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
21)	Decreto 20 maggio 1996 n.49  art. 19 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la peste classica suina)  sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
22)	Decreto 20 maggio 1996 n. 50  art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	(Disposizioni di identificazione e registrazione di bovini e suini e ovicaprini)  sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
23)	Decreto 20 maggio 1996 n.51  art. 16 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro l'influenza aviaria)  sanzione da €103,00 a €516,00 salve ipotesi di reato
24)	Decreto 20 maggio 1996 n.52 e Ordinanza della Reggenza n. 1 anno 2000  art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	(Misure di lotta contro la malattia di Newcastle)  sanzione da €103,00 a €516,00 salve ipotesi di reato
25)	Decreto 20 maggio 1996 n.54 (mod. con D. 31 agosto 2000 n. 77)  art. 7 (contravvenzioni alle disposizioni del Decreto – non corrispondenza dei certificati o dei documenti redatti allo stato effettivo dei prodotti di cui all'allegato I – prodotti carenti di requisiti o non presentati ai controlli stabiliti)	(Norme sanitarie per gli scambi fra San Marino e Paesi CEE di prodotti di origine animale non compresi in altri specifici Decreti)  rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)

26)	Decreto 20 maggio 1996, n.55	(Norme sanitarie relative ai rifiuti di origine animale e alla protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali)
	art. 13 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
27)	Decreto 20 maggio 1996 n.56 (mod. con Decreto 31 agosto 2000 n. 79)	(Norme sanitarie relative agli scambi fra San Marino e Paesi della CEE di animali e prodotti di origine animale non compresi nel successivo Decreto 20 maggio 1996 n.59)
	art. 17 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
28)	Decreto 20 maggio 1996, n. 57	(Condizioni sanitarie relative alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti)
	(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)	
	art. 9 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
29)	Decreto 20 maggio 1996, n. 58	(Norme sanitarie sulla produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina da allevamento)
	(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)	
	art.11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
30)	Decreto 20 maggio 1996 n.59	(Norme sui controlli veterinari per gli scambi di animali vivi e prodotti di origine animale)
	art.13 (violazione delle norme del Decreto)	salve le altre sanzioni previste dalle normative vigenti per ogni specifico prodotto rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)

<p>31)</p> <p>(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)</p>	<p>Decreto 20 maggio 1996, n. 61</p>	<p>(Norme relative in materia sanitaria per l'uccisione di selvaggina e la commercializzazione delle relative carni)</p>
	<p>art.5 (violazione delle norme del Decreto)</p>	<p>rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)</p>
<p>32)</p>	<p>Decreto 20 maggio 1996, n. 62</p>	<p>(Norme di polizia sanitaria sulle misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali e misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini)</p>
	<p>art.15 (violazione delle norme del Decreto)</p>	<p>sanzione da €103,00 a €516,00 salve maggiori pene previste da altre leggi</p>
<p>33)</p>	<p>Legge 18 febbraio 1998, n. 31</p>	<p>(Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)</p>
	<p>art. 35, comma 3 (violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 15, 1° e 2° comma: riunioni periodiche nel Servizio di Prevenzione e Protezione)</p>	<p>sanzione da €516,00 a €2.582,00</p>
	<p>art. 36, 1° comma (sanzioni applicabili ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che non osservano le prescrizioni di cui alle lettere a), d), e)</p>	<p>sanzione da €774,00 a €2.324,00</p>
	<p>art. 36, 3° comma (omessa tenuta dei registri degli infortuni da parte dei datori di lavoro, dirigenti e preposti)</p>	<p>sanzione di €516,00</p>
	<p>art. 37 (sanzioni applicabili ai lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art.8, 2° comma lettere a), b), c), d) ed e)</p>	<p>sanzione da €51,00 a €1.032,00</p>
	<p>art. 39 lett. b) (medico del lavoro che non effettua le comunicazioni previste dall'art. 17, 3° comma lett. f)</p>	<p>sanzione da €774,00 a €2.324,00</p>
	<p>art. 39, lett. c) (medico del lavoro che non cura la formazione di cartelle sanitarie o la visita annuale agli ambienti di lavoro)</p>	<p>sanzione da €1.549,00 a €2.582,00</p>

<p>art. 41 (violazione delle disposizioni contenute nei Decreti Reggenziali emanati ai sensi del Titolo VIII della legge - disposizioni settoriali -, salvo che il fatto non costituisca reato)</p>	<p>salvo il fatto non costituisca reato  sanzione da €1.549,00 a € 2.582,00</p>	
<p>art. 42 (sostituzione dell'art. 146, L. 2/7/1969 n. 40: ipotesi della lett. d) per inosservanza di norme diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)</p>	<p>sanzione da €1.549,00 a € 2.582,00</p>	
<p>art. 43 (sostituzione dell'art. 148 l. 2/7/1969 n.40: ipotesi della lettera b) sulle sanzioni applicabili ai preposti per inosservanza dell'art. 3 lett. c) della Legge n. 40/1969)</p>	<p>sanzione da €516,00 a €1.549,00</p>	
<p>art. 44 (sostituzione dell'art. 149 l. 2/7/1969 n.40: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione degli obblighi di cui all'art. 5 lettere b), d) ed e) della Legge n. 40/1969)</p>	<p>sanzione da €51,00 a €103,00</p>	
<p>art. 45 (sostituzione dell'art. 74, l. 2/7/1969 n. 41: ipotesi della lettera b) per inosservanza di tutte le altre norme della legge, diverse da quelle indicate alla lettera a) da parte dei datori di lavoro e dirigenti)</p>	<p>sanzione da €1.549,00 a € 2.582,00</p>	
<p>art. 46 (sostituzione dell'art. 75 lett. b della Legge 2/7/1969 n. 41: sanzioni per inosservanza delle norme di cui agli artt. 10, 3° e 5° co.; 15; 36, 2° e 5° co.; 43; 45; 49, 3° ed ult.co.; 50, 1°, 2° ed ult.co.; 51; 70, 2° e 3° comma; omessa vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte loro delle norme di cui all'art. 47, lett. b)</p>	<p>sanzione da €103,00 a €1.032,00</p>	
<p>art. 47 (sostituzione dell'art. 76, lett. b della Legge 2/7/1969, n. 41: sanzioni a carico dei lavoratori per violazione delle norme di cui agli artt. 8, 1° comma; 16; 35, 2° e 3° comma; 51, 4° comma; 54, 5° comma; 57, ult.comma; 59, 1° comma; 70, 3° comma)</p>	<p>sanzione da €103,00 a €1.032,00</p>	
<p>34)</p>	<p>Decreto 23 febbraio 1998 n. 34</p>	<p>(Regolamento vaccinazioni per esportazione animali)</p>

	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €103,00 a €2.582,00 salvo il fatto non costituisca reato
35)	Decreto 15 luglio 1999, n. 80	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione prodotti della pesca)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 11 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
36)	Decreto 31 agosto 2000, n. 76	(Norme sanitarie produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi)
(Abrogato con Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 74)		
	art. 10 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
37)	Decreto 31 agosto 2000, n. 82	(Norme di Polizia Sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura)
	art. 22 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
38)	Decreto 31 agosto 2000, n. 84	(Piano di controllo per le ricerche di residui indesiderati negli animali di allevamento ed in taluni alimenti di origine animale)
	art. 20 (violazione delle norme del Decreto)	rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
39)	Decreto 1° febbraio 2001 n. 13	(Identificazione e registrazione dei bovini)
	art. 8 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione: rinvio all'art. 9, Decreto 2 maggio 1996, n. 50 (in questo Allegato, n. 22)
40)	Decreto 15 marzo 2001, n. 40	(Regolamentazione sull'uso di proteine animali per l'alimentazione per animali)
	art. 4 (violazione delle norme del Decreto)	sanzione da €1.032,00 a € 5.164,00 salve le ipotesi di reato

41)	<p>Decreto 26 febbraio 2002, n. 25 così come mod. dal Decreto 17 maggio 2005, n. 74</p>	<p>(Disposizioni in materia di cantieri di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), della Legge 18 febbraio 1998 n. 31" e successive modifiche ed integrazioni)</p>
	<p>art. 11</p>	<p>(cfr. decreto. n. 74/2005, in questo Allegato, n. 47)</p>
	<p>art. 17 (Violazioni commesse dal Committente o dal Responsabile dei lavori)</p>	
	<p>comma 2</p>	
	<p>a) mancata previsione nel progetto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della durata dei lavori o delle fasi di lavoro</p>	<p>sanzione da €1549,00 a €2582,00</p>
	<p>b) mancato invio della notifica preliminare di cui all'articolo 11</p>	<p>sanzione da €1549,00 a €2582,00</p>
	<p>c) mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 alle imprese ed ai lavoratori autonomi invitati a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.</p>	<p>sanzione da €1549,00 a €2582,00</p>
	<p>comma 3</p>	
	<p>a) mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 3, comma 12</p>	<p>sanzione da €258,00 a €774,00</p>
	<p>b) mancata comunicazione al Servizio Igiene Ambientale della chiusura del cantiere o della realizzazione parziale dei lavori</p>	<p>sanzione da €258,00 a €774,00</p>
	<p>Art. 18 comma 3 (Violazioni commesse dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)</p>	
	<p>a) violazione della lettera d) dell'articolo 5;</p>	
	<p>b) mancata convocazione della riunione di pianificazione e coordinamento della sicurezza in cantiere di cui alla lettera h) dell'articolo 5</p>	<p>sanzione da €258,00 a €774,00</p>

	art. 19 (Violazioni commesse dalle imprese esecutrici)	
	comma 3 (mancata trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento alle eventuali imprese o lavoratori autonomi ai quali i datori di lavoro e i dirigenti abbiano subappaltato parte dell'opera)	sanzione da €1.549,00 a € 2.582,00
	comma 5 (mancata installazione del cartello di cantiere, completo delle informazioni di cui all'Allegato 3 del Decreto)	sanzione da €258,00 a €774,00
42)	Legge 30 ottobre 2003 n. 142	(Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)		
	art.11	salvo che il fatto non costituisca reato
	comma 1 (esubero dei limiti di esposizione)	sanzione da €5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 2 (mancata presentazione del piano di risanamento)	sanzione da €5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 3 (mancato risanamento degli impianti)	sanzione da €5.000,00 ad € 50.000,00
	comma 4 (reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3)	sanzione: interdizione uso dell'impianto
	comma 5 (esercizio di attività in assenza di autorizzazione)	sanzione da €5.000,00 ad € 50.000,00, oltre all'interdizione all'uso dell'impianto
	comma 6 (inosservanza delle prescrizioni)	oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa: - sospensione autorizzazione da uno a quattro mesi; - revoca dell'autorizzazione in caso di reiterazione
43)	Legge 26 febbraio 2004 n. 29	(Disciplina della preparazione e del commercio degli alimenti per animali)
(Cfr. in Allegato F punto 74 il Decreto Delegato 29 giugno 2012 n. 69)		



art. 17

comma 4 (produzione di prodotti alimentari per animali senza le prescritte autorizzazioni)	sanzione da €1.549,00 a € 5.165,00
comma 5 (impiego di prodotti, per uso proprio, da parte di imprenditori agricoli, allevatori, coltivatori diretti, in difformità alle disposizioni di legge)	sanzione da €1.549,00 a € 5.165,00
comma 6 (vendita o preparazione per la distribuzione di prodotti in difformità alle norme sul confezionamento)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
comma 7 (vendita o distribuzione di prodotti scaduti)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
comma 8 (vendita o distribuzione di prodotti non rispondenti alle prescrizioni o non conformi alle dichiarazioni)	sanzione da €516,00 a €2.582,00
comma 9 (vendita o distribuzione di mangimi pericolosi per il bestiame)	sanzione da €1.549,00 a € 5.165,00
comma 10 (vendita o distribuzione di prodotti dannosi per il bestiame, contenenti sostanze vietate o dichiarazioni ingannevoli)	sanzione da €1.549,00 a € 5.165,00
comma 11 (sanzioni per gli allevatori)	sanzione da €1.549,00 a € 5.165,00
comma 12 (ogni altra inosservanza)	sanzione da €52,00 a €2.582,00
comma 13 (infrazione particolarmente grave)	sanzione aumentata di tre volte nel minimo e massimo
comma 15 (recidiva)	sanzione principale più sospensione dell'attività da 3 a 90 giorni
comma 17 (circostanze di particolare gravità)	sanzione principale più revoca dell'autorizzazione
44) Decreto 19 aprile 2004, n. 51	(Etichettatura dei prodotti della pesca)

	<p>sanzione: rinvio alle sanzioni di cui al Decreto 27 aprile 1993, n. 70 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari" (in questo Allegato, n. 13)</p>	
45)	<p>Decreto 19 aprile 2004, n. 52</p> <p>art. 10 così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 21</p> <p>comma 2 (operazioni di congelamento senza autorizzazione)</p> <p>comma 3 (operazioni di congelamento in violazione dell'art. 6)</p> <p>comma 4 (fattispecie sanzionatorie residuali)</p>	<p>(Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione)</p> <p>sanzione da €100 a €500</p> <p>salvo il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui al Decreto 14 aprile 2008 n. 55 (in questo Allegato, n. 56)</p> <p>salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, nn. 5 e 5 bis)</p>
46)	<p>Decreto 9 marzo 2005, n. 32</p> <p>art. 8 (Revoca) così come mod. dall'art. unico del Decreto delegato 3 febbraio 2011, n. 20</p> <p>comma 2 (Sanzioni per la mancata stesura del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo)</p> <p>comma 3 (sanzione accessoria)</p> <p>art. 9</p> <p>comma 1 (mancato rispetto del piano d'igiene o del manuale di autocontrollo; scorretta tenuta delle registrazioni)</p> <p>comma 2 (ogni altra infrazione riscontrata in sede di verifica)</p>	<p>(Norme di igiene per i prodotti alimentari)</p> <p>sanzione da €516,00 a €2.582,00</p> <p>revoca dell'autorizzazione in caso di ritardo superiore a sette giorni dal ricevimento dell'ingiunzione della sanzione</p> <p>sanzione: da €150,00 a € 5.165,00</p> <p>in caso di recidiva: sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa</p> <p>rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)</p>

47)	Decreto 17 maggio 2005, n. 74	(Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 febbraio 2002 n.25)
	<p style="text-align: center;">art. 12 (sostituzione dell'art. 11, comma 2, del Decreto 26 febbraio 2002 n.25)</p>	sanzione da €1.549,00 a € 2.582,00
	<p style="text-align: center;">(Notifica preliminare di apertura del cantiere: omessa notifica, invio doloso di dati errati o parziali, mancato aggiornamento)</p>	
	<p style="text-align: center;">Artt. 16, 17, 18 e 19 (sostituzione norme artt. 17-20, Decreto 26 febbraio 2002 n.25)</p>	(cfr. in questo Allegato, n.41)
48)	Legge 28 giugno 2005 n. 94	(Norme relative alla utilizzazione, bonifica e smaltimento dell'amianto)
<p>(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)</p>		
	art. 15	
	<p style="text-align: center;">comma 1 (inosservanza del divieto di importare, esportare, commercializzare, produrre, utilizzare amianto)</p>	sanzione da €5.000,00 a € 50.000,00
	<p style="text-align: center;">comma 2 (mancata adozione di misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite)</p>	sanzione da €1.500,00 a € 3.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 3 (mancata iscrizione all'Albo delle Ditte incaricate della bonifica; mancato invio della relazione annuale sulle operazioni di bonifica)</p>	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 4 (mancata comunicazione al Registro dell'amianto delle localizzazioni; mancato invio del Piano di Lavoro)</p>	sanzione da €500,00 a €1.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 5 (mancata comunicazione d'inizio lavori per attività di capsulamento e confinamento; inosservanza degli obblighi di informazione)</p>	sanzione da €1.000,00 a € 3.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 6 (inosservanza degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori)</p>	sanzione da €1.500,00 a € 3.500,00

	<p>comma 7 (inosservanza di obblighi connessi ad operazioni lavorative particolari)</p>	<p>sanzione da €3.500,00 a € 5.000,00</p>
49)	<p>Decreto 11 luglio 2005 n. 109</p>	<p>(Corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti)</p>
	<p>art. 6 (mancato possesso dell'attestato di formazione)</p>	<p>sanzione da €50,00 a €300,00</p>
50)	<p>Legge 20 luglio 2005 n.116</p>	<p>(Commercio internazionale di specimen di fauna selvatica)</p>
(cfr. per gli specimen animali l'Allegato G, n. 11)	<p>art. 17 (specimen vegetali iscritti nell'Appendice I alla CITES)</p>	
	<p>comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)</p>	<p>sanzione da €750,00 a €4.500,00</p>
	<p>comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)</p>	<p>sanzione da €2.500,00 a € 7.500,00</p>
	<p>art. 18 (specimen vegetali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)</p>	
	<p>comma 3 (importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €3.000,00</p>
	<p>comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)</p>	<p>sanzione da €1.250,00 a € 3.750,00</p>
51)	<p>Decreto 7 ottobre 2005, n.135</p>	<p>(Registrazione di animali della specie avicola e cunicola)</p>
	<p>art. 5 (registrazione in difformità al Decreto)</p>	<p>sanzione da €51,00 a €250,00</p>
52)	<p>Legge 28 ottobre 2005, n.148</p>	<p>(Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti)</p>
	<p>art. 13</p>	

	<p>comma 1 (sanzioni in tema di progettazione d'impianti, di affidamento dei lavori, di deposito di documenti all'A.A.S.S.)</p>	<p>sanzione da €250,00 a €5.000,00</p>
	<p>comma 2 (sanzioni in tema di installazione degli impianti a regola d'arte e di rilascio della dichiarazione di conformità)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €6.000,00</p>
53)	Decreto 21 novembre 2005 n. 166	(Formazione catasto sorgenti dei campi elettrici, magnetici, elettromagnetici)
<p>(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)</p>		
	<p>art. 5</p> <p>comma 1 (mancata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €1.500,00</p>
	<p>comma 2 (mancata reiterata trasmissione di dati al Servizio Igiene Ambientale)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €2.500,00</p>
54)	Decreto 20 febbraio 2006, n. 38	(Formazione e informazione del personale in merito al rischio amianto)
<p>(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)</p>		
	<p>art. 6 comma 1 (destinazione allo svolgimento di mansioni di bonifica e smaltimento di amianto di lavoratori sprovvisti del titolo di abilitazione)</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €3.000,00</p>
55)	Decreto 2 marzo 2006 n. 50 (così come integrato dalla Legge 5 maggio 2010, n. 83)	(Aspetti igienico-sanitari per la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio)
<p>(Abrogato dal Decreto Delegato 14 febbraio 2012, n. 10; in questo Allegato al n. 72)</p>		
	<p>art. 10 (Sanzioni nei confronti degli Amministratori, Direttori sanitari, Legali rappresentanti)</p>	

	- alimentazione dell'impianto con acque non conformi alla legge	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	- mancata stesura del Protocollo proposto dalla Direzione Sanitaria	sanzione da € 500,00 a € 1.500,00
	- mancanza del personale	sanzione da € 3.000,00 a € 5.000,00
	- mancata presentazione del manuale di valutazione rischio	sospensione dell'Autorizzazione igienico-sanitaria
	- mancato rispetto di quanto indicato nel manuale o tenuta delle registrazioni scorrette e/o incomplete	sanzione da €500,00 a €5.000,00
	-mancanza dei requisiti igienico-sanitari	sanzione da €500,00 a €5.000,00
	- mancata richiesta di Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione	chiusura dell'impianto
	(Applicazione del sistema sanzionatorio, in forza dell'art. 5, Legge 5 maggio 2010, n. 83)	(Cfr in questo Allegato, n. 63)
56)	Decreto Delegato 14 aprile 2008 n. 55  art. 19 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	(Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari)  rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
57)	Decreto Delegato 21 aprile 2008 n. 62  art. 16 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	(Produzione e commercializzazione di integratori alimentari)  salvo il fatto non costituisca reato  rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5)
58)	Decreto Delegato 28 aprile 2008 n. 64  art. 9 (Contravvenzione a qualsiasi titolo ai dettati del decreto)	(Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari)  rinvio alle sanzioni della Legge 29 ottobre 1992, n.85 (in questo Allegato, n. 5) salvo il fatto non costituisca reato
59)	Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 114  art. 26 (Generalità)	(Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione)  sanzioni: rinvio (cfr. Allegato B 1, nn. 4 e 6)

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 60) | Decreto Delegato 4 agosto 2008 n. 116   | (Tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento).                              |
|     | art. 11<br>(Sanzioni)   | Rinvio al Titolo X, artt. 42-43-44-45-46-47 Legge 18 febbraio 1998 n. 31 (cfr. in questo Allegato n. 33) |
| 61) | Decreto Delegato 6 agosto 2009, n. 114  | (Norme relative alla produzione e commercializzazione di olio di oliva)                                  |
|     | art. 13<br>(Violazioni delle disposizioni contenute nel decreto)  | sanzioni: rinvio alla Legge 29 ottobre 1992, n. 85   |
| 62) | Decreto Delegato 21 ottobre 2009, n. 143  | (Produzione e commercializzazione del miele)   |
|     | art. 7  | salvo i fatti costituiscano reato  |
|     | comma 1<br>(vendita o detenzione per vendita di miele non conforme)   | sanzione: da €600,00 a € 6.000,00  |
|     | comma, 2<br>(rinvio all'art. 4, commi 2, 3, 4)  | sanzione: da €600,00 a € 6.000,00  |
|     | comma, 3<br>(rinvio all'art. 5)   | sanzione: rinvio all'art. 12, Legge 29 ottobre 1992, n. 85   |
| 63) | Legge 5 maggio 2010, n. 83  | (Legge in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)                         |
|     | art. 5<br>(Criteri per l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle specifiche norme del decreto 2 marzo 2006 n. 50) | sanzioni delle specifiche norme del decreto si applicano alle infrazioni a seconda della loro gravità    |
|     | Comma 1   | sanzioni aggravate in caso di recidiva specifica, verificatasi nell'arco di due anni.                    |

	Comma 2	la chiusura dell'impianto avverrà previo accertamento del venir meno nella piscina dei requisiti igienico-sanitari previsti, e l'adozione di disposizioni per verifiche e provvedimenti per ripristino da parte del Dipartimento di Prevenzione
	Comma 3	definizione dei casi di recidiva che possono comportare la chiusura dell'impianto: rinvio a successivo decreto
64)	Legge 25 gennaio 2011, n. 8	(Detenzione, distribuzione e fornitura dei medicinali veterinari)
	art.14 (Esercizio di vigilanza e controllo)	
	Comma 4	il Dipartimento di Prevenzione può adottare provvedimenti di sequestro di merci e documenti a scopo cautelare o a scopo probatorio
	Comma 5	in caso di violazioni gravi il Dipartimento di Prevenzione può disporre l'adozione del provvedimento di immediata sospensione o revoca dell'autorizzazione alla vendita di medicinali veterinari
	art.15 (Sanzioni pecuniarie amministrative)	salvo il fatto non costituisca reato
	Comma 1 (Detenzione e/o distribuzione all'ingrosso di medicinali veterinari, ovvero di materie prime farmacologicamente attive senza le autorizzazioni previste rispettivamente dagli articoli 3, comma 1, e articolo 7, comma 2)	sanzione da €10.000,00 a € 50.000,00.
	Comma 2 (Vendita al dettaglio di medicinali veterinari senza rispetto delle condizioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2)	sanzione da €10.000,00 a € 50.000,00.



	<p>Comma 3 (Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, previsti dall'articolo 4 comma 1, punto i) e dall'articolo 6 comma 4, da parte del grossista autorizzato e del titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta).</p>	<p>sanzione da €5.000 a €15.000</p>
	<p>Comma 4 (Fornitura di medicinali veterinari senza la prescrizione medico-veterinaria di cui all'articolo 6, comma 1)</p>	<p>sanzione da €1.549,00 a € 9.296,00</p>
	<p>Comma 5 (Inosservanza dell'obbligo di registrazione previsto dall'articolo 7, comma 4, da parte del distributore autorizzato e delle modalità di tenuta delle scorte di cui all'articolo 10 da parte del medico veterinario responsabile e di cui all'art. 11 da parte del medico veterinario)</p>	<p>sanzione da €2.600 a €15.500</p>
	<p>Comma 6 (Contravvenzione alla modalità di tenuta delle scorte da parte dell'allevatore di cui all'articolo 13)</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a € 5.000,00</p>
	<p>Comma 7 (Sanzioni per ogni altra contravvenzione alla legge)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00</p>
65)	<p>Legge 27 gennaio 2011, n. 16</p> <p>art. 18 (Sanzioni)</p> <p>Comma 2 (Violazioni amministrative)</p>	<p>(Produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici)</p> <p>salvo il fatto non costituisca reato</p>

a) impiegare nella preparazione dei cosmetici le sostanze indicate nell'allegato II	sanzione da €5.000,00 a € 15.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari
b) impiegare nella preparazione di cosmetici le sostanze di cui all'allegato III, i coloranti indicati dall'Allegato IV, i conservanti di cui all'Allegato V e i filtri UV indicati dall'allegato VI senza osservare le limitazioni e le condizioni negli stessi precisati	sanzione da €3.000,00 a € 9.000,00, oltre al sequestro dei prodotti irregolari  in caso di recidiva può essere sospesa l'autorizzazione alla produzione e al commercio dei prodotti per un periodo da 5 giorni a 3 mesi.
Comma 3 (Contravviene ai criteri di purezza batteriologica e chimica dei prodotti cosmetici, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 3)	sanzione da 1.000,00 ad € 3.000,00
Comma 4 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 2 e 3 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 in materia di obblighi di adozione di misure per evitare rischi e di informazione sulla conformità dei prodotti, da parte delle persone responsabili e dei distributori)	sanzione da €7.000,00 ad € 21.000,00
Comma 5	
- violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 3;	sanzione da €10.000,00 ad € 30.000,00
- violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7	sanzione da €2.000,00 ad € 10.000,00
Comma 6 (Violazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 1 e 2, in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto).	sanzione da €1.000,00 ad € 5.000,00  in caso di prodotti fabbricati all'estero, le sanzioni si applicano all'importatore

	<p>Comma 7 (Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di autorizzazione sanitaria delle officine e delle attrezzature di produzione)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 ad €15.000,00</p> <p>sospensione dell'attività d'impresa fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione sanitaria</p> <p>le sanzioni di cui all'articolo 18 non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce, per il consumo, prodotti cosmetici in confezioni originali, che non presentino segni di alterazione, qualora la non rispondenza alle prescrizioni di legge si riferisca a requisiti intrinseci o alla composizione dei prodotti o alle condizioni interne dei recipienti, e non sia a conoscenza del commerciante</p>
	<p>art. 19 (Esclusione di responsabilità)</p>	<p>(Modifiche e integrazioni al decreto delegato 4 agosto 2008 n. 114 "Sicurezza degli impianti alimentati a gas naturale da rete di distribuzione")</p>
66)	<p>Decreto Delegato 13 aprile 2011, n. 58</p> <p>art.40 (Violazioni amministrative)</p>	<p>sanzioni: rinvio all'All. B 1, n. 6</p>
67)	<p>Decreto Delegato 25 luglio 2011 n. 113</p> <p>(Abrogato con l'art. 190 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo Allegato F al n. 73)</p> <p>art. 37 (Sanzioni amministrative)</p> <p>Comma 1 - violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d), relativamente a rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani e l'abbandono di rifiuti urbani e assimilati o assimilabili agli urbani non pericolosi in violazione delle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo)</p>	<p>(Norme per la gestione dei rifiuti)</p> <p>sanzione da €100,00 a €1.000,00</p>

- violazione dei divieti di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c) e d) relativamente a rifiuti speciali non pericolosi e di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere a) e b)

sanzione raddoppiata (da €200,00 a €2.000,00)

Comma 2  
(Sanzioni in caso di irregolare consegna dei rifiuti ai soggetti abilitati all'esecuzione della raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani e assimilati così come disciplinata dall'AASS mediante propri regolamenti)

sanzione da €100,00 a €1.000,00

Comma 3  
(Soggetti sanzionati)

Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali

a) il produttore o detentore che ometta di presentare o di aggiornare la dichiarazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 2

sanzione da €500,00 a €1.500,00

b) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di presentare o presentano irregolarmente la comunicazione ivi prevista

sanzione da €500,00 a €1.500,00

Comma 4  
(Soggetti sanzionati)

Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali

a) i soggetti di cui all'articolo 22, comma 3 che omettono di tenere o tengono irregolarmente il registro di carico e scarico previsto all'articolo 21

sanzione da €750,00 a €3.000,00

b) i soggetti autorizzati che effettuino il trasporto di rifiuti speciali in assenza o in difformità del formulario di cui all'articolo 25 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall'articolo 26 per le operazioni di trasporto transfrontaliero

sanzione da €750,00 a €3.000,00

c) i soggetti non esercitanti professionalmente l'attività di trasporto dei rifiuti, che effettuino il trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 24, comma 5

sanzione da €750,00 a €3.000,00

Comma 6  
(Facoltà di oblazione volontaria)

oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti:  
sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione

Comma 7  
(Effetti della recidiva)

non è ammessa l'oblazione volontaria

in caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal Collegio Tecnico, il CT medesimo revoca l'autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore

Comma 8  
(Definizione della recidiva)

agli effetti del presente decreto è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

art. 38  
(Persone giuridiche)

Comma 1  
(Responsabilità civile solidale della persona giuridica nei procedimenti sanzionatori)

Rinvio

Comma 2  
(Infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)

agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti

68)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 162

(Protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate)

art. 25  
(Sanzioni)

<p>Comma 1 (Violazione delle disposizioni del presente decreto delegato)</p>	<p>salvo che il fatto costituisca reato  sanzione da €1.500,00 a € 9.000,00</p>	
<p>Comma 2 (Reiterazione delle violazioni di cui al comma 1)</p>	<p>sanzione aumentata sino alla metà  sospensione dell'esercizio del trasporto di animali da uno a tre mesi</p>	
<p>art. 26 (Violazioni e notifica di violazioni)</p>		
<p>Comma 4 (Provvedimenti dell'autorità competente quando stabilisce che il trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente decreto delegato o allorché riceve una notifica ai sensi dei commi 2 o 3)</p>		
<p>lettera a)</p>	<p>intimazione al trasportatore: rinvio</p>	
<p>lettera b)</p>	<p>sottoposizione del trasportatore a controlli addizionali che richiedono la presenza di un veterinario: rinvio</p>	
<p>lettera c)</p>	<p>sospensione o revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione</p>	
<p>Comma 5 (Infrazioni del presente decreto delegato ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all'articolo 17, comma 2)</p>	<p>facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità</p>	
<p>Comma 6 (Proibizione temporanea per il trasportatore od il mezzo di trasporto in caso di infrazione grave o ripetuta al presente decreto delegato)</p>	<p>Rinvio</p>	
<p>69)</p>	<p>Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164</p>	<p>(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)</p>

(Abrogato con l'art. 190  
Decreto Delegato 27 aprile  
2012, n. 44, in questo  
Allegato F al n. 73)

art. 15 (Sanzioni amministrative)	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali
Comma 1 (Mancata ottemperanza alle ordinanze del Dipartimento di Prevenzione e della Commissione per la Tutela Ambientale)	sanzione da €2.000,00 ad € 15.000,00
Comma 2 (Violazioni)	
a) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 3, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all' articolo 4;	
b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 2, l'esercizio o l'impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 5;	sanzione da €1.000,00 ad € 5.000,00
c) il mancato invio al Dipartimento di Prevenzione, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del piano di risanamento;	
d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.	
e) il mancato rispetto delle prescrizioni che verranno dettate con il Regolamento di cui all'articolo 19, comma 1.	
Comma 3 (Avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 8, comma 5, fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 4)	sanzione da €5.000,00 a € 10.000,00
Comma 8 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

Comma 9  
(Effetti della recidiva)

in caso di recidiva la sanzione  
viene aumentata fino a tre volte  
tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione

non è ammessa l'oblazione  
volontaria

Comma 10  
(Recidiva agli effetti del presente decreto  
delegato)

è recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa

Comma 11  
(Responsabilità della persona giuridica  
ed infrazioni di rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti ai fini  
della recidiva)

la persona giuridica ha  
responsabilità civile solidale senza  
beneficio di preventiva escussione

agli effetti della recidiva si tiene  
conto delle infrazioni accertate  
nell'ambito dell'attività  
imprenditoriale a carico di quanti,  
nel periodo considerato, hanno  
ricoperto incarichi di  
rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti

art. 18  
(Termini di applicazione)

rinvio

70)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 165

(Tutela delle acque e gestione  
delle risorse idriche)

(Abrogato con l'art. 190  
Decreto Delegato 27 aprile  
2012, n. 44, in questo  
Allegato F al n. 73)

art. 43  
(Sanzioni Amministrative)



Comma 1  
(Infrazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione agli scarichi)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, nonché il diritto di rivalsa del gestore del servizio idrico integrato per gli eventuali ulteriori oneri sostenuti per lo smaltimento del refluo

a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;

b) mancato rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi prescritti dal presente decreto, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti.

sanzione da €500,00 a €5.000,00

Comma 2  
(Valori limite di emissione conseguiti mediante diluizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 4).

sanzione raddoppiata da € 1.000,00 a €10.000,00

Comma 3  
(Revoca e decadenza dell'autorizzazione agli scarichi)

l'autorizzazione si considera revocata nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati all'articolo 12, comma 2 e all'articolo 19, comma 4

revoca da parte del Collegio Tecnico nei casi di recidiva alle violazioni amministrative di cui al presente articolo

decade se la qualità e quantità del refluo subisce variazioni, ai sensi dell'articolo 19, comma 7

Comma 4  
(Mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 47, commi 3, 4 e 5)

sanzione da €500,00 a €3.000,00.

Comma 5

sanzione da €750,00 a €

- mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 38, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del gestore del servizio idrico integrato) 2.000,00;

- mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori, all'obbligo di rimessione in pristino e bonifica fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, sanzione da €1.000,00 a €3.000,00.

Comma 6  
(Apertura di captazioni non segnalate, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, o non autorizzate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2) sanzione da €500,00 a €1.500,00.

Comma 7  
- mancata o scorretta installazione del pozzetto di ispezione e campionamento  
- inaccessibilità del pozzetto agli organi preposti al campionamento e/o di condizioni di insufficiente manutenzione  
- violazione dell'articolo 11, comma 2;  
- mancata o irregolare installazione del misuratore di portata di cui all'articolo 38 commi 2 e 3 per ogni violazione accertata sanzione da €500,00 a €3.000,00

Comma 8  
(Violazioni di norme e prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3, comma 7; all'articolo 10, comma 3; all'articolo 15, comma 2; all'articolo 19, comma 9; all'articolo 26, comma 5; all'articolo 38, commi 5 e 6; nonché per ogni altra violazione accertata alle disposizioni contenute nel Regolamento del Gestore del servizio idrico integrato) per ogni violazione accertata sanzione da €500,00 a €3.000,00

Comma 9  
(Facoltà di oblazione volontaria) oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

Comma 10  
(Effetti della recidiva)

in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione

non è ammessa l'oblazione volontaria

Comma 11  
(Recidiva agli effetti del presente decreto  
delegato)

è recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa

art. 44  
(Persone giuridiche)

Comma 1  
(Responsabilità della persona giuridica)

la persona giuridica ha  
responsabilità civile solidale senza  
beneficio di preventiva escussione

Comma 2  
(Infrazioni di rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti ai fini  
della recidiva)

agli effetti della recidiva si tiene  
conto delle infrazioni accertate  
nell'ambito dell'attività  
imprenditoriale a carico di quanti,  
nel periodo considerato, hanno  
ricoperto incarichi di  
rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti

71)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 166

(Norme in materia di tutela  
dell'aria)

(Abrogato con l'art. 190  
Decreto Delegato 27 aprile  
2012, n. 44, in questo  
Allegato F al n. 73)

art. 10  
(Sanzioni amministrative)

Comma 1  
(Infrazioni per le attività esercitate in  
presenza di autorizzazione agli scarichi)

Fatta salva l'applicazione  
dell'articolo 258 del Codice  
Penale per l'emissione in difetto  
delle prescritte autorizzazioni di  
legge e fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione delle  
norme penali, nonché il diritto di  
rivalsa del gestore del servizio  
idrico integrato per gli eventuali  
ulteriori oneri sostenuti per lo  
smaltimento del refluo

a) mancato rispetto degli obblighi e/o  
delle prescrizioni eventualmente  
contenute nell'autorizzazione;

b) mancato rispetto dei valori limite di  
emissione degli scarichi prescritti dal  
presente decreto, dalle norme tecniche,  
dalle prescrizioni regolamentari e dalle  
eventuali autorizzazioni degli organi  
competenti.

sanzione da €500,00 a €5.000,00

<p style="text-align: center;">Comma 2</p> <p>(Mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dal Dipartimento Prevenzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 6)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €5.000,00</p>
<p style="text-align: center;">Comma 3</p> <p>- messa in esercizio di un impianto o inizio di esercizio di un'attività senza preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6</p> <p>- violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 6,</p>	<p>sanzione da €250,00 a €2.500,00</p>
<p style="text-align: center;">Comma 4</p> <p>(Mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, nonché le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 7, per le attività che utilizzano solventi organici)</p>	<p>sanzione da €750,00 a €2.000,00</p> <p>fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica</p>
<p style="text-align: center;">Comma 5</p> <p>(Mancata o irregolare installazione dei camini, per ogni violazione di cui all'articolo 8)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.500,00</p>
<p style="text-align: center;">Comma 6</p> <p>(Ostacolo alle attività di ispezione del Dipartimento Prevenzione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 e violazione della periodicità indicata delle misurazioni di cui all'articolo 9, comma 10)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.500,00</p>
<p>art. 17</p> <p>(Sanzioni Amministrative)</p>	
<p style="text-align: center;">Comma 1</p> <p>(Combustione di materiali o sostanze in difformità alle prescrizioni del presente Titolo, ove gli stessi non costituiscano rifiuti ai sensi della vigente normativa)</p>	<p>Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali</p>
<p>a) in caso di combustione effettuata presso gli impianti industriali</p>	<p>sanzione da €500,00 a €5.000,00</p>
<p>b) in caso di combustione effettuata presso gli impianti civili</p>	<p>sanzione da €150,00 a €1.500,00.</p>

art. 28  
(Norme generali sulle Sanzioni  
Amministrative)

Comma 1  
(Facoltà di oblazione volontaria)

oblazione mediante il pagamento  
della metà della sanzione irrogata

Comma 2  
(Recidiva)

sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione

Comma 3  
(Recidiva agli effetti del presente decreto)

non è ammessa l'oblazione

è recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa

art. 29  
(Persone giuridiche)

Comma 1  
(Responsabilità della persona giuridica)

la persona giuridica ha  
responsabilità civile solidale senza  
beneficio di preventiva escussione

Comma 2  
(Infrazioni di rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti ai fini  
della recidiva)

agli effetti della recidiva si tiene  
conto delle infrazioni accertate  
nell'ambito dell'attività  
imprenditoriale a carico di quanti,  
nel periodo considerato, hanno  
ricoperto incarichi di  
rappresentanti legali,  
amministratori, gestori o dirigenti

72)

Decreto Delegato 14 febbraio 2012, n. 10

(Disposizioni attuative della legge  
5 maggio 2010 n. 83 in materia di  
requisiti igienico-sanitari e di  
sicurezza delle piscine)

Art.12  
(Sanzioni)

Fatte salve le sanzioni penali

Comma 1  
(Esercizio da parte del titolare della  
piscina senza autorizzazione igienico  
sanitaria per la balneazione)

sanzione €5.000,00;

all'applicazione della sanzione  
consegue l'immediata chiusura  
dell'impianto

Comma 2  
(Violazioni del responsabile della  
piscina)

	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera a) Acque non conformi (art. 4 comma 3 e Tabella A2 Allegato I)	sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato
	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera b) Mancanza dell'assistente bagnanti (casi previsti dall'articolo 5 comma 1 n. 3)	sospensione della balneazione fino alla nomina/designazione ove previsto dal presente decreto delegato;
	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera c) Mancata presentazione del manuale di cui all'art. 7	sospensione della balneazione fino alla presentazione del manuale
Comma 2, lettera d) mancato rispetto di quanto indicato nel manuale (art. 7 comma 3)	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera e) Gestione scorretta e/o incompleta dei registri (art. 7 comma5)	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera f) Omessa comunicazione all'organo di controllo (art. 7 comma 8)	sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni previste dal presente decreto delegato ovvero dalla rimozione delle non conformità rispetto ai requisiti di legge
Comma 2, lettera g) Mancato rispetto dei requisiti igienico- sanitari, ambientali e della sicurezza contenuti negli Allegati I e II e art. 9 comma 3	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
	sospensione della balneazione in caso di emergenza o di rischio per la salute dei bagnanti
	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
Comma 2, lettera h) Mancato adeguamento alle prescrizioni dell'organo di controllo di cui all'art. 7, comma 8 ed all'art. 9 comma 5	revoca dell' Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione

	Comma 2, lettera i) Omessa comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 10, comma 4	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00  revoca della Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione
	Comma 2, lettera j) Assenza di regolamento interno o mancata esposizione dello stesso (art. 8 commi 1 e 2)	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00
	Comma 2, lettera k) Omessa richiesta di autorizzazione nei termini previsti dall'art.11 commi 1 e 2	sanzione da €500,00 ad € 5.000,00  chiusura dell'impianto e revoca dell'Autorizzazione igienico sanitaria per la balneazione
	Comma 3 Mancato adempimento del titolare degli obblighi di legge ed al buon funzionamento della piscina a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, n. 1	Le sanzioni previste al comma che precede sono irrogate nei confronti del titolare della piscina anziché del responsabile
	Comma 4 Recidiva ad una delle violazioni di cui ai commi 1 e 2	sanzione da €1.000,00 ad € 10.000,00  senza facoltà di oblazione volontaria
	Comma 5 (Facoltà di revoca dell'autorizzazione per la recidiva nel quinquennio)	Qualora più violazioni siano commesse in un arco temporale di cinque anni, tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'impianto
73)	Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44	(Codice ambientale)
	TITOLO III TUTELA DELLA SALUTE DAL RISCHIO AMIANTO	
	Art. 60 (Sanzioni)	
	Comma 1. Inosservanza degli obblighi concernenti il divieto di cui all'articolo 42, comma 1, di importare, esportare, commercializzare, produrre e utilizzare amianto e materiali contenenti amianto	Salvo che il fatto costituisca reato  sanzione da €5.000,00 a € 50.000,00

Comma 2  
Mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 44 relativi alla concentrazione di fibra di amianto nell'ambiente di lavoro ed ai fini della tutela ambientale

sanzione da €1.500,00 a € 3.500,00

Comma 3  
Mancata iscrizione all'Albo di cui all'articolo 45, comma 2, e dell'invio della relazione annuale, di cui all'articolo 46, da parte delle ditte incaricate della bonifica

sanzione da €500,00 a €1.500,00

Comma 4  
Lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni di bonifica e smaltimento di amianto e materiali contenenti amianto sprovvisti del titolo di abilitazione di cui all'articolo 45, comma 2, terzo periodo  
sanzione per il titolare della ditta addetta alla bonifica

sanzione da €1.500,00 a € 3.000,00

Comma 5  
- Mancata iscrizione al Registro dell'amianto e mancata comunicazione all'Ufficio Prevenzione e Ambiente di cui all'articolo 45, comma 3  
- Mancata presentazione del Piano di Lavoro, di cui all'articolo 47 da parte della ditta incaricata

sanzione da €500,00 ad € 1.500,00

Comma 6  
- Mancata comunicazione inizio lavori di bonifiche con incapsulamento o confinamento di cui all'articolo 48, da parte della ditta incaricata  
- Inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dagli articoli 49 e 51 sulla protezione ed informazione dei lavoratori

sanzione da €1.000,00 a € 3.500,00.

Comma 7  
Inosservanza degli obblighi concernenti la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 52 da parte della ditta incaricata

sanzione da €1.500,00 a € 3.500,00

Comma 8  
Inosservanza da parte della ditta incaricata degli obblighi previsti dall'articolo 54 in operazioni lavorative a rischio di esposizioni alla polvere d'amianto superiori ai limiti di cui all'art. 49

sanzione da €3.500,00 a € 5.000,00

Comma 9  
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al comma 10 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata



Comma 10 (Recidiva)	<p>recidiva:          sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria</p>
Comma 11 (Definizione della recidiva)	<p>proposta di attivare le opportune azioni tese alla cessazione e revoca delle autorizzazioni dell'attività delle imprese interessate alla Segreteria di Stato per il Territorio l'Ambiente e l'Agricoltura</p> <p>È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa</p>
<p>TITOLO X          NORME FINALI DEL CODICE</p>	
Art. 183 (Vigilanza e controlli)	
Comma 5 Ostacolo alle ispezioni dell'Ufficio Prevenzione Ambiente o del Dipartimento Prevenzione per la vigilanza o il controllo di rispettiva competenza	sanzione da €500,00 a €2.500,00
Art. 184 (Ordinanze)	
Comma 8	Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali
Mancata ottemperanza alle ordinanze dell'UPA, del DP e degli Organi della Protezione Civile	sanzione da €2.000,00 ad € 15.000,00
Art. 188 (Persone giuridiche)	

	Comma 1	la persona giuridica assume la veste di responsabile civile quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'esecuzione delle obbligazioni di rimessione in pristino e bonifica nonché per l'esecuzione delle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale previste dal presente Codice
	Comma 3	la responsabilità della persona giuridica è solidale e senza beneficio di preventiva escussione
	Comma 4	Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica
74)	Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 69 Art. 26 (Sanzioni) Comma 1. Esercizio in assenza dell'Autorizzazione Sanitaria di cui al comma 2, articolo 8 delle attività comprese nei limiti di applicabilità del presente decreto delegato, del Regolamento CE n. 183/2005 e dell'articolo 5 della Legge 26 febbraio 2004 n. 29 Comma 2 Omessa comunicazione all'Autorità competente delle informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, o notifica entro 30 giorni dalla variazione da parte dell'operatore del settore dei mangimi Comma 3 Attività dell'operatore del settore dei mangimi in caso di sospensione o revoca della registrazione da parte dell'Autorità competente di cui agli articoli 14 e 15	(Igiene dei mangimi) Salvo che il fatto costituisca reato sanzione: rinvio all'art. 17 della Legge 26 febbraio 2004 n. 29 (in questo Allegato F, n. 43) sanzione da €500,00 a €3.000,00 sanzione da €3.000,00 a €18.000,00

	<p>Comma 4</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti generali di cui alla Parte A, Allegato I, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate</p>	<p>sanzione da €250,00 a €1.500,00</p>
	<p>Comma 5</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti generali di cui all'Allegato II del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate</p>	<p>sanzione da €500,00 a €3.000,00</p>
	<p>Comma 6</p> <p>Omissa predisposizione delle procedure di autocontrollo o mancata prova all'Autorità competente della loro predisposizione ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €6.000,00</p>
	<p>Comma 7</p> <p>Non conformità alle disposizioni di cui all'Allegato III del presente decreto delegato, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti da parte dell'allevatore</p>	<p>sanzione da €250,00 a €1.500,00</p>
	<p>Comma 8</p> <p>Violazione delle prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi</p>	<p>sanzione da €250,00 a €1.500,00</p>
75)	<p>Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 70</p> <p>Art. 13 (Sanzioni)</p> <p>Comma 1</p> <p>Esercizio in assenza dell'Autorizzazione Sanitaria di cui al comma 2, punto 2 articolo 6 delle attività comprese nei limiti di applicabilità del presente decreto delegato e dell'articolo 10 della Legge 29 ottobre 1992 n. 85</p> <p>Comma 2</p> <p>Omissa notifica all'Autorità competente dei cambiamenti significativi di cui all'articolo 6, comma 3</p>	<p>(Igiene dei prodotti alimentari)</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato</p> <p>sanzione da €1.500,00 a €6.000,00</p> <p>sospensione immediata dell'attività non registrata</p> <p>sanzione da €250,00 a €1.500,00</p>

	<p>Comma 3</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla Parte A, Allegato I, del presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore dei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate</p>	<p>sanzione da €250 a €1.500</p>
	<p>Comma 4</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui all'Allegato II, del presente decreto delegato da parte l'operatore del settore alimentare operante a livello diverso da quello della produzione primaria</p>	<p>sanzione da €500 a €3.000,00</p>
	<p>Comma 5</p> <p>Omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato</p>	<p>sanzione: rinvio all'articolo 8 Decreto Delegato 9 marzo 2005, così come modificato con il Decreto Delegato 3 febbraio 2011 n. 20 (cfr. in questo All. F, n. 46)</p>
	<p>Comma 6</p> <p>Mancato adempimento nel termine concesso per l'eliminazione delle inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 riscontrate dall'Autorità competente</p>	<p>sanzione da €500,00 a €3.000,00</p>
	<p>Comma 7</p> <p>Altre violazioni in materia</p>	<p>sanzioni: rinvio per quanto non previsto dal presente articolo alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1992 n. 85 e successive modifiche</p>
76)	<p>Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 71</p>	<p>(Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale)</p>
	<p>Art. 10</p> <p>(Sanzioni)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca reato</p>
	<p>Comma 2</p> <p>Esercizio di attività in stabilimenti diversi da quelli di cui al comma 1, non riconosciuti ai sensi di tale decreto ovvero quando il riconoscimento è sospeso o revocato</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a € 6.000,00</p>
	<p>Comma 3</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti specifici in materia di igiene previsti dal presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse</p>	<p>sanzione da €250,00 a €1.500,00</p>

	Comma 4	
	Mancato rispetto dei requisiti specifici in materia di igiene previsti dal presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato a livello diverso da quello della produzione primaria	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	Comma 5	
	Omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P da parte dell'operatore del settore alimentare operante ai sensi del presente decreto delegato	sanzione: rinvio all'articolo 8 Decreto Delegato 9 marzo 2005, così come modificato con il Decreto Delegato 3 febbraio 2011 n. 20 (cfr. in questo All. F, n. 46)
	Comma 6	
	Mancato adempimento nel termine concesso per l'eliminazione delle inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 3 e 4 riscontrate dall'Autorità competente	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	Comma 7	
	Omessa indicazione sull'etichetta del prodotto alimentare di origine animale il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione di cui al presente decreto delegato da parte dell'operatore del settore alimentare in possesso di riconoscimento	sanzione da €500,00 a €3.000,00
77)	Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 94	(Recepimento delle norme dell'unione europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici)
(competenza per le norme di trasformazione, commercio ed etichettatura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b)		
	Art. 3 (Sanzioni)	
	Comma 1	
	Violazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 nonché alle norme di cui al Regolamento di attuazione	sanzione da €500,00 a €5.000,00  facoltà di oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione irrogata

	<p>Comma 3          Infrazioni particolarmente gravi o con effetti prolungati - Ordinanza di divieto dell'autorità di controllo</p>	<p>sanzione accessoria: divieto all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da uno a cinque anni</p> <p>Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali</p> <p>sanzione da €2.000,00 ad €15.000,00</p>
	<p>Comma 4          Inottemperanza all'ordinanza dell'autorità di controllo</p>	<p>Rinvio alle sanzioni previste dagli articoli 6 e 10 della Legge 13 marzo 1991 n. 39          (Cfr. in Allegato G, n. 3)</p> <p>(Tutela degli animali da compagnia e dell'incolumità pubblica da cani aggressivi)</p>
78)	<p>Legge 30 luglio 2012, n. 101</p> <p>Art. 18          (Sanzioni penali ed amministrative)</p> <p>Comma 4          Contravvenzione ai principi fondamentali per il benessere degli animali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3</p> <p>Comma 5          Contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 4 sul mantenimento dell'animale da compagnia</p> <p>Comma 6          Contravvenzione alle norme sull'accesso negli esercizi pubblici e commerciali e sui servizi di trasporto pubblico degli animali d'affezione previsti dagli artt. 5 e 6</p> <p>Comma 7          Contravvenzione alle norme sui limiti per l'acquisto, l'addestramento e la riproduzione di animali da compagnia previste dagli articoli 7, 8 e 9</p> <p>Comma 8          Omissione della dichiarazione di attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, o di gestione di rifugio per animali di cui all'articolo 10</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca reato</p> <p>sanzione da €1.500,00 a €6.000,00</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca reato</p> <p>sanzione da €103,00 a €516,00</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca reato</p> <p>sanzione da €103,00 a €516,00</p> <p>Salvo che il fatto non costituisca reato</p> <p>sanzione da €1.000,00 a €4.000,00</p> <p>sanzione da €500,00 a €2.000,00</p>

	Comma 9	
	Mancata denuncia della morte o cessione all'anagrafe canina prevista dal comma 2 dell'articolo 4 e omessa tenuta del registro di carico e scarico degli animali prevista dal comma 6 dell'articolo 10	sanzione da €51,00 a €516,00
	Comma 10	
	Contravvenzione alle norme sull'utilizzo degli animali da compagnia in pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe previste dall'articolo 11 e sugli interventi chirurgici non curativi previste dall'articolo 12	Salvo che il fatto non costituisca reato  sanzione da €1.500,00 a € 6.000,00
	Comma 11	
	Recidiva per infrazioni commesse in ambito di attività imprenditoriale e/o professionale	sanzione accessoria: sospensione dell'attività d'impresa per un periodo da tre a novanta giorni  Agli effetti della presente legge è considerato recidivo chi, nei tre anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso reato o violazione amministrativa previsti dalla presente normativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.
	Comma 12	
	Definizione di recidiva - Oblazione volontaria	(Norme in materia di lavorazione e di commercio del pane e dei prodotti di pasticceria surgelata e/o precotta)
79)	Decreto Delegato 7 agosto 2013, n. 110	
	Art. 4 (Sanzioni)	Salvo che il fatto costituisca reato  sanzione da €200,00 a €500,00

## Allegato G

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 31 maggio 1957, n. 6 art. 3	(Carburanti agricoli) sanzione di €20,00
1) bis	Decreto 5 giugno 1972, n. 18.  (Violazioni amministrative in materia venatoria)	Testo unico delle disposizioni legislative sulla caccia  sanzione: rinvio all'aggiornamento del sistema sanzionatorio del Decreto Delegato n. 117/2012
(Cfr. Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22)		
2)	Legge 25 gennaio 1991, n. 9 art. 13  comma 1 (Violazioni della legge e confisca)  comma 2 (violazioni in materia di ricerca e raccolta dei tartufi)	(Ricerca e raccolta dei funghi)  ogni violazione comporta le sanzioni dei commi seguenti e la confisca del prodotto
	a) ricerca e raccolta in periodi di divieto  b) raccolta di tartufi mediante lavorazione andante del terreno  c) apertura di buche in sovrannumero non riempite con la stessa terra rimossa  d) raccolta nelle aree rimboschite con piante micorrizzate prima che sia trascorso il periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante  e) ricerca e raccolta dei tartufi senza l'ausilio del cane  f) raccolta con attrezzo diverso dal vanghetto  g) ricerca e raccolta senza il prescritto tesserino di cui all'art. 11  h) raccolta durante le ore notturne;  i) raccolta di tartufi non maturi od avariati  l) raccolta di tartufi in zone riservate ai sensi degli artt. 7 e 8  m) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate	sanzione da €51,00 a €516,00



n) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta

comma 3

(sanzioni accessorie per le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l) del comma 2)

ritiro temporaneo del tesserino in caso di recidiva revoca definitiva

comma 4

(violazioni in materia di ricerca e di raccolta dei funghi)

a) la raccolta di una quantità giornaliera di funghi superiore a quella consentita

b) raccolta di funghi nei periodi o nei luoghi non consentiti ai sensi dell'art.5

c) danneggiamento dei funghi e delle fungaie, raccolta con mezzi che possono provocare danni allo strato humifero del suolo

sanzione da €10,00 a €103,00

d) ricerca e raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino rilasciato dall'Ufficio Agrario o da Ente da esso delegato

3)

Legge 13 marzo 1991, n. 39

(Produzioni agricole biologiche)

(Cfr. in questo Allegato G, n. 20, il Decreto Delegato, 27 luglio 2012, n. 94)

art. 6

sanzione di €258,00

fatte salve le eventuali sanzioni di ordine penale

Art.10

(Dichiarazioni non veritiere sull'indicazione di prodotto "proveniente da coltivazione biologica")

decadenza per almeno 5 anni al diritto di apporre l'indicazione di cui all'articolo 9;

cancellazione dall'elenco ufficiale delle imprese con qualifica di "Azienda Agricola Biologica"

4)

Legge 16 novembre 1995 n. 126

(Tutela dell'ambiente e salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora)

(Cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in Allegato Z 8, n. 4, in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato F, n. 73, e in Allegato P, n. 6)

art. 43

(danno ambientale con possibilità di ripristino)

sanzione amministrativa da 2 a 3 volte del profitto derivante dalla trasgressione oltre il ripristino; sanzione pecuniaria riducibile fino a 1/3 (ipotesi di ripristino immediato) e aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel ripristino.

art. 45  
(danno ambientale senza possibilità di ripristino)

sanzione amministrativa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione con obbligo di recupero ambientale, secondo l'ingiunzione dell'Autorità competente; sanzione aumentabile del 5% per ogni giorno intero di ritardo nel recupero ambientale.

art. 46  
(trasgressioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 29, 30, 31, 36 e 39 della legge)

salvi i fatti costituenti reato

1) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 29 della legge

sanzione da €132,00 a €2.582,00

2) abbattimento, estirpazione ed ogni altra forma di distruzione o grave menomazione della capacità e potenzialità vegetative, proprie delle piante tutelate dall'articolo 32 della legge:

- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "A"

sanzione da €154,00 a €1.549,00

- per ogni esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "B"

sanzione da €41,00 a €413,00

- per ogni singolo esemplare di specie appartenente alla Lista di cui all'Allegato "C"

sanzione da €10,00 a €103,00

- per interventi consentiti sulla vegetazione, ma senza autorizzazione

sanzione da €77,00 a €258,00

- per interventi sulla vegetazione con autorizzazione, ma dopo il termine fissato

sanzione da €77,00 a €258,00

- per disboscamento o dissodamento di terreno boschivo ed arbustivo

sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino dei luoghi

- per scavo di materiale lapideo o terroso

sanzione da €1.032,00 a €2.582,00, oltre ripristino dei luoghi

- per l'accensione di fuochi

sanzione da €154,00 a €774,00

- per danni causati da incendi

sanzione da €258,00 a €1.291,00 ed obbligo del risarcimento delle spese di ripristino

	- per violazioni ai disposti inerenti la raccolta di prodotti del sottobosco	sanzione da €51,00 a €516,00
	- per violazioni inerenti le limitazioni del pascolo	sanzione da €51,00 a €1.549,00
	- per violazioni inerenti l'alterazione del normale regime delle acque e il danneggiamento di opere di sistemazione idraulica	sanzione da €1.032,00 a € 2.582,00
4 bis)	Decreto 4 luglio 2000 n. 57	(Regolamentazione del patrimonio arboreo ed arbustivo classificato urbano e delle aree a giardini pubblici)
	art. 6 (Danneggiamenti di alberi, di aree pubbliche a verde urbano ed ai giardini)	
	Comma 3 (Azioni volontarie che non pregiudicano gravemente le capacità le potenzialità vegetative di un albero)	in aggiunta alla rifusione del danno, sanzione €51,00 per ogni albero lesionato
	Comma 4 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative proprie delle piante tutelate dagli artt. 29 e 32 della Legge 16 novembre 1995, n.126)	sanzione: rinvio all'art. 46 della Legge 16 novembre 1995 n. 126
	Comma 5 (Azioni volontarie che hanno determinato l'abbattimento, l'estirpazione, ogni altra forma di distruzione o la grave menomazione delle capacità vegetative proprie delle piante di cui all'art. 2 del presente regolamento, non tutelate dagli artt. 29 e 32 della L. 16 novembre 1995, n.126)	sanzione: rinvio alle azioni volontarie di danneggiamento a carico di alberi di cui alla lista riportata nell'allegato "B" della Legge 16 novembre 1995 n. 126.

Comma 6

- depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nelle aree di pertinenza

- effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm.

- impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche in proprio il suolo relativo all'area di pertinenza

fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale

sanzione: rinvio ai commi precedenti

Comma 7

(Appendimento agli alberi pubblici di strutture di qualsiasi genere compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale, anche se trattasi di alberi ubicati nelle vicinanze di aree a giardini pubblici)

sanzione: rinvio all'art. 14, comma 2, relativamente all'art. 4, punto 4

art. 14

(Vigilanza e sanzioni)

Comma 2

(Inosservanza alle norme del presente Regolamento)

salvo non siano altrimenti perseguibili con altre norme vigenti in materia

- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 1), 3), 4), 5), 9), 10), 11), 12), 14)

da €51,00 a €154,00

- violazioni della regolamentazione d'uso delle aree a giardini pubblici, di cui all'art. 4, comma 1, numeri 7), 8), 13)

da €103,00 a €258,00

- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d)

da €154,00 a €774,00

- mancanza dell'autorizzazione per le attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere e), f), g), h), i), l)

da €103,00 a €516,00

- mancata autorizzazione all'alterazione di aree a giardini pubblici di cui all'art.

da €413,00 a €826,00

	- insufficienza delle misure adottate per la salvaguardia della vegetazione e del suolo di cui all'art. 5	da €258,00 a €1.032,00
	- mancata notifica di scavi in prossimità di alberi (ad albero) di cui all'art. 8	da €103,00 a €774,00
	- obbligatorietà degli interventi fitosanitari (ad albero) di cui all'art. 12	da €51,00 a €258,00
5)	Decreto 14 dicembre 1998 n. 117, ratificato con Decreto 17/2/99 n. 21	(Disciplina dei registri di cantina)
	art. 9 (omessa tenuta dei registri prescritti)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
	art. 9 (registrazione in maniera difforme da quanto stabilito nel Decreto)	sanzione da €51,00 a €619,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
6)	Decreto 14 dicembre 1998 n.118, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n. 22	(Definizione dei prodotti vitivinicoli)
	art. 6 (definizioni difforme dal Decreto – violazioni alle disposizioni del decreto – immissione al consumo di prodotti con caratteristiche diverse da quelle stabilite)	sanzione da €51,00 a €619,00 salve maggiori pene previste da altre leggi
7)	Decreto 14 dicembre 1998 n.119, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.23	(Pratiche e trattamenti enologici)
	art. 13 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
8)	Decreto 14 dicembre 1998 n.120, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.24	(Vino spumante)
	art. 9 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €516,00 a €3.098,00, salve maggiori pene previste da altre leggi
9)	Decreto 14 dicembre 1998 n.121, ratificato con Decreto 17 febbraio 1999 n.25	(Designazione e presentazione dei vini)
	art. 22 (violazione delle disposizioni del decreto)	sanzione da €103,00 a €1.032,00, salve maggiori pene previste da altre leggi.
10)	Decreto 19 aprile 2000 n. 40	(Protezione della nidificazione degli uccelli rapaci nelle aree rupestri)
	art. 4 (inosservanza dei divieti di cui all'art.2)	sanzione da €516,00 a €1.549,00

11)	Legge 20 luglio 2005, n. 116	(Commercio internazionale di specimen di flora selvatica)
(cfr. per gli specimen vegetali l'Allegato F, n. 50)	<p style="text-align: center;">art. 17 (Specimen animali iscritti nell'Appendice I alla CITES)</p> <p style="text-align: center;">comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)</p>	sanzione da €750,00 a €4.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 4 (ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)</p>	sanzione da €2.500,00 a € 7.500,00
	<p style="text-align: center;">art. 18 (Specimen animali iscritti nelle Appendici II e III alla CITES)</p> <p style="text-align: center;">comma 3 (Importazione o esportazione di oggetti per uso personale o domestico senza la prescritta documentazione)</p>	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	<p style="text-align: center;">comma 4 (Ostacolo all'azione dell'organo di gestione, alterazione o cancellazione del marchio, utilizzo di permesso o certificato per specimen diverso)</p>	sanzione da €1.250,00 a € 3.750,00
12)	Legge 12 aprile 2007 n. 52	(Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l'attuazione del piano faunistico venatorio)
(Cfr. Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22)	art. 10	<p>salve le altre leggi penali, le norme penali del Decreto 5 luglio 1972 n. 18 (Testo Unico delle disposizioni legislative sulla caccia) e le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" costituenti reato del comma 7</p>
	<p style="text-align: center;">comma 1 (attività venatoria od altra azione volontaria e consapevole in violazione alle norme di gestione e tutela della fauna selvatica)</p>	sanzione da €50,00 a €1.500,00
	<p style="text-align: center;">comma 2 (sanzioni accessorie alle violazione norme sulla caccia)</p>	sanzioni accessorie: sequestro della selvaggina e dei mezzi di caccia vietati
	<p style="text-align: center;">comma 3 («azioni gravi»)</p>	sanzione raddoppiata nei minimi e nei massimi

13)

Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98

(Norme per l'esercizio della caccia in attuazione del Piano faunistico venatorio)

L'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice o da altre leggi penali

art. 13  
(violazioni in materia di caccia)

salve le "azioni dolose che arrecano grave danno al patrimonio faunistico sammarinese" sanzionate penalmente dalla lett. g) comma 2

comma 1  
(Ogni inosservanza di leggi, decreti prescrizioni, ordini legittimi)

sanzione da €51,00 a €258,00

comma 2  
(inosservanze gravi)

sanzione: raddoppiata nel minimo e nel massimo, con contestuale sospensione della licenza da 10 giorni a un anno

(Art. 13, 14 e 15 abrogati dal Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117 in questo Allegato G, n. 22)

a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l'incolumità delle persone o delle cose;

b) quando l'infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all'ambiente naturale

c) quando l'infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l'abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina

d) quando l'infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all'esercizio della caccia

e) quando il contravventore sia recidivo: è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell'infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;

f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino

	<p>art. 14 (sanzioni accessorie per le violazioni delle norme sulla caccia)</p>	<p>a) sequestro immediato della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta, nonché dei mezzi di caccia vietati da parte degli agenti che procedono all'accertamento e alla contestazione dell'infrazione</p> <p>b) ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza</p> <p>l'oblazione volontaria non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia</p> <p>(Provvedimenti in materia di prevenzione e controllo dell'infestazione da Aedes Albopictus "zanzara tigre" nel territorio della Repubblica di San Marino)</p> <p>sanzione da €25,00 ad €500,00 secondo la gravità e l'eventuale recidiva.</p> <p>obbligo di controllo successivo all'accertata infrazione da parte degli Organi preposti per verificare l'avvenuta bonifica del sito e l'ottemperanza alle prescrizioni</p> <p>(competenza per l'irrogazione anche alle Autorità di polizia; cfr. Allegato B, n. 12)</p>
	<p>art. 15 comma 1 (effetti dell'oblazione volontaria)</p>	
14)	<p>Decreto – Legge 18 settembre 2007 n. 104 così come integrato dal Decreto Legge 19 maggio 2008 n. 79.</p>	
	<p>art.3 (inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza, anche in caso di assenza d'infestazione di zanzara tigre)</p>	
15)	<p>Decreto Delegato 5 agosto 2011 n.129</p>	<p>Calendario Venatorio 2011-2012</p>
16)	<p>Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 168</p>	<p>(Caccia al cinghiale)</p>
	<p>art. 18 comma 1 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13)</p>	<p>sanzione: rinvio alla sanzione pecuniaria di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Delegato 10 agosto 2007 n. 98)</p>



<p>17)</p> <p>(Abrogato dal Decreto Delegato 22 maggio 2012 n. 56, in questo Allegato G, n. 19)</p>	<p>comma 2 (mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17)</p> <p>Decreto Delegato 12 maggio 2011 n. 80</p> <p>Art. 8 (Sanzioni)</p> <p>Comma 5 (Violazioni delle disposizioni del presente decreto in relazione a specimen animali iscritti nell'Appendice I alla CITES)</p> <p>a) omissione della registrazione di cui all'articolo 2;</p> <p>b) tenuta non aggiornata della modulistica di cui all'articolo 5, comma 1;</p> <p>c) mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione alla vendita o cessione di animali allevati e/o detenuti;</p> <p>d) omissione di denuncia di nascita di animale alla UO Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare nel termine di cui all'articolo 5, comma 3</p> <p>Comma 6. (Sanzione per le violazioni del comma 5, commesse in relazione a specimen animali iscritti nell'Appendice II alla CITES)</p>	<p>sanzione da €600,00 a €1500,00 (con facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata) e sospensione della licenza di caccia da 2 a 3 mesi.</p> <p>(Regolamentazione sulla detenzione e allevamento di animali vivi appartenenti a specie elencate nelle appendici i e ii della "convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES)" e disposizioni attuative dell'articolo 3 della decisione n.1/2010 "omnibus" del comitato di cooperazione UE - San Marino)</p> <p>sanzione da €200,00 ad € 1.000,00</p> <p>sanzione da €100,00 a €500,00</p>
---	---	--

	Comma 7 (Facoltà di oblazione volontaria).	oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata a mente dei commi 5 e 6
	Art. 10 (Violazione delle norme dell'Unione Europea)	
	Comma 1 (Violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell'ordinamento sammarinese ai sensi dell'articolo 9)	
	a) relative a specimen iscritti nell'Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997,	sanzione: rinvio all'articolo 17 della Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n. 11)
	b) relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997	sanzione: rinvio all'articolo 18 della Legge n. 116/2005 (in questo Allegato n. 11)
18)	Legge 22 luglio 2011, n. 108	(Norme per il commercio, la vendita e l'utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari)
(Cfr Decreto Delegato 29 giugno 2012, n. 69, in Allegato F, n. 74)		
	Art 16 (Sanzioni)	
	Comma 1 (Competenza dell'UGRAA sulla base dell'attività di vigilanza di cui al superiore articolo 11)	I'UGRAA applica le sanzioni previste nei commi seguenti, salvo che il fatto non costituisca reato e fatte salve le competenze previste dalle vigenti norme in materia di sanzioni amministrative
	Comma 2. (Sanzioni per inosservanza delle norme contenute negli articoli 1-4-5-6-7-8-9)	
	a) in caso di vendita di prodotti non autorizzati dalle competenti autorità nazionali di cui all'articolo 1;	sanzione: da €1.000,00 a € 3.000,00
	b) in caso di vendita di prodotti in imballaggi non conformi di cui all'articolo 4;	sanzione da €200,00 a €500,00
	c) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 4;	sanzione da €200,00 a €500,00

	d) in caso di vendita di prodotti in attività prive di autorizzazioni o in locali facenti parte dell'attività non corrispondenti a quelli autorizzati di cui all'articolo 6;	sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00
	e) in caso di vendita di prodotti da parte di personale non munito dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5;	sanzione da €300,00 a €1.000,00
	f) in caso di scorretta tenuta dei registri di carico scarico di cui all'articolo 7;	sanzione da €200,00 a €500,00
	g) in caso di vendita di prodotti a persone prive dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;	sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00
	h) in caso di conservazione non corretta dei prodotti di cui all'articolo 9;	sanzione da €300,00 a €1.000,00
	i) in caso di scorretta tenuta registro trattamenti di campagna e trattamenti derrate alimentari di cui all'articolo 9;	sanzione da €200,00 a €500,00
	l) in caso di utilizzo di gas senza autorizzazione di cui all'articolo 8 comma 2;	sanzione da €4.000,00 a € 8.000,00
	m) in caso di vendita di prodotti in locali che hanno perso i requisiti richiesti di cui all'articolo 6.	sanzione da €300,00 a €1.000,00
	Comma 3 (Facoltà di oblazione volontaria)	oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione erogata  in caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate tanto nel minimo quanto nel massimo  non è consentita l'oblazione volontaria
	Comma 4 (Recidiva)	il Comitato di Assistenza Tecnica (CAT) può procedere alla sospensione dell'abilitazione alla vendita, di cui all'articolo 5, per un periodo da tre a novanta giorni  (Disposizioni attuative dell'articolo 3 della decisione n.1/2010 "omnibus" del comitato di cooperazione UE - San Marino)
19)	Decreto Delegato 22 maggio 2012 n. 56  Art. 3 (Violazione delle norme dell'Unione Europea)	

	<p>Comma 1</p> <p>Violazioni delle disposizioni contenute nella normativa europea recepita nell'ordinamento sammarinese ai sensi dell'articolo 1</p>	
	<p>a) se relative a specimen iscritti nell'Allegato A al Regolamento (CE) n. 338/1997</p>	<p>sanzioni: rinvio all'articolo 17 della Legge n.116/2005 (in questo Allegato G, n. 11)</p>
	<p>b) se relative a specimen iscritti negli Allegati B e C al Regolamento (CE) n. 338/1997</p>	<p>sanzioni: rinvio all'articolo 18 della Legge n.116/2005 (in questo Allegato G, n. 11)</p>
20)	<p>Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 94</p>	<p>(Recepimento delle norme dell'unione europea in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici)</p>
(competenza per le norme di produzione agricola, ai sensi art. 2, comma 1, lettera b)	<p>Art. 3 (Sanzioni)</p>	
	<p>Comma 1</p> <p>Violazioni alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 nonché alle norme di cui al Regolamento di attuazione</p>	<p>sanzione da €500,00 a €5.000,00</p> <p>facoltà di oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione irrogata</p> <p>sanzione accessoria: divieto all'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da uno a cinque anni</p> <p>Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali</p> <p>sanzione da €2.000,00 ad € 15.000,00</p>
	<p>Comma 3</p> <p>Infrazioni particolarmente gravi o con effetti prolungati - Ordinanza di divieto dell'autorità di controllo</p>	
	<p>Comma 4</p> <p>Inottemperanza all'ordinanza dell'autorità di controllo</p>	
	<p>Comma 5</p> <p>Applicabilità delle sanzioni nel settore delle produzioni agricole e zootecniche</p>	<p>Rinvio alle sanzioni previste dagli articoli 6 e 10 della Legge 13 marzo 1991 n. 39 (in questo Allegato G, n. 3)</p>
21)	<p>Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 116</p> <p>Art. 18</p>	<p>(Caccia al cinghiale 2012-2013)</p>

	<p>Comma 1</p> <p>Mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 1, 2, 8, 11, 12 e 13</p>	<p>sanzione da €50,00 a €600,00</p> <p>facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata</p>
	<p>Comma 2</p> <p>Mancata osservanza delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15 e 17</p>	<p>sanzione da €600,00 a €1500,00</p> <p>facoltà di oblazione volontaria mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata.</p>
	<p>Comma 3</p> <p>Sanzione accessoria per la mancata osservanza delle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo</p>	<p>sanzione accessoria: ritiro del tesserino da 15 giorni a sei mesi in periodo di caccia aperta</p>
22)	Decreto Delegato 6 agosto 2012 n. 117	<p>(Aggiornamento del sistema sanzionatorio in materia venatoria)</p> <p>L'applicazione delle sanzioni amministrative non esclude l'applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal codice penale o da altre leggi (art. 8, comma 3)</p>
	<p>Art. 1</p> <p>Comma 1</p> <p>lettera a)</p> <p>mancato pagamento delle tasse e delle quote per lo svolgimento delle attività venatorie di cui agli articoli 4 e 56 del Decreto 18/1972; infrazione all'articolo 2 della legge 18 luglio 1979 n. 42; infrazione agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 1 marzo 1983 n. 26 e all'articolo 6 del Decreto Delegato 98/2007</p>	<p>sanzione da €100,00 a €200,00</p>
	<p>lettera b)</p> <p>mancata presentazione della licenza di caccia e del tesserino durante l'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 17 del Decreto 18/1972</p>	

lettera c)  
mancata segnalazione delle giornate di  
caccia e delle specie abbattute sul  
tesserino come previsto dal calendario  
venatorio

sanzione da €100,00 a €200,00

lettera d)  
mancato rispetto delle norme relative  
alla raccolta dei bossoli, delle cartucce,  
dei contenitori delle munizioni e dei  
rifiuti di cui all'articolo 1 del Decreto  
Delegato 98/2007

Art. 2  
Comma 1

lettera a)  
addestramento dei cani nelle aree e nei  
periodi non consentiti di cui all'articolo  
50 del decreto 18/1972 e agli articoli 4  
e 11 del decreto 98/2007;

lettera b)  
mancata custodia dei cani e loro utilizzo  
durante l'esercizio venatorio nelle aree  
e nei periodi non consentiti di cui agli  
articoli 49 e 50 del decreto 18/1972 e  
agli articoli 4 e 11 del decreto 98/2007

sanzione da €200,00 a €400,00

lettera c)  
caccia con l'ausilio del cane nelle zone  
e nelle modalità vietate di cui al  
secondo comma dell'articolo 2 del  
decreto delegato 98/2007

lettera d)  
accesso ai territori di caccia in  
atteggiamento di caccia, in orari diversi  
da quelli previsti dal calendario  
venatorio

Art. 3  
Comma 1

lettera a)  
mancato rispetto delle prescrizioni  
relative agli appostamenti di caccia di  
cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 del  
decreto 18/1972 e all'articolo 1 del  
decreto 98/2007

lettera b)  
caccia nelle appartenenze delle  
abitazioni e nei luoghi privati chiusi e  
nei fondi chiusi di cui all'articolo 30  
del decreto 18/1972 e all'articolo 3 del  
decreto 98/2007

lettera c)  
caccia nei terreni in attualità di  
coltivazione di cui all'articolo 31 del  
decreto 18/1972 e all'articolo 1 del  
decreto 98/2007

lettera d)  
presa e detenzione di uova, nidi e  
piccoli nati di fauna selvatica di cui  
all'articolo 34 del decreto 18/1972

sanzione da €400,00 a €600,00

lettera e)  
caccia su terreni coperti di neve di cui  
all'articolo 36 del decreto 18/1972

lettera f)  
detenzione di selvaggina speciale di cui  
all'articolo 39 del decreto 18/1972

lettera g)  
abbattimento di specie cacciabili nei  
periodi non consentiti dal calendario  
venatorio o nei periodi non consentiti ai  
sensi dell'articolo 12 del decreto  
98/2007 per ogni esemplare abbattuto

lettera h)  
abbattimento di specie non cacciabili  
per esemplare di cui al calendario  
venatorio e all'articolo 37 del decreto  
18/1972 esclusi i rapaci diurni e notturni  
ed i mammiferi di cui alle lettere k) e l)  
dell'articolo 4 del presente decreto.

lettera i)  
mancato rispetto delle prescrizioni  
relative alla caccia a rastrello di cui  
all'articolo 33, comma 1 lettera c) del  
decreto 18/1972

lettera j)  
mancato rispetto delle prescrizioni  
relative alla vendita o al commercio di  
uccelli morti di cui all'articolo 33  
comma 3 e all'articolo 40 del decreto  
18/1972 e alla legge 20 luglio 2005 n.  
116

lettera k)  
mancato rispetto delle prescrizioni  
relative all'allevamento della  
selvaggina e all'immissione nel  
territorio senza autorizzazione di cui  
all'articolo 39 del decreto 18/1972

lettera l)  
mancato rispetto delle norme relative al  
numero massimo di cartucce contenute  
nel fucile di cui all'articolo 7 del  
decreto 98/2007 e all'articolo 3 del  
decreto 42/1979

lettera m)  
mancato rispetto delle norme relative  
all'uso di richiami vivi non inanellati  
durante l'esercizio dell'attività  
venatoria di cui agli articoli 8 e 9 del  
decreto 98/2007

sanzione da €400,00 a €600,00

lettera n)  
mancato rispetto delle norme relative  
all'uso di richiami elettromagnetici,  
multimediali e altre attrezzature simili  
non consentite di cui all'articolo 21 del  
decreto 18/1972 e all'articolo 8 del  
decreto 98/2007

lettera o)  
mancato rispetto delle norme relative al  
numero massimo di capi abbattuti di  
selvaggina migratoria come stabilito dal  
Calendario Venatorio



<p>lettera a)  esercizio dell'attività venatoria senza  licenza di caccia di cui all'articolo 4 del  decreto 18/1972 e all'articolo 251 del  codice penale</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €  3.000,00;</p>
<p>lettera b)  esercizio dell'attività venatoria in  periodo di caccia chiusa come indicato  nel calendario venatorio</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €  2.500,00;</p>
<p>lettera c)  uso di mezzi di caccia illegali di cui all'  articolo 21 del decreto 18/1972 e  all'articolo 3 della legge 18 luglio 1979  n. 42</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €  2.500,00</p>
<p>lettera d)  svolgimento dell'attività venatoria nei  luoghi di uso pubblico e sportivo di cui  all'articolo 29 del decreto 18/1972</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €  3.000,00;</p>
<p>lettera e)  sparo di armi in direzione delle  abitazioni e di altri immobili, che  prevedono le distanze di sicurezza di  cui all'articolo 32 comma 1, 2 e 3 del  decreto n. 18/1972</p>	<p>sanzione da €700,00 a €2.500,00</p>
<p>lettera f)  caccia notturna di cui all'articolo 35 del  decreto 18/1972</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €  3.000,00;</p>
<p>lettera g)  porto di armi in atteggiamento di caccia  in periodo di caccia chiusa di cui  all'articolo 38 del decreto 18/972</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €  3.000,00;</p>
<p>lettera h)  mancato rispetto delle norme relative al  divieto di caccia nelle aree e zone  stabilite dalle norme sulla caccia e dal  calendario venatorio di cui all'articolo  2 del Decreto 98/2007 e al Calendario  Venatorio</p>	<p>sanzione da €600,00 a €1.000,00</p>
<p>lettera i)  svolgimento dell'attività venatoria con  sparo dai veicoli a trazione animale o  meccanica sia fermi che in movimento  di cui all'articolo 33/d del decreto  18/1972</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €  2.500,00</p>
<p>lettera j)  svolgimento dell'attività venatoria con  l'uso di richiami vivi accecati o mutilati  o legati per le ali, di cui all'articolo 33  del decreto 18/1972 esclusa  l'imbragatura</p>	<p>sanzione da €1.500,00 a €  3.000,00</p>

<p>lettera k)  abbattimento di rapaci diurni o notturni  per esemplare di cui all'articolo 37 del  decreto 18/1972</p>	<p>sanzione da €2000,00 a €  3.000,00</p>
<p>lettera l)  abbattimento di lupo o gatto selvatico  per esemplare di cui all'articolo 37 del  decreto 18/1972</p>	<p>sanzione da €2000,00 a €  3.000,00</p>
<p>lettera m)  mancata sottoscrizione, rinnovo o non  conformità della polizza assicurativa  verso terzi di cui all'articolo 17 del  decreto 18/1972</p>	<p>sanzione da €600,00 a €1000,00;</p>
<p>lettera n)  condotta illecita per mancanza di  cautele in materia di trasporto e utilizzo  di armi, con cagione e lesione personale  di cui agli articoli 32 comma 4 e 5 e 38  del decreto 18/1972 e all'articolo 155  del Codice Penale</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €  3.000,00</p>
<p>lettera o)  mancato rispetto delle norme relative al  numero massimo di capi abbattuti di  selvaggina stanziale come stabilito dal  Calendario Venatorio;</p>	<p>sanzione da €600 a €800,00</p>
<p>Art. 5  Sanzioni accessorie</p>	
<p>Comma 1  Violazioni di cui all'articolo 3 lettere a),  f), j), k), m)</p>	<p>sanzioni accessorie:  ritiro del tesserino fino a quindici  giorni   sequestro della selvaggina, delle  armi e dei mezzi di caccia vietati   sanzioni accessorie:</p>
<p>Comma 2  Violazioni di cui all'articolo 3 lettere b),  c), d), e) g), h), i), l), n), o),</p>	<p>ritiro del tesserino da quindici  giorni a tre mesi   sequestro della selvaggina, delle  armi e dei mezzi di caccia vietati   sanzioni accessorie:</p>
<p>Comma 3  Violazioni di cui all'articolo 4 lettere e),  h), i), m), o)</p>	<p>ritiro del tesserino da tre mesi a  sei mesi   sequestro della selvaggina, delle  armi e dei mezzi di caccia vietati</p>

Comma 4  
Violazioni di cui all'articolo 4 lettere a),  
b), c), d), f), g), j), k), l), n)

sanzioni accessorie:  
sospensione della licenza e ritiro  
del tesserino da sei mesi a due  
anni

sequestro della selvaggina, delle  
armi e dei mezzi di caccia vietati

Comma 5  
Periodo di applicazione delle sanzioni  
accessorie

La sospensione della licenza ed il  
ritiro del tesserino di cui ai  
superiori commi si applicano con  
riferimento al periodo di caccia  
aperta

#### Art. 6

##### Comma 1

Inosservanza degli ordini legittimi  
emessi in materia di caccia quando non  
sia stato possibile, per fatto del  
contravventore, eseguire gli atti di  
accertamento e contestazione, di ritiro  
del tesserino e di sequestro della  
selvaggina, delle armi e dei mezzi di  
caccia vietati

sanzione da €600,00 a €800,00

#### Art. 7

(Misura delle sanzioni - Esclusione  
dell'oblazione volontaria)

##### lettera a)

quando il contravventore sia un  
operatore abilitato alla vigilanza di cui  
all'articolo 9 della legge 12 aprile 2007  
n. 52 e agli articoli 44 e 45 del decreto  
18/1972

##### lettera b)

quando il contravventore sia un  
cacciatore che nei tre anni precedenti  
abbia commesso la medesima  
violazione o due violazioni diverse per  
le quali sia stata comminata una  
sanzione pecuniaria amministrativa di  
cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4

lettera c) quando il contravventore, con  
la sua condotta illecita per mancanza di  
cautele in materia di armi, abbia  
cagionato lesione personale o abbia  
messo in pericolo l'incolumità delle  
persone o provocato danno grave alle  
cose

##### lettera d)

quando l'infrazione abbia comportato  
effettivo danno alle colture, alle  
strutture agricole o all'ambiente  
naturale;

in questi casi si applica la sanzioni  
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del  
presente decreto delegato nella  
misura massima

è esclusa la possibilità di  
oblazione volontaria di cui al  
successivo articolo 8

sanzione accessoria:  
ritiro del tesserino per un periodo  
doppio rispetto alla misura  
comminata ai commi 1, 2, 3 e 4  
dell'articolo 5

Art. 8  
(Facoltà ed effetti della oblazione  
volontaria)

Comma 1

Per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7 del presente decreto, è ammessa la facoltà di oblazione volontaria ai sensi dall'articolo 33 dalla legge 28 giugno 1989 n. 68

Comma 2

L'oblazione volontaria di cui al precedente comma 1 riguarda solo le sanzioni pecuniarie amministrative e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia

## Allegato H

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale dell'Istituto Sicurezza Sociale, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge, così come modificata dall'art. 94, Legge 22 dicembre 2010 n. 194 (Bilanci di previsione dello stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2011 e bilanci pluriennali 2011/2013).

1)	Legge 7 febbraio 1939 n. 2  art. 70  - in relazione all'art. 6, Legge 11 febbraio 1983, n.15 (Riforma del sistema pensionistico)  (mancato invio denunce - moduli riepilogativi – inesatta compilazione)  - in relazione all'art. 56, comma 4, della Legge 18 dicembre 2003, n.165, aggiunto con l'art.95 Legge 22 dicembre 2010 n.194  (irregolarità nelle modalità di invio in forma elettronica delle denunce paga di cui all'articolo 6 della Legge n.15/1983 e successive modifiche)	(Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali)  sanzione da €66,00 a €335,00, per ciascuna denuncia e foglio riepilogativo  Sono esclusi datori di lavoro domestico che assumono per servizi famigliari personale domestico propriamente detto che assolve l'attività di istitutore, persona di compagnia, bambinaia, portiere, autista stalliere e assistenti a persone permanente inferme. sanzione è previsto da un minimo di €50,00 ad un massimo di € 60,00
2)	Legge 22 dicembre 1955, n. 42  art. 63 così come mod. con l'art. 89, legge 21 dicembre 2009, n. 168  (Rifiuto agli Ispettori del lavoro od ai funzionari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di notizie, documenti di lavoro o di accesso nei locali di lavoro, da parte di datori di lavoro o di lavoratori)	(Riordinamento dell'I.S.S.)  sanzione da €200,00 a €1000,00  (competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, se commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro)
3)	Decreto 26 aprile 1976, n. 15  art.17	(Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari)  sanzione da €66,00 a €540,00
4)	Legge 11 febbraio 1983, n. 15  art. 64 (ipotesi non dolose)	(Riforma sistema pensionistico)  sanzione da €66,00 a €400,00

5)	Legge 18 dicembre 2006 n. 135	Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2007 e bilanci pluriennali 2007/2009
	<p style="text-align: center;">Art. 47 (Mancati e ritardati versamenti dei contributi di Sicurezza Sociale)</p>	<p style="text-align: center;">sanzione pari al 2,5% del pagamento dovuto fino all'ultimo giorno del mese e pari al 5% del pagamento dovuto dal primo giorno del mese successivo fino alla data entro la quale deve essere emesso il ruolo di riscossione</p>
	<p style="text-align: center;">Comma 3 (Mancato versamento dei contributi entro i termini di legge)</p>	<p style="text-align: center;">in aggiunta interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti, dal primo giorno successivo alla scadenza per il versamento fino al giorno di pagamento</p>
		<p style="text-align: center;">gli interessi di mora e le penalità non sono dovuti qualora il loro ammontare sia inferiore a €10,00.</p>
	<p style="text-align: center;">Commi 4 e 5 (Mancato pagamento entro il quadrimestre successivo alla scadenza del termine di legge previsto per il versamento dei contributi)</p>	<p style="text-align: center;">raddoppiata la sanzione prevista al terzo comma in relazione ai contributi non versati</p>
	<p style="text-align: center;">Comma 6 (Mancato versamento dei contributi dovuto a modalità volte ad eludere gli obblighi di legge).</p>	<p style="text-align: center;">sanzione pari ai contributi dovuti e relativi interessi a quella data</p>
	<p style="text-align: center;">Comma 7 (Errori od omissioni in buona fede del debitore determinati da restituzione di somme che non dovevano essere trattenute dai contributi dovuti a titolo di prestazioni economiche erogate ovvero da altre inesattezze amministrative, dalle quali derivino maggiori versamenti)</p>	<p style="text-align: center;">non si applicano le sanzioni previste dai commi precedenti</p>
6)	Legge 5 ottobre 2011 n. 158	(Riforma del sistema previdenziale)
	<p style="text-align: center;">Art. 30 (Sanzioni)</p>	

	<p>Comma 1 (Sanzioni per gli inadempimenti alle disposizioni della presente legge)</p>	<p>sanzione: rinvio all'Allegato "H" del Decreto Delegato sulle violazioni amministrative e, qualora ne ricorrano i presupposti, alle sanzioni di cui all'articolo 47 della Legge n. 135/2006 (in questo Allegato, n. 5)</p>
7)	<p>Decreto - Legge 5 luglio 2012 n. 82</p> <p>Articolo Unico</p> <p>Comma 2 Sanzioni per i soggetti che, entro il 30 settembre 2012, dichiarino o rettificano la titolarità di prestazioni economiche vitalizie maturate all'estero o redditi di altra natura non precedentemente dichiarati</p> <p>Comma 3 Sanzioni per i soggetti che hanno provveduto a dichiarare, anche ai soli fini fiscali entro i termini di legge per l'anno in corso, la titolarità di redditi prodotti all'estero</p> <p>Comma 5 Effetto del pagamento della sanzione di cui al comma 2</p> <p>Comma 6 Omessa dichiarazione di redditi o pensioni percepiti dall'estero fuori dai casi previsti nei commi 2 e 3</p>	<p>(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)</p> <p>sanzione una tantum, pari al 10% dell'importo delle prestazioni erogate dall'ISS, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per la parte che non sarebbe stata corrisposta in presenza dei redditi così dichiarati</p> <p>sanzione: si applica la sanzione del comma precedente</p> <p>esclusione del recupero delle prestazioni precedentemente erogate e non spettanti</p> <p>sanzioni: rinvio alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni</p>

## Allegato I

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore Generale delle Poste, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Decreto 28 gennaio 1986, n. 7 (Normativa per concessioni postali)

---

art. 9 (trasporto di pacchi o colli senza concessione)	sanzione da 10 a 60 volte la tariffa dovuta per pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati
--	--



## Allegato L

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Industria -Artigianato e Commercio, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di Legge.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 65	(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale)
(cfr. Legge 26 luglio 2010, n. 130, in questo Allegato, n 15)	art. 76, 2° comma	sanzione da €516,00 a €2.582,00
	art. 76, 4° comma	sanzione da €2.582,00 a € 7.746,00
	art. 76, commi 6°, 7° 8°	in caso di recidiva, sanzioni aumentate sino a 3 volte nel minimo e nel massimo e comunque non inferiore a € 2.582,00. Non è ammessa l'oblazione e si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa da 3 a 90 giorni
	art. 76, 5° comma	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	- Legge 31 ottobre 1990, n. 125 (Disciplina agenti di commercio, rappresentanti, procacciatori, mediatori, commissionari - Art. 10-)	
	- Decreto 2 febbraio 1996, n. 9 (Vendite di liquidazione, di saldi o di fine stagione, promozionali e straordinarie – art. 23 -)	(Decreto abrogato e sostituito con il Decreto delegato 29 dicembre n. 175/2009)
	- Legge 31 ottobre 1994 n. 89 (Regolamentazione e controllo dei prezzi dei generi di consumo e delle tariffe dei servizi avente interesse pubblico o turistico - art. 11-)	
	- Legge 29 aprile 1997, n. 45 (Commercio di artigiani e pirotecnici – art. 7)	(Legge abrogata con l'art. 69 Legge 10 agosto 2012, n. 122, in questo Allegato L, n. 19)
2)	Legge 29 novembre 1995, n. 131	(Legge a sostegno dell'artigianato artistico o tradizionale e istitutiva del marchio di origine e tipicità)
	art. 11 (Uso improprio o non autorizzato del marchio)	sanzione di €2.582,00 (salve le ipotesi di sanzioni penali per contraffazione e frode in commercio)

<p>3)</p> <p>(Legge e decreto abrogati dall'art. 44 Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)</p>	<p>Legge 28 aprile 1999, n. 53 e Decreto 1° febbraio 2002, n. 9</p>	<p>(Disciplina per il rilascio di licenze industriali e artigianali per l'esercizio sia in forma individuale che associata di attività di impresa)</p>
	<p>art. 24 commi 9, 10, 11, 13, 14</p>	
<p>4)</p>	<p>Legge 18 dicembre 2003, n. 165</p>	<p>(Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti pubblici per l'esercizio finanziario 2004 e bilanci pluriennali 2004/2006)</p> <p>(abrogato con l'art. 44, Legge 23 luglio 2010, n. 129, riportata in questo Allegato, n. 14)</p>
	<p>art. 59 V e VI comma (Semplificazione procedure rilascio licenza)</p>	
<p>5)</p>	<p>Legge 27 ottobre 2004, n.146</p>	<p>(Istituzione del Registro dei revisori contabili e delle società di revisione)</p> <p>sanzione nei confronti della società: sospensione di 6 mesi</p> <p>sanzione nei confronti del legale rappresentante: €2.000,00</p>
	<p>art. 8, 2° comma (Sostituzione degli amministratori e dei rappresentanti legali – Obblighi di comunicazione)</p>	
<p>6)</p>	<p>Decreto 15 marzo 2006, n. 68</p>	<p>(Regolamentazione vendita generi di monopolio. Rilascio di licenza per commercio al dettaglio dei generi di privativa)</p> <p>sanzioni: rinvio generale alla Legge 25 luglio 2000 n. 65 e successive modifiche</p>
	<p>art. 8, comma 2 (controlli e sanzioni)</p>	
<p>7)</p>	<p>Decreto Delegato 20 settembre 2006, n. 98</p>	<p>(Regolamentazione ai fini della vendita al dettaglio di armi, lame ornamentali, imitazioni di armi, armi non offensive)</p> <p>sanzioni: rinvio alle “sanzioni previste dalla normativa sul commercio”</p>
	<p>art. 16, comma 1</p>	
<p>8)</p>	<p>Decreto Delegato 1 febbraio 2007, n. 20</p>	<p>(Disposizioni sul noleggio di veicoli)</p> <p>sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00</p>
	<p>art. 6, comma 1° (inosservanza di obblighi del noleggiante)</p>	

	art. 6, comma 2° (recidiva)	<p>sanzione accessoria: sospensione della licenza da 15 giorni a 6 mesi</p> <p>revoca della licenza, da parte del Congresso di Stato</p> <p>(Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche)</p>
9)	<p>Legge 18 giugno 2008 n. 95</p> <p>art. 8, comma 4° (ostacoli alle funzioni dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche esercitate in forme di impresa)</p>	<p>sanzione: da € 1.000,00 a € 10.000,00</p>
10)	<p>Decreto Delegato 30 settembre 2008 n. 128 (Decreto ratificato col Decreto delegato 28 novembre 2008, n. 145, riportato sub 13 bis, in All. B)</p> <p>art. 3, comma 1° (Inosservanza delle disposizioni di cui al Decreto)</p>	<p>(Divieto di pubblicità e modalità di esposizione dei prodotti di tabacco)</p> <p>sanzione da € 516,00 a € 2.582,00</p>
	<p>art. 3 commi 2° e 3°</p>	<p>in caso di recidiva la sanzione va aumentata fino tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo. Non è ammessa l'oblazione.</p>
	<p>art. 3 comma 4°</p>	<p>sanzione accessoria della sospensione dell'attività d'impresa da tre a novanta giorni.</p>
11)	<p>Decreto - Legge 26 aprile 2010, n. 79</p> <p>art. 3</p> <p>comma 2 (Cessioni di beni in violazione procedura con addebito dell'IVA su un imponibile di cessioni di importo superiore a € 10.000,00)</p> <p>comma 3 (Mancata oblazione della sanzione pecuniaria entro 30 giorni da parte dell'operatore)</p>	<p>(Disciplina per lo svolgimento di alcuni scambi commerciali con l'Italia)</p> <p>Sospensione immediata licenza d'esercizio (oltre alla sanzione applicata dall'Ufficio Tributario)</p>
	<p>imponibile inferiore ad €10.000,00:</p>	<p>sospensione licenza d'esercizio</p>
	<p>imponibile superiore ad €10.000,00:</p>	<p>revoca licenza d'esercizio</p>
	<p>Comma 4 (Cessioni di beni in violazione su</p>	<p>revoca della patente d'esercizio (oltre alla sanzione applicata</p>

	<p>imponibile di cessioni di importo superiore a €100.000,00 ovvero violazioni ripetute e reiterate)</p>	<p>dall'Ufficio Tributario).</p> <p>Agli effetti del presente decreto si considerano violazioni ripetute e reiterate le violazioni intervenute 3 volte nel periodo di validità del presente decreto</p>
12)	<p>Legge 7 giugno 2010, n. 98</p> <p>art. 5 (Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 sulle Società e successive modifiche)</p>	<p>(Disposizioni per la conoscibilità degli assetti proprietari effettivi delle società di diritto sammarinese)</p> <p>sanzione di €5.000,00 per ogni singola violazione</p>
13)	<p>Regolamento 8 giugno 2010, n. 3</p> <p>art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del presente Regolamento)</p> <p>comma 2 (violazioni non aggravate)</p> <p>comma 3 (Perdita requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione o di agibilità o recidiva in violazioni sanzionate in via amministrativa)</p> <p>comma 4 (Casi di revoca)</p> <p>a) venga meno uno dei requisiti soggettivi previsti per il titolare o il gestore;</p> <p>b) il titolare o il gestore, alla scadenza del periodo di sospensione, non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte;</p> <p>c) venga meno il requisito urbanistico;</p> <p>d) si verifichi ulteriore recidiva dopo la sospensione della licenza</p>	<p>(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n. 22/2006 "Legge quadro sul turismo")</p> <p>(per violazioni semplici competenza Ufficio di Stato per il Turismo in Allegato N, n. 2 )</p> <p>Sanzione accessoria della sospensione della licenza per un periodo da uno a sei mesi.</p> <p>Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulti aver commesso almeno per due volte, la medesima violazione amministrativa</p> <p>Revoca della licenza disposta, facoltativamente, dal Congresso di Stato</p>

14)	Legge 23 luglio 2010, n. 129	(Disciplina delle licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali)
	art. 12 comma 2 (Obbligo di adozione ed aggiornamento di idonea segnaletica per le sedi delle attività economiche)	sanzione amministrativa di € 200,00.
	art. 25 (Sanzioni in caso di esercizio abusivo di attività economiche)	
	comma 1. (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio senza licenza)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza
	comma 2 (Attività di industria, servizio, artigianato o commercio al di fuori del proprio oggetto di licenza)	sanzione pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta fuori dal proprio oggetto di licenza
	comma 3 (Svolgimento di attività di industria, servizio, artigianato o commercio con licenza sospesa)	sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o dei servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza
	comma 4 (Misure cautelari in caso di esercizio abusivo di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale)	in tutti i casi: - ordine di cessazione dell'attività - provvedimenti cautelari del caso, compreso il sequestro anche a scopo probatorio di merci e documenti, ovvero il sequestro ai fini di confisca;
	comma 5 (Confisca e sanzione pecuniaria straordinaria in caso di attività industriale, di servizio, artigianale o commerciale svolta senza licenza)	provvedimenti immediatamente esecutivo nonostante gravame. Sempre disposta la confisca della merce di proprietà del colpevole. Se la merce non é di proprietà dell'agente ovvero l'infrazione riguarda servizi, come pure quando l'attività industriale, artigianale o commerciale, è svolta in relazione a beni diversi da quelli contemplati dalla licenza, in luogo della confisca si applica una sanzione pecuniaria straordinaria pari al valore corrente dei beni o dei servizi oggetto di attività illecita. Si considerano di proprietà del colpevole i beni appartenenti alla persona giuridica quando si procede a carico dei suoi

rappresentanti legali,  
amministratori o dirigenti per fatti  
commessi nell'esercizio  
dell'attività d'impresa.

art. 26  
(Sospensioni, revoche ed altre violazioni)

comma 1  
(casi di sospensione d'ufficio della  
licenza)

a) decorrenza dei termini per il  
pagamento della tassa annuale di licenza

Dopo 90 giorni dal termine e fino  
a 180, se corrisposte le  
maggiorazioni:  
sospensione licenza

Dopo 180 giorni dal termine per il  
regolare pagamento:  
revoca licenza

b) scadenza, recesso o disdetta del  
contratto di locazione, di leasing o di  
comodato relativo alla sede principale  
dell'Operatore Economico

Fino a 12 mesi dalla scadenza:  
sospensione licenza (e  
riattivazione alla stipula di nuovo  
contratto);

Oltre i 12 mesi da recesso o  
disdetta del precedente contratto:  
revoca della licenza

c) ingiustificata chiusura della sede  
legale dell'Operatore Economico e/o dei  
locali destinati all'esercizio dell'attività  
economica, per un periodo superiore a 90  
giorni

sanzione: sospensione licenza

d) nel caso si riscontri che la sede sia  
stata privata degli strumenti necessari per  
il normale svolgimento dell'attività  
economica

sanzione: sospensione licenza

e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, ai sensi dell'articolo 10 comma 5, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico

sanzione: sospensione licenza

f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.

sanzione: sospensione licenza

g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario, versi nella condizione di cui alla lettera

d), comma 1, dell'articolo 7 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo

sanzione: sospensione licenza

revoca della licenza in caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto c) comma 1, dell'articolo 7

(lettera g aggiunta con art. 9 Decreto Legge 5 novembre 2010 n. 179)

comma 3

(Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica )

da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza

comma 4

(Altre inosservanze e violazioni alla legge ed alle normative in materia di industria, servizi, artigianato e commercio e alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)

sanzione amministrativa da € 500,00 a €5.000,00 tenuto conto della gravità dell'infrazione

art. 27

(Recidiva, esecuzione e sanzioni accessorie)

sanzione amministrativa aumentata fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del valore, comunque non inferiore a €5.000,00, dei beni e dei servizi oggetto di violazione amministrativa.

comma 1  
(recidiva alle violazioni amministrative di cui agli articoli precedenti)

Agli effetti della presente legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa. In tal caso non è ammessa l'oblazione volontaria di

comma 2

(definizione di recidiva e divieto di oblazione)

cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n. 68.

comma 3  
(sanzione accessoria)

Chiunque, nel medesimo termine di cui al comma 1, commette una ulteriore violazione amministrativa, sarà soggetto anche alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da 3 a 90 giorni.

comma 4  
(garanzia del pagamento delle sanzioni irrogate per inosservanza della legge)

il Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio può ordinare il sequestro dei beni mobili presenti a qualsiasi titolo in azienda

comma 5  
(cauzione in luogo del sequestro)

Il titolare della licenza o chiunque vi abbia interesse può offrire una congrua cauzione in luogo del sequestro

comma 6  
(responsabile civile della persona giuridica titolare di licenza)

La persona giuridica titolare di licenza assume la veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e l'adempimento delle altre obbligazioni poste a carico dei suoi rappresentanti legali, amministratori o dirigenti per inosservanza della normativa sull'industria, servizi, artigianato e commercio. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione.

art. 28  
(Effetti sulle merci in arrivo dall'estero per operatori economici con licenza sospesa o revocata)

comma 1  
(merci deperibili in elenco di operatore con licenza sospesa)

Divieto di introduzione e rivendita in territorio dopo 3 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata che comunica il provvedimento di sospensione; fermo l'obbligo di stilare e depositare elenco delle merci presso l'Ufficio Tributario



comma 2  
(merci introdotte a San Marino destinate ad un operatore economico che ha subito la revoca della licenza)

art. 37 comma 5  
(Inosservanza degli obblighi di comunicazione, di deposito e custodia di documenti, dati ed informazioni a carico di Associazioni, Fondazioni ed Enti no profit)

art. 43  
(così come sost. dall'art. 10 del Decreto - Legge 5 novembre 2010, n. 179 di ratifica del Decreto - Legge 24 settembre 2010, n. 162)

(Misure transitorie)

comma 1  
obblighi di dichiarazione dell'effettiva attività svolta ai fini di riqualificazione della licenza)

comma 2  
(termine per l'adempimento degli obblighi per il rilascio di licenza per i titolari di licenze a carattere temporaneo)

comma 3  
(obbligo di trasformazione in licenza commerciale di attività prevalentemente di intermediazione svolte con licenza industriale manifatturiera o di servizio da operatori economici esistenti)

comma 5  
(mancata assunzione di dipendenti nelle sedi secondarie di cui all'art. 13 della legge)

sottoposizione a sequestro

(le procedure da porre in essere a seguito del sequestro verranno disciplinate con decreto delegato ex art. 28, comma 7)

sanzione €2.000,00 per ogni singola violazione

(Cfr. art. 21 Legge 31 ottobre 2013, n. 153, in questo Allegato L, n. 24)

- oltre il 31 maggio 2012:

sanzione di €1.000,00

- ritardo di ulteriori 30 giorni lavorativi dal 31 maggio 2012:

sanzione di €3.000,00

- oltre gli ulteriori 30 giorni: sospensione licenza fino

all'ottemperamento del predetto obbligo

- in ogni caso, oltre il 31 dicembre 2012: revoca d'ufficio della licenza

- dal 31 maggio 2012 divieto di cessione delle quote di società il cui oggetto sociale non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 9 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni

sanzione: divieto di rinnovo licenza temporanea oltre il 31 dicembre 2011

dopo il 31 dicembre 2011: revoca della licenza

dopo il 31 dicembre 2010: chiusura della sede secondaria

15)	<p>comma 6 (mancata registrazione della denominazione e dell'uso di ditte, da parte di titolari di licenze attive alla data di entrata in vigore della legge)</p>	<p>dopo il 31 dicembre 2010: sanzione di €500,00 -in caso di licenza sospesa: obbligo entro 30 giorni dalla riattivazione della licenza</p> <p>(Disciplina del commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale della Repubblica di San Marino)</p>
	<p>Legge 26 luglio 2010, n. 130</p>	
	<p>art. 74 (Sanzioni)</p>	
	<p>comma 1 (attività commerciale senza licenza)</p>	<p>sanzione pari al doppio del valore corrente dei beni o servizi oggetto dell'attività svolta senza licenza</p>
	<p>comma 2 (attività commerciale in relazione a beni e servizi diversi da quelli contemplati dalla licenza)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a € 5.000,00</p>
	<p>comma 4 (svolgimento difforme dell'attività commerciale rispetto alle modalità di esercizio di cui all'art. 4)</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a € 15.000,00.</p>
	<p>comma 5 (altre inosservanze delle disposizioni della legge e delle normative in materia di commercio)- Rinvio ad articoli della legge:</p>	
	<p>art. 61 (Violazione dei termini di deposito in Cancelleria dell'atto di cessione quote da parte del Notaio)</p>	
	<p>art. 63, comma 2 (Omessa comunicazione dell'interruzione di attività da parte del titolare della licenza d'esercizio)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a € 5.000,00</p>
	<p>art. 71 (Pubblicità dei prezzi e modalità di vendita a peso o misura al pubblico, negli esercizi commerciali al dettaglio)</p>	
	<p>art. 72 (Divieto di petulanza)</p>	
	<p>comma 6 (recidiva nelle violazioni amministrative)</p>	<p>aumento della sanzione, comunque non inferiore a € 5.000,00, fino a tre volte nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione in ragione della quantità e del</p>

valore dei beni e dei servizi  
oggetto di violazione  
amministrativa

comma 7.  
(determinazione della recidiva e divieto  
di oblazione)

Agli effetti della presente legge è  
recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa.  
In tal caso non è ammessa  
l'oblazione volontaria di cui  
all'articolo 33 della Legge 28  
giugno 1989 n. 68.

comma 8  
(recidiva reiterata - effetti e sanzione  
accessoria)

sanzione fino al triplo nel minimo  
quanto nel massimo, comunque  
non inferiore a €5.000,00  
sanzione accessoria: sospensione  
dell'attività di impresa per un  
periodo da tre a novanta giorni.

comma 9  
(attività commerciale con licenza  
sospesa)

sanzione pari al doppio del valore  
corrente dei beni o servizi oggetto  
dell'attività svolta con licenza  
sospesa

art. 76  
(Sospensioni e revoche)  
(così come modificato con art. 16  
Decreto Legge 5 novembre 2010 n. 179)

comma 1  
(casi di sospensione d'ufficio della  
licenza)

a) decorrenza dei termini per il  
pagamento della tassa annuale di licenza

Dopo 90 giorni dal termine e fino  
a 180, se corrisposte le  
maggiorazioni:  
sospensione licenza

b) scadenza, recesso o disdetta del  
contratto di locazione, di leasing o di  
comodato relativo alla sede principale  
dell'Operatore Economico

Dopo 180 giorni dal termine per il  
regolare pagamento:  
revoca licenza

Fino a 12 mesi dalla scadenza:  
sospensione licenza (e  
riattivazione alla stipula di nuovo  
contratto);

Oltre i 12 mesi da recesso o  
disdetta del precedente contratto:  
revoca della licenza

	<p>c) ingiustificata chiusura della sede legale dell'Operatore Economico e/o dei locali destinati all'esercizio dell'attività economica, per un periodo superiore a 90 giorni</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>
	<p>d) nel caso si riscontri che la sede sia stata privata degli strumenti necessari per il normale svolgimento dell'attività economica</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>
	<p>e) nel caso in cui la Polizia Civile non riesca a consegnare la licenza, ai sensi dell'articolo 10 comma 5, entro 2 mesi dalla data del suo rilascio, per assenza ingiustificata dell'Operatore Economico</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>
	<p>f) negli altri casi previsti dalla presente legge o da leggi speciali.</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p>
	<p>g) qualora il soggetto titolare di licenza, a seguito di provvedimento giudiziario versi nella condizione di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 24 o abbia riportato una condanna anche non definitiva o sia stato rinviato a giudizio per un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo. La licenza viene revocata nel caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24</p> <p>comma 3</p> <p>(Sospensione o revoca in caso di svolgimento dell'attività in forma tale da menomare il prestigio e gli interessi della Repubblica )</p>	<p>sanzione: sospensione licenza</p> <p>revoca della licenza in caso di sentenza definitiva per tutte le ipotesi previste al punto b) comma 2, dell'articolo 24</p> <p>da parte del Congresso di Stato: sospensione o revoca facoltativa della licenza</p>
16)	<p>Decreto Delegato 24 febbraio 2011, n. 46</p> <p>Art. 72 (Libri sociali e scritture contabili obbligatori)</p> <p>Comma 7 (Sanzioni per la violazione degli obblighi, di cui ai commi 4, 5 e 6, circa la regolare tenuta e la mancata esibizione dei libri sociali da parte di Notai e Commercialisti, in caso di richiesta, verifica o ispezione)</p>	<p>Testo coordinato della legge 23 febbraio 2006 n. 47(Legge sulle società) e successive modifiche</p> <p>sanzione da €2.000,00 a € 25.000,00.</p> <p>sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione</p> <p>recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione,</p>

		risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.
		in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
17)	Decreto Delegato 1 giugno 2011 n. 94	(Disposizioni sul noleggio di veicoli)
	Art. 10 (Sanzioni)	Salvo il fatto costituisca illecito più grave
	Comma 1 (Inosservanza degli obblighi previsti in capo al noleggiante dal presente decreto)	sanzione da € 1.000,00 ad € 5.000,00
	Comma 2 (Effetti e definizione della recidiva)	in ragione della gravità della infrazione: - sospensione della licenza per un periodo da 15 giorni a 6 mesi; - revoca della licenza, disposta dal Congresso di Stato
		è recidivo chi nei cinque anni precedenti l'ultima violazione risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa
18)	Decreto Delegato 14 dicembre 2011 n. 196	(Vendite di liquidazione, di fine stagione, promozionali e straordinarie)
	Art. 16 (Controlli e sanzioni)	
	Comma 2 (Violazione delle disposizioni di cui al presente decreto delegato)	sanzione: rinvio alla sanzione di cui all'articolo 74, comma 5 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15)
		recidiva e recidiva reiterata rinvio ai commi 6, 7 e 8 dell' articolo 74 Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato n. 15)

	<p>Comma 3 (Comunicazione, da parte dell'operatore economico interessato, non rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto delegato)</p>	<p>l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ha facoltà di inibire la vendita richiesta</p>
19)	<p>Legge 10 agosto 2012 n. 122</p> <p>Art. 16 Comma 6</p> <p>Violazioni alle prescrizioni del presente articolo in materia di strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball</p> <p>Art. 56 Comma 3</p> <p>Violazione dei periodi per la vendita al dettaglio di articoli pirotecnici nelle zone del Centro Storico della Capitale</p> <p>Art. 58 Comma 2</p> <p>Violazioni del divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici privi della marcatura CE del tipo</p>	<p>(Testo unico in materia di armi ed esplosivi)</p> <p>sanzione da €2.000,00 ad € 10.000,00</p> <p>sanzione da €100,00 ad € 5.000,00</p> <p>salvo che il fatto non costituisca reato più grave</p> <p>sanzione da €1.000,00 ad € 5.000,00</p>
20)	<p>(cfr. Art. 6, comma 1, in Allegato B, n 17)</p> <p style="text-align: center;">Art. 6, comma 2 (Violazioni delle previsioni degli articoli 3 e 5)</p>	<p>(Disposizioni in merito alla vendita e all'utilizzo di sigarette elettroniche)</p> <p>sanzioni: rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato n. 14); rinvio alla Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato, n. 15)</p>
21)	<p>Legge 29 maggio 2013, n.58</p> <p>Art. 29, primo periodo (Inosservanza dei requisiti previsti dalle leggi sulle licenze e sul commercio da parte di attività di commercio elettronico in forma esclusiva)</p> <p>Art. 29, secondo periodo (Omessa iscrizione nel registro delle attività e-commerce da parte di operatori</p>	<p>(Legge sull'uso delle comunicazioni elettroniche e dell'e-commerce)</p> <p>sanzioni: rinvio alla Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato n. 14); rinvio alla Legge 26 luglio 2010 n. 130 (in questo Allegato, n. 15)</p> <p>sanzione di €500,00</p>

esercenti le attività di commercio elettronico in forma non esclusiva)

Art. 29 quarto periodo  
(Ritardata registrazione dopo le istruzioni per l'iscrizione)

sanzione di €1.000,00

sanzione accessoria: inibizione della modalità di vendita di commercio elettronico

Art. 29 quinto periodo  
(Ritardo reiterato nella registrazione dopo le istruzioni per l'iscrizione)

la vendita effettuata tramite mezzi informatici durante il periodo di inibizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di attività senza licenza

Art. 31, comma 1  
(Obbligo di registrazione di tutte le attività economiche all'ingrosso, al dettaglio o di servizio che svolgano anche modalità di vendita on-line)

sanzione: rinvio alle sanzioni di cui precedente articolo 29

22)

Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n.135  
(Ratifica Decreto Delegato 31 luglio 2013, n.104)

(Regolamento di attuazione per la disciplina delle imprese turistiche di cui al titolo IV della legge 27 gennaio 2006 n. 22 "Legge quadro sul turismo della Repubblica di San Marino")

art. 18 comma 2 (svolgimento di attività senza licenza od al di fuori del proprio oggetto di licenza)

sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 1 lettera c) e del comma 2 dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)

art. 18, comma 3 (svolgimento dell'attività di organizzazione di viaggi senza finalità di lucro, da parte di società, enti e associazioni - inadempimenti)

sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 1 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)

art. 18, comma 4 (divieto di pubblicità delle attività di cui al comma 3)	sanzioni: rinvio alle sanzioni previste per le violazioni del comma 4 lettera c) dell'articolo 25 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)
art. 18, comma 5	sanzioni applicabili anche in aggiunta ai provvedimenti di sospensione, revoca e cessazione della licenza di esercizio
- informazioni ingannevoli, ovverosia fornite al consumatore con modalità di presentazione tali da indurlo in errore o che possano indurlo in errore, o in violazione delle norme contenute negli articoli del Capo II;	sanzione da €1.000,00 a € 5.000,00
- mancata indicazione degli estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori eventuali polizze del viaggiatore di cui alla lettera e), comma 3, dell'articolo 9;	sanzione di €500,00
- mancata indicazione del nome del direttore tecnico sulle proposte di viaggio di cui al comma 4 dell'articolo 3;	sanzione di €500,00
- mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione;	sanzione da €2.000,00 a € 20.000,00



	art. 18, comma 6 (sospensione dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator)	
	- recidiva per violazioni delle norme poste a tutela del consumatore contenute nel Capo II;	sanzione: sospensione
	- mancata comunicazione di cessazione dell'attività di direttore tecnico e sua contestuale sostituzione	sanzione: sospensione pari ad un minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla data di mancata comunicazione
	- mancata osservanza dell'obbligo di invio annuale della copertura assicurativa, di cui al comma 9 dell'articolo 2	sanzione: sospensione dalla data del mancato invio all'atto dell'adempimento
	art. 18, comma 7 (cessazione e revoca della licenza di agenzia di viaggio e di tour operator)	
	- in caso di condanna per reati connessi all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio o di tour operator;	sanzione: cessazione e revoca della licenza
	- recidiva dopo la sospensione	sanzione: cessazione e revoca della licenza
	Art. 18, comma 8 (disciplina applicabile alla recidiva di cui ai commi 6 e 7)	sanzioni: rinvio all'art. 27 della Legge 23 luglio 2010 n. 129 (in questo Allegato L, n. 14)
23)	Decreto Delegato 24 ottobre 2013, n. 136 (Ratifica Decreto Delegato 6 agosto 2013, n.109)	(Regolamentazione vendita di prodotti di tabacco mediante distributori automatici)
	Art. 4, comma 2 (assenza o non regolare funzionamento del sistema di lettura automatica dei dati anagrafici)	sanzione: revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3

	art. 4, comma 3 (mancato rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità del tabacco e dell'affissione del divieto di vendita ai minori degli anni 18)	sanzione: rinvio alla sanzione prevista dall'articolo 3 del Decreto Delegato 28 novembre 2008 n. 145 (cfr. in questo Allegato L, n. 10)
	Art. 5, comma 3 (mancato adeguamento alle disposizioni transitorie sui distributori automatici di prodotti del tabacco senza sistema di lettura automatica dell'indicazione anagrafica degli utenti contenuta nel documento "Carta Azzurra")	sanzione: revoca dell'autorizzazione all'installazione dei distributori automatici
24)	Legge 31 ottobre 2013, n. 153	(Modifica alla Legge 21 dicembre 2012 n.150, "Variazione al Bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2013")
	Art. 21, comma 1 (riduzione straordinaria delle sanzioni per le associazioni che non hanno compiuto gli adempimenti relativi all'anno 2011, previsti all'articolo 37 della Legge 23 luglio 2010 n. 129)	sanzione: un ventesimo della sanzione comminata

## Allegato M

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione della A.A.S.L.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 28 maggio 1992 n.42	(Disposizioni relative al suolo ed allo spazio pubblico)
		sanzione da €258,00 a €1.549,00
	art. 9, così come integrato dall'art. 19, comma 4, Decreto - Legge 26 ottobre 2010, n. 175 di ratifica del DL 13 settembre n. 156	sanzione triplicata per violazioni relative al centro storico
	(interventi sul suolo e lo spazio pubblico senza le prescritte autorizzazioni)	sospensione immediata dei lavori
		oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
		recidiva: sanzione raddoppiata sia nella misura minima che in quella massima e non consentita oblazione

## Allegato M1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'A.A.S.L.P., le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Decreto Delegato 26 maggio 2008 n, 81 (Codice della Strada)	
	art. 9 (Atti vietati su tutte le strade e sulle loro pertinenze)	sanzione di seconda categoria: da €200,00 a €500,00
	art. 13 (Pertinenze delle strade)	sanzione: rinvio agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada
	art. 14, comma 2° (Fabbricati, muri, opere di sostegno: inadempienze)	sanzione di seconda categoria: da €200,00 a €500,00

## Allegato N

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio di Stato per il Turismo, le infrazioni previste dalla seguente disposizione.

1)	Legge 18 marzo 1993 n.43	(Classificazione delle aziende alberghiere)
	art. 11 (omesse o false indicazioni della classifica dell'esercizio alberghiero)	sanzione da €154,00 a €1.032,00
2)	Regolamento 8 giugno 2010, n. 3	(Regolamento di attuazione sulle imprese ricettive di cui ai titoli II e III della Legge n.22/2006 "Legge quadro sul turismo")
	art. 9 (Violazioni alla Legge 27 gennaio 2006 n. 22 e del Regolamento)	
	comma 2 (Inosservanza delle disposizioni e degli obblighi)	salvo che il fatto costituisca illecito più grave, per ogni singola violazione, sanzione da €154,00 ad €1032,00 in ragione della gravità dell'infrazione
3)	Decreto Delegato 30 settembre 2013, n. 129 (Ratifica Decreto Delegato 19 luglio 2013 n. 86)	(Violazioni aggravate di competenza dell'Ufficio Industria Turismo Artigianato e Commercio, cfr. in Allegato L, n. 13 )
	Art. 17 (Revoca e sospensione dell'abilitazione)	(Regolamento di attuazione per la disciplina delle professioni turistiche di cui al titolo V della legge 27 gennaio 2006 n. 22, legge quadro sul turismo della Repubblica di San Marino)
	comma 1 (sospensione dell'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche alla terza violazione delle norme deontologiche di cui all'articolo 15)	sanzione: sospensione da uno a sei mesi
	comma 2. (Facoltà di sospensione dell'abilitazione anche alla prima violazione del divieto di intermediazione commerciale nel caso di violazione di particolare gravità)	sanzione: da uno a sei mesi
(Cfr. Allegato B 1, n. 7)	comma 3 (revoca dell'abilitazione professionale all'Operatore turistico)	sanzione: revoca dopo la seconda sospensione dell'abilitazione

## Allegato O

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto 24 febbraio 1994, n. 21	(Regolamento di viaggi sui mezzi di trasporto pubblico dell'A.A.S.S.)
	art. 3, comma 1° (biglietto assente, scaduto o alterato)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
	art. 10 (violazione del divieto di fumare: artt. 2 e 6 Legge 21 novembre 1990 n. 139)	fatte salve le ipotesi di reato sanzione pari a 10 volte il prezzo del biglietto
2)	Decreto Legge 4 luglio 2007, n. 82	(Disposizioni volte a fronteggiare situazioni di emergenza idrica)
	art. 7, comma 2° (mancata ottemperanza a diffida)	sanzione da €1.000,00 a €4.000,00

## Allegato O 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Direttore dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 28 febbraio 2013, n. 17	(Approvvigionamento diretto di gas naturale presso fornitori esterni da parte di operatori economici sammarinesi)
	art. 8	Ferma l'applicazione delle sanzioni riferite alle violazioni di specifiche disposizioni di legge, salva l'applicazione delle sanzioni penali
	comma 1 (Mancato rispetto della convenzione di cui all' articolo 5 o mancata osservanza degli obblighi di cui all' articolo 6)	Sanzioni accessorie: decadenza immediata dell'autorizzazione per l'accesso all'approvvigionamento diretto del gas naturale presso fornitori esterni; interruzione immediata della fornitura, ovvero l'adeguamento del quantitativo massimo prelevabile
	comma 9 (Mancato rispetto da parte del convenzionato delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal Consiglio di Amministrazione stabiliti in sede di esame ed approvazione della domanda di autorizzazione)	sanzione da €500,00 ad €5.000,00
	comma 10 (Mancato mantenimento in efficienza e sicurezza da parte del convenzionato degli impianti realizzati su suolo privato per la distribuzione del gas naturale)	sanzione da €2.000,00 ad €20.000,00
	comma 11 (Mancata corresponsione da parte del convenzionato degli oneri o contributi con le modalità e nei termini stabiliti all'articolo 6)	sanzione da €2.000,00 ad €20.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri, contributi ed interessi al tasso legale
	comma 12 (Mancato utilizzo da parte del convenzionato del quantitativo minimo di gas naturale stabilito dall'articolo 2)	sanzione da €5.000,00 ad €10.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri e contributi di cui all'art. 6 per l'intera durata del convenzionamento
	comma 13 (Utilizzo per finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa del convenzionato o difforme da quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 3)	sanzione da €5.000,00 ad €25.000,00; in aggiunta al pagamento degli oneri e contributi di cui all'articolo 6 per l'intera durata del convenzionamento

<p>comma 14 (Omessa comunicazione da parte del convenzionato delle variazioni nel consumo di gas naturale rispetto a quelle indicate in sede di presentazione della domanda autorizzazione)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 ad €20.000,00; in facoltà del Direttore dell’Azienda di Stato per i Servizi Pubblici ridurre il consumo di gas al quantitativo effettivamente indicato nella domanda.</p>
<p>comma 15 (Mancato rispetto della convenzione di cui all’articolo 5 ovvero degli obblighi di cui all’articolo 6; altre inosservanze al presente decreto)</p>	<p>sanzione da €500,00 ad €5.000,00</p>
<p>comma 16 (Inottemperanza all’obbligo di immediata interruzione della fornitura di cui al comma 3)</p>	<p>sanzione da €500,00 ad €5.000,00; in aggiunta al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in €0,06 per ogni Sm<sup>3</sup> di gas</p>
<p>comma 17 (Mancato adeguamento dei consumi al quantitativo massimo prelevabile stabilito nella comunicazione di cui al precedente comma 3)</p>	<p>sanzione da €500,00 ad €10.000,00; in aggiunta al pagamento di una somma a titolo di penale quantificata in €0,06 per ogni Sm<sup>3</sup> di gas</p>
<p>comma 18 (Sanzioni accessorie nei casi di cui ai commi 11, 16 e 17)</p>	<p>facoltà del Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici di decretare l’interrompibilità immediata della fornitura e prelievo di gas naturale</p>



## Allegato P

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 19 luglio 1995 n.87	(Testo unico leggi urbanistiche ed edilizie)
	art. 127 e 128	(competenza dell'Ispettorato di Vigilanza ex artt. 8 e 9, Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 "Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156", in Allegato U, n. 2)
	art. 166	
	comma 4 (sanatoria per mutamento della normativa in caso di annullamento del titolo autorizzativo)	
	- opere soggetto a contributo	sanzione pari al doppio dei contributi dovuti secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio della concessione in sanatoria
	- opere non soggette a contributo	sanzione tra €500,00 e € 3.000,00
	comma 5 (opere illegittime non sanabili)	rinvio agli artt. 176 e 178
	art. 176	
	comma 4 (opere abusive non riducibili in pristino)	sanzione pari al triplo dell'incremento di valore
	comma 8 (abuso sanabile con concessione od autorizzazione in sanatoria)	sanzione pari al doppio dei contributi previsti per le opere soggette a concessione e da € 500,00 ad €3.000,00 per le opere soggette ad autorizzazione
	art. 178 (soggetti responsabili)	
	comma 1 (il proprietario, o l'aveute titolo, il committente dei lavori e il titolare della concessione o dell'autorizzazione)	responsabilità in solido per il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 176
	comma 2 (responsabilità dell'esecutore dei lavori)	responsabilità in solido con i soggetti di cui al comma 1 sanzione personale pari alla metà di quelle previste all'art. 176

	<p>comma 3 (responsabilità del progettista, direttore lavori e certificatore del progetto)</p>	<p>responsabilità in solido con i soggetti di cui ai precedenti commi per il pagamento dell e sanzioni riferibili a violazioni comunque connesse con la propria opera professionale</p> <p>sanzione personale pari ad un quinto della sanzione prevista all'art. 176</p>
2)	<p>Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81</p> <p>art. 11 (Accessi dalle strade pubbliche – autorizzazioni)</p> <p>art. 12, comma 2 (installazione di impianti e cartelli pubblicitari sulle pertinenze delle strade senza autorizzazione)</p>	<p>(Codice della Strada)</p> <p>sanzione amministrativa di seconda categoria: da € 200,00 a €500,00</p> <p>sanzioni: rinvio all'articolo 127 della Legge urbanistica n. 87/1995 (cfr. in Allegato U, n. 2)</p>
3)	<p>Legge 7 maggio 2008, n.72, così come modificata dal Decreto Delegato 21 settembre 2010, n.158 di ratifica del Decreto Delegato 31 agosto 2010 n. 148</p> <p>art. 33 così come mod. dagli artt. 9 e 10 (sanzioni)</p> <p>comma 2 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false da parte dei progettisti o dei direttori dei lavori in violazione agli artt. 19 e 22)</p> <p>comma 3 (omissione di trasmissione di documenti al termine dei lavori in violazione all'art. 19, comma 1, lett i), da parte del direttore lavori)</p> <p>comma 4 (omissione della comunicazione di conclusione lavori, in violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera d) e dell'articolo 23, comma 1, lettera d), da parte del proprietario)</p>	<p>(Promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale)</p> <p>salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali:</p> <p>sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €2.000,00</p> <p>sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi</p> <p>sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €2.000,00</p> <p>sanzione di €500,00</p>

<p>comma 5 (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d), da parte di progettisti, direttore lavori o esecutori dei lavori)</p>	<p>salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali: sanzione: € 10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di € 1.000,00</p>
<p>comma 6 (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico in violazione degli articoli 19 e 20)</p>	<p>sospensione del trasgressore dall'Albo Professionale per un periodo dai tre mesi ai dodici mesi; oppure sospensione del soggetto tecnico abilitato dai Registri di cui gli articoli 2, comma 1 e 3, comma 3 della Legge n.148/2005 per un periodo dai tre ai dodici mesi</p>
<p>art.34 (Procedura di applicazione delle sanzioni – sanzioni accessorie)</p>	<p>salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali:</p>
<p>comma 1 (diffida a seguito dell'accertamento delle violazioni)</p>	<p>sanzione: €10,00 per ogni m2 di SU dell'edificio o unità immobiliare interessata, con il minimo di €5.000,00</p>
<p>comma 2 (superamento del termine di adeguamento indicato nella diffida comminatoria della sanzione)</p>	<p>comunicazione al Registro dei Certificatori Energetici, per provvedimenti disciplinari</p>
<p>Decreto Delegato 21 settembre 2010, n. 158 (Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010, n. 148)</p>	<p>diffida a regolarizzare entro due mesi la posizione;</p>
<p>4)</p>	<p>proroga in caso di motivate esigenze legate alla particolare complessità dell'intervento ripristinatorio</p>
	<p>sospensione dei lavori nei casi previsti</p>
	<p>(Disposizioni applicative e modificative della legge 7 maggio 2008 n.72 e incentivi per lo sfruttamento di biomasse e per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabile nel settore agricolo)</p>

(cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in questo All. n. 6)	<p style="text-align: center;">art.11</p> <p>(mancata dichiarazione del progettista di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della Legge n. 72/2008 al momento del deposito di domanda di autorizzazione o concessione e prima dell'inizio lavori).</p>	Sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, della Legge n.72/2008
5)	Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 164	(Tutela del territorio dall'inquinamento acustico)
(Abrogato con l'art. 190 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, cfr in Allegato Z 13 n. 2)	<p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p>(Sanzioni amministrative)</p>	
	<p style="text-align: center;">Comma 4</p> <p>(Redazione di progetti non veritieri e di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3, nonché a quanto sarà previsto nel Regolamento di cui all'articolo 19, comma 2)</p>	sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 2, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)
	<p style="text-align: center;">Comma 5</p> <p>(Omessa verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o di falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo II, in relazione a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4)</p>	fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sanzione: rinvio all'articolo 33, comma 6, Legge n.72/2008 (in Allegato P 1, n. 1)
	<p style="text-align: center;">Comma 7</p> <p>(Competenza)</p>	le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono irrogate dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Servizio Gestione Procedure Energetiche
	<p style="text-align: center;">Comma 8</p> <p>(Facoltà di oblazione volontaria)</p>	oblazione volontaria ammessa mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	<p style="text-align: center;">Comma 9</p> <p>(Effetti della recidiva)</p>	in caso di recidiva la sanzione viene aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione
		non è ammessa l'oblazione

		volontaria
	<p>Comma 10 (Recidiva agli effetti del presente decreto delegato)</p>	<p>è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa</p> <p>la persona giuridica ha responsabilità civile solidale senza beneficio di preventiva escussione</p>
	<p>Comma 11 (Responsabilità della persona giuridica ed infrazioni di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti ai fini della recidiva)</p>	<p>agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti</p>
	<p>Art. 18 (Termini di applicazione)</p>	rinvio
6)	Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44	(Codice ambientale)
(Cfr. Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato Z 8, n. 4, e in Allegato F, n. 73)	<p>TITOLO VI NORME IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO</p> <p>Art. 135 (Sanzioni amministrative)</p> <p>Comma 3 Redazione di progetti non veritieri e falsa attestazione della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto in relazione a quanto previsto dall'articolo 133, commi 2 e 3 o da quanto previsto nel Regolamento di cui all'articolo 139, comma 2</p> <p>Comma 4 Mancata verifica della rispondenza delle procedure e dei progetti o falsa attestazione della conformità delle opere realizzate alle prescrizioni di cui al Capo III, in relazione a quanto previsto dall'articolo 133, comma 4</p>	<p>sanzioni: rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 2 della Legge n. 72/2008 e successive modificazioni (in questo Allegato P, n. 3)</p> <p>Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali</p> <p>sanzioni: rinvio alle sanzioni previste dall'articolo 33, comma 2 della Legge n. 72/2008 e successive modificazioni (in questo Allegato P, n. 3)</p>

Comma 7 (Oblazione volontaria)	salvi i casi di recidiva di cui al comma 8 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
Comma 8 (Recidiva)	<p>recidiva:  sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo e nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria</p>
Comma 9 (Definizione della recidiva)	<p>È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa</p>

## Allegato P 1

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Servizio di Gestione delle procedure energetiche (GPE) istituito c/o l'Ufficio Urbanistica, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 7 maggio 2008 n.72	(promozione ed incentivazione dell'efficienza energetica degli edifici e dell'impiego dell'energia rinnovabili in ambito civile e industriale) (competenza attribuita al Dirigente Ufficio Urbanistica con l'art. 10, Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 "Ratifica Decreto Delegato 31 agosto 2010 n.148", cfr. in Allegato P, n. 3)
	art. 33 (sanzioni)	
	comma 2° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false)	Sanzione: rinvio
	comma 3° (omissione di trasmissione di documenti)	Sanzione: rinvio
	comma 4° (omissione della comunicazione di conclusione lavori)	Sanzione: rinvio
	comma 5° (redazione di progetti non veritieri o attestazioni false, in violazioni dell'art 23, comma 1° lett. d)	Sanzione: rinvio
	comma 6° (omesse verifiche o false attestazioni del Certificatore Energetico)	Sanzione: rinvio

## Allegato P 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 21 settembre 2009, n. 127	(Ratifica Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.86 - Istituzione del registro dei certificatori energetici e disposizioni sulle funzioni e sull'organizzazione del servizio gestione procedure energetiche)
	art. 6, comma 1, lett. d) (recidivi nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	sospensione dall'iscrizione dal Registro
	art. 7, comma 1, lett. d) (recidiva reiterata nella commissione della violazione di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge n.72/2008)	cancellazione dall'iscrizione dal Registro
2)	Decreto delegato 21 settembre 2009, n. 129	(Audit Energetico obbligatorio)
	art.6 (Sanzioni) Inosservanza del termine di 90 gg per presentare la scheda informatica Fabbisogno energetico	sanzione di €50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di €3.000,00.



## Allegato Q

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente Ufficio Tecnico del Catasto, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 21 febbraio 1995 n. 27	(Disposizioni circa la locazione di immobili destinati ad abitazione)
	art. 9	
	comma 1 (mancata denuncia degli immobili con destinazione residenziale di proprietà di persone giuridiche ultimati e non concessi in locazione o allo stato rustico)	sanzione pari a quattro volte l'imposta evasa
	comma 2 (denuncia non corrispondente alle caratteristiche delle unità immobiliari, che danno luogo al pagamento dell'imposta)	sanzione pari a tre volte l'imposta evasa
	comma 3 (stipula di contratti reciproci fra le parti al fine di evadere l'imposta speciale)	sanzione pari a cinque volte l'imposta evasa
2)	Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi per l'aggiornamento del catasto dei terreni e del catasto dei fabbricati)
	art.16 (Mancata presentazione della denuncia di variazione catastale di cui all'art. 73 Legge n. 88/1981)	
	comma 1	sanzione da €1.000,00 a €5.000,00, con facoltà di oblazione mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata
	comma 2	sanzione applicata solidalmente ai comproprietari in caso di comunione pro indiviso
(Cfr. in questo Allegato, n. 3)	art. 17 (Esenzione dalla sanzione amministrativa di cui all'art. 16)	sanzione non irrogabile se la denuncia di variazione sia presentata nell'ambito delle procedure di verifica straordinaria di cui all'articolo 15 ed entro il termine del 30 settembre 2011
3)	Decreto - Legge 30 settembre 2011 n. 153	(Modifiche al capo III del decreto - legge 26 ottobre 2010 n. 175)
	Art. 2 (Proroga del termini di cui all'articolo 17, comma 1, del Decreto - Legge n. 175/2010)	non si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n. 175: a) in relazione ai fabbricati atti all'uso a cui sono destinati ma non ancora accatastati, al 30 aprile 2012; b) in relazione alle variazioni nei terreni e nei fabbricati non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), al 31 ottobre 2012

## **Allegato R**

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente del Servizio di Medicina di Base, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.69 (Disciplina delle vaccinazioni)

---

art. 10 (sottrazione alle vaccinazioni obbligatorie, da parte di soggetti non esenti che non si siano avvalsi nei termini della facoltà di obiezione, ai sensi dell'art. 7)	salvo il il fatto costituisca reato sanzione da €516,00 a €774,00
--	--

## Allegato S

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Garante (art. 15 Legge 23 maggio 1995 n. 70), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 23 maggio 1995 n.71	(Disciplina della raccolta dei dati statistici e della competenza in materia informatica pubblica)
---------------------------	--

---

art. 3 (violazione dell'obbligo di fornire dati e notizie richiesti ai sensi della legge)	sanzione da €77,00 a €258,00
--	------------------------------

## Allegato T

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 25 aprile 1996, n. 41	(Disposizioni in materia valutaria)
	art. 10	
		sanzione dal 5% al 20% del valore quando questo non supera €7.746,00;
	comma 1 (operazioni valutarie e/o cambi senza abilitazione o in violazione della stessa)	sanzione dal 15% al 30% del valore quando questo supera €7.746,00 ma non €20.658,00;
		sanzione dal 25% al 40% del valore quando questo supera €20.658,00 ma non €38.734,00;
		sanzione dal 50% fino al 70% del valore quando questo supera €38.734,00;
	comma 2 (mancata osservanza delle disposizioni misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 7 e delle disposizioni sul commercio dell'oro greggio di cui all'art. 8)	sanzione come comma 1
	comma 3 (casi di particolare gravità)	aumento delle sanzioni sino ad un importo pari al profitto conseguito con l'illecito con il limite del quintuplo del valore della valuta, dei beni e dei diritti oggetto della violazione
	comma 4 (estensione delle sanzioni)	le sanzioni di cui al presente articolo sono inflitte anche a chi agevola il compimento delle infrazioni oppure ne ostacola l'accertamento
	comma 5 (omessa, erronea od incompleta comunicazione ai fini statistici)	sanzione amministrativa da €206,00 a €2.065,00 se responsabile persona fisica; sanzione da €516,00 a €5.164,00 se responsabile un ente o una persona giuridica
	art. 12 (ogni altra inosservanza alla legge)	sanzione da €258,00 a €5.164,00 salvo non costituisca reato o più grave illecito amministrativo
	art. 13 (recidiva)	

comma 1  
(sanzione accessoria)

in caso di recidiva, per tutte le infrazioni previste, si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione da 3 a 90 giorni dell'attività di impresa

comma 2  
(responsabile civile)

Quando si procede a carico dei rappresentanti legali, amministratori o dirigenti di persona giuridica, questa assume veste di responsabile civile per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'adempimento delle altre obbligazioni conseguenti alla condanna. La responsabilità è solidale e senza beneficio di preventiva escussione

comma 3  
(determinazione della recidiva)

Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti, e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica

2) Decreto 27 novembre 2001 n.121

(Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro)

(cfr. in questo Allegato T, nn. 8 e 9)

Art. 3  
(violazioni del divieto di produzione, emissione, stoccaggio, importazione, distribuzione e commercio di medaglie, gettoni metallici o altri oggetti metallici simili a monete, che riportino la scritta "Euro", "Euro Cent" o scritte similari riproducenti, anche parzialmente, l'immagine del lato comune o di quello nazionale delle monete in euro)

sanzione fino al 40% del valore dei beni e dei diritti oggetto dell'illecito

in aggiunta sanzione da €1,55 a €15,49 per ogni medaglia, gettone metallico od oggetto metallico vietato

art. 7  
(così come mod. dall'art. 96, Legge 22 dicembre 2010, n. 194)

(violazioni, da parte dei soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro)

comma 3  
(violazione dell'obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in Euro sospette di falsità)

da €2.500,00 a €25.000,00

	<p>comma 4 (Comma 4 introdotto dall'art. 96, Legge 22 dicembre 2010, n. 194, assorbendo il comma 3)</p> <p>(violazione o mancata ottemperanza alle disposizioni applicative sul ritiro, la trasmissione o le misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione, emanate dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)</p>	
3)	Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (di attuazione dell'art. 141, Legge 17 novembre 2005 n. 165)	(Fattispecie sanzionabili relative alle disposizioni della Legge 29 giugno 2005 n. 96, della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino)
	<p>art. 2 (abuso di denominazione)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato</p>
	<p>art. 3 (falsa sottoposizione a vigilanza)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €10.000,00 salvo che il fatto costituisca reato</p>
	<p>art. 4 (esercizio di attività oltre i limiti dell'autorizzazione o in assenza di abilitazione)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €30.000,00 salvo che il fatto costituisca reato</p>
	<p>art. 5 (assetti proprietari)</p>	
	<p>comma 1 (omissione delle comunicazioni di cui all'art. 23 della LISF ovvero delle comunicazioni previste da Banca Centrale)</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a €50.000,00</p>
	<p>comma 2 (violazioni art. 21, comma 1, LISF)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €50.000,00</p>
	<p>comma 3 (mancata alienazione delle partecipazioni di cui all'articolo 22 della LISF)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €50.000,00</p>
	<p>art. 6 (requisiti degli esponenti aziendali)</p>	
	<p>comma 1 (omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio, prevista dall'art. 15, comma 2, LISF)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €25.000,00</p>
	<p>comma 2 (omessa dichiarazione di sospensione dalla carica nei casi stabiliti da Banca Centrale, di cui all'art. 15, comma 3, LISF)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €25.000,00</p>

<p style="text-align: center;">art. 7</p> <p>(omissioni delle comunicazioni previste dall'articolo 41, terzo e quarto comma, della LISF da parte del collegio sindacale, dei revisori e degli attuari)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €25.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 8</p> <p>(conferimento di incarichi a revisori contabili o attuari in violazione di norme)</p>	
<p style="text-align: center;">comma 1</p> <p>(violazione dell'obbligo di cui all'articolo 33, primo comma, della LISF e conferimento dell'incarico a un revisore, società di revisione o attuario in violazione di quanto stabilito nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale ai sensi del secondo comma dell'art. 33)</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a €50.000,00</p>
<p style="text-align: center;">comma 2</p> <p>(sanzioni ai revisori contabili e agli attuari che non osservano le disposizioni emanate dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 34, primo comma, lettera b) della LISF)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €20.000,00 salvo che il fatto costituisca reato</p>
<p style="text-align: center;">art. 9</p> <p>(offerta di strumenti di raccolta del risparmio e contratti assicurativi in violazione di legge)</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a €25.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 10</p> <p>(intermediari assicurativi e riassicurativi)</p>	
<p style="text-align: center;">comma 1</p> <p>(avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 27, comma 1, LISF)</p>	<p>sanzione da €2.500,00 a €25.000,00 salvo il fatto costituisca reato</p>
<p style="text-align: center;">comma 2</p> <p>(mancata osservanza da parte degli intermediari assicurativi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o delle disposizioni attuative emanate dalla Banca Centrale)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 11</p> <p>(promotori finanziari)</p>	
<p style="text-align: center;">comma 1</p> <p>(avvalersi di soggetti non iscritti al registro di cui all'art. 25 LISF)</p>	<p>salvo il fatto costituisca reato sanzione da €2.500,00 a €25.000,00</p>
<p style="text-align: center;">comma 2</p> <p>(violazioni dei promotori finanziari)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 12</p> <p>(annunci pubblicitari)</p>	
<p style="text-align: center;">comma 1</p> <p>(inosservanza delle disposizioni dell'articolo 63 e dell'articolo 113, commi 1,2 e 3 della LISF e norme attuative)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €20.000,00</p>

<p>comma 2 (diffusione di annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti cautelari e interdettivi ex art. 63, commi 2 e 3, ovvero del comma 4 articolo 113 della LISF)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €30.000,00</p>
<p>comma 3 (violazione dei provvedimenti interdettivi adottati ai sensi dell'art. 63, quarto comma, della LISF)</p>	<p>sanzione da €30.000,00 a €50.000,00</p>
<p>art. 13 (trasparenza delle condizioni contrattuali e regole di comportamento)</p>	
<p>comma 1 (inosservanza delle disposizioni di cui ai provvedimenti emanati dalla Banca Centrale in attuazione dell'articolo 61 della LISF)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p>comma 2 (omissione della consegna dei documenti informativi ex art. 62, commi 1,2,3 della LISF)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p>comma 3 (consegna di documenti informativi aventi contenuto o schemi difformi da quelli autorizzati, ovvero offerta del contratto cui i documenti informativi si riferiscono, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 62, comma 4, della LISF)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p>comma 4 (inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 66 della LISF o delle relative norme di attuazione, ovvero delle disposizioni emanate dalla Banca Centrale sulla base dei poteri conferiti dagli articoli 67 e 70, primo comma, lettera e), della LISF)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €15.000,00</p>
<p>art. 14 (sollecitazione all'investimento)</p>	
<p>comma 1 (sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108, 109, 110, terzo comma, 113 della LISF e relative norme di attuazione)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a €25.000,00</p>
<p>comma 2 (omessa comunicazione delle informazioni richieste dalla Banca Centrale ai sensi dell'articolo 110, primo e secondo comma)</p>	<p>sanzione da € 5.000,00 a €25.000,00</p>



<p style="text-align: center;">comma 3 (sollecitazioni all'investimento in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dell'articolo 112 della LISF)</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €50.000,00 salvo il fatto costituisca reato</p>
<p style="text-align: center;">art. 15 (attività all'estero)</p>	<p>sanzione da €1.000,00 a €10.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 16 (sistemi di garanzia)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a €30.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 17 (riserva obbligatoria)</p>	<p>sanzione da € 1.000,00 a €30.000,00</p>
<p style="text-align: center;">art. 18 (altre sanzioni)</p>	<p>salvo i fatti costituiscano reato</p>

<p style="text-align: center;">comma 1</p> <p>a) violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale sulla base dei poteri attribuiti dagli articoli 39, primo comma, 44, 45, 46, 70, primo comma, lettere dalla a) alla m) tranne la e), 71, primo comma della LISF;</p> <p>b) l'omissione o il ritardo delle comunicazioni dei dati e delle notizie o la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 41, primo e secondo comma, 48, primo comma, 50, secondo comma, 51 della LISF e delle relative norme di attuazione;</p> <p>c) il compimento di atti od operazioni in assenza dell'autorizzazione necessaria ai sensi degli articoli 43, secondo comma, 47, primo comma, 48, secondo comma, 49, primo comma lettera b), 52, secondo comma della LISF e delle relative norme di attuazione;</p> <p>d) la violazione delle disposizioni in materia di locazione finanziaria di cui al n.2 dell'articolo 148 della LISF</p>	<p>sanzione da €500,00 a €50.000,00</p>
---	---

<p style="text-align: center;">comma 2 (violazione delle disposizioni di cui all'art. 157, comma 4, della LISF)</p>	<p>sanzione da € 500,00 a €50.000,00</p>
---	--

<p style="text-align: center;">art. 20 comma 2, (così come mod. dal Decreto Delegato 14 febbraio 2008, n. 29)</p> <p style="text-align: center;">(mancato o ritardato pagamento degli oneri di vigilanza)</p>	<p>sanzione da € 50,00 a €15.000,00</p>
---	---

<p>4) Decreto - Legge 14 maggio 2009 n. 65</p>	<p>(Intermediazione di Banca Centrale ai fini della trasmissione interbancaria dei dati tra San Marino e l'Italia)</p>
--	--

	art. 4 (Obblighi di trasmissione dati)	
	Comma 4 (violazione obblighi di trasmissione dei dati)	Sanzioni: rinvio al regime sanzionatorio dell'art. 141, l. n.165/2005 e successivi provvedimenti attuativi
5)	Decreto – Legge 3 dicembre 2009 n. 162 (modificativo dell'articolo 142 della Legge 17 novembre 2005 n. 165)	(Disposizioni urgenti in materia di riserva obbligatoria a carico delle banche sammarinesi)  sanzione: rinvio all'articolo 17 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3)
	art. 3 (Sanzioni)	le infrazioni al Decreto-Legge , potranno essere considerate: “violazione di eccezionale gravità” ai sensi degli articoli 78.1.a), 84.1 e 85.1, nonché “grave inottemperanza” ai sensi dell'articolo 140.3 della Legge 17 novembre 2005 n. 165  (Modifiche al decreto delegato 6 novembre 2006 n. 117 “Criteri applicativi per la quantificazione e la ripartizione degli oneri sui soggetti vigilati”)
6)	Decreto Delegato 28 dicembre 2009 n. 173	sanzione: rinvio all'art. 20, Decreto 30 maggio 2006 n. 76 (in questo Allegato, n. 3)  sanzione comminata senza ricorso al procedimento descritto ai primi tre commi dell'articolo 23 del Decreto n. 76/2006
	art. 2 (modifica all'articolo 8 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117)  (Mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni da parte del soggetto vigilato)	
7)	Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111 (Ratifica Decreto Delegato 31 maggio 2011 n. 89)	(Misure a garanzia della stabilità del sistema bancario della Repubblica di San Marino)
	art. 4 (Rinvio)	
	Comma 1 (Sanzioni per mancato versamento nel Fondo di garanzia)	sanzioni: rinvio a Regolamento di Banca Centrale da emanarsi entro il 31 dicembre 2011

8)	Legge 29 luglio 2013 n. 101	(Raccolta delle disposizioni sulle banconote e monete)
	Art.31 (Sanzioni)	
	comma 1 (Violazioni alle disposizioni da parte dei gestori del contante)	Salvo che il fatto costituisca reato
	- nei casi di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge e nel Regolamento BCSM;	sanzione da €100,00 a €50.000,00
	- nei casi di violazione del divieto di cui al precedente articolo 20, comma 1;	<p style="text-align: center;">sanzioni:</p> - fino al 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito; - da €2 a €15 per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico
	comma 2 (Oblazione volontaria)	oblazione volontaria: pagamento della metà della sanzione pecuniaria amministrativa applicata
9)	Decreto Delegato 8 agosto 2013, n. 116	(Sanzioni relative alle disposizioni della Legge 29 luglio 2013, n. 101 e disposizioni di raccordo con il Decreto 30 maggio 2006, n. 76)
	Articolo 2 (Obblighi informativi sull'esercizio della gestione del contante)	
	comma 1, primo periodo (mancata preventiva comunicazione avvio attività)	sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00
	comma 1, secondo periodo (incompleta o non conforme comunicazione avvio attività)	sanzione da €500,00 a €2.500,00

comma 2 (mancata comunicazione cessazione attività) sanzione da €1.000,00 a €5.000,00

#### Articolo 3

(Riproduzione irregolare di banconote in euro)

comma 1 (riproduzione irregolare banconote)

Salvo che il fatto costituisca reato

sanzione da €5.000,00 a €40.000,00

comma 2 (violazione dell'ordine di interrompere o consegnare la riproduzione irregolare di banconote di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 101/2013)

sanzione da €6.000,00 a €48.000,00

#### Articolo 4

(Controlli di autenticità e idoneità per le banconote)

comma 1 (mancata sottoposizione banconote a controllo autenticità e idoneità ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della Legge n. 101/2013)

sanzione da € 20.000,00 a € 50.000,00

comma 2 (mancata identificazione negli accordi contrattuali del soggetto responsabile dei controlli di autenticità e idoneità)

sanzione da €5.000,00 a €20.000,00

comma 3 (controllo manuale sulle banconote effettuato ad opera di personale non addestrato)

sanzione da € 15.000,00 a € 45.000,00

comma 4 (utilizzo di apparecchiature non ricomprese nell'elenco BCE in mancanza di controlli manuali sulle banconote)

sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00

comma 5 (rimessa in circolo ad opera di dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela o tramite casse prelievo di banconote non classificate come autentiche e idonee)

sanzione da € 20.000,00 a € 50.000,00

comma 6 (messa in funzione di dispositivi riservati al personale o utilizzabili autonomamente dalla clientela non nell'elenco BCE o utilizzati per tagli e serie di banconote non corrispondenti a quelli BCE)

sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00

<p>Articolo 5 (Ritiro e consegna banconote in euro sospette di falsità)</p>	Salvo che il fatto costituisca reato
<p>comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di banconote false o sospette di falsità)</p>	sanzione da €5.000,00 a €50.000,00
<p>comma 2 (mancata consegna nel rispetto dei termini alle Autorità competenti delle banconote false o sospette di falsità)</p>	sanzione da €200,00 a €10.000,00
<p>Articolo 6 comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di banconote inidonee)</p>	sanzione da €1.000,00 a €10.000,00
<p>Articolo 7 comma 1 (ogni altra violazione dell'articolo 8 della Legge n. 101/2013)</p>	sanzione da €500,00 a €3.000,00
<p>Articolo 8 comma 1 (violazione divieto di ricircolo banconote)</p>	sanzione da €20.000,00 a €50.000,00
<p>Articolo 9 comma 1 (mancata collaborazione in sede ispettiva)</p>	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da €2.000,00 a €20.000,00
<p>Articolo 10 comma 1 (violazione od inottemperanza nei termini dell'obbligo di segnalazione)</p>	sanzione da €500,00 a €10.000,00
<p>Articolo 11 comma 1 (riproduzione non autorizzata dei disegni delle monete)</p>	sanzione da €5.000,00 a €40.000,00
<p>Articolo 12</p>	Salvo che il fatto costituisca reato

comma 1 (produzione, vendita, importazione o distribuzione di medaglie o gettoni in violazione all'art. 20 della Legge 101/2013) sanzione dal minimo di €5.000,00 ad un massimo del 40% del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto dell'illecito

comma 2 (sanzione aggiuntiva per le violazioni di cui al comma 1) sanzione da € 2 a € 15 per ogni medaglia, gettone metallico o oggetto metallico simile a monete

#### Articolo 13

comma 1 (mancato controllo autenticità e idoneità monete) sanzione da € 18.000,00 a € 45.000,00

comma 2 (mancata identificazione del responsabile dei controlli) sanzione da €4.500,00 a €18.000,00

comma 3 (controllo manuale sulle monete effettuato ad opera di personale non addestrato) sanzione da € 13.000,00 a € 40.000,00

comma 4 (utilizzo di apparecchiature non ricomprese nell'elenco CTSE in mancanza di controlli manuali sulle monete) sanzione da €9.000,00 a €36.000,00

#### Articolo 14

comma 1 (mancato ritiro monete false o sospette di falsità) Salvo che il fatto costituisca reato  
sanzione da minimo di €4.500,00 a € 45.000,00

comma 2 (mancata consegna alle Autorità competenti delle monete false o sospette di falsità) Sanzione da un minimo di € 150,00 ad un massimo di €9.000,00

#### Articolo 15

comma 1 (mancato ritiro dalla circolazione di monete inidonee) sanzione da €900,00 a €9.000,00

Articolo 16  
comma 1 (violazione divieto di ricircolo monete) sanzione da € 10.000,00 a € 25.000,00

Articolo 17  
comma 1 (violazione dell'obbligo di dichiarazione pericolosità) sanzione da € 10.000,00 a € 50.000,00

Articolo 18  
comma 1 (violazione delle disposizioni Bcsm impartite ai sensi dell'art. 34, comma 2, della Legge 101/2013) Salvo che il medesimo fatto sia già soggetto a sanzione amministrativa dai precedenti articoli.  
sanzione da €100,00 a €10.000,00

Articolo 19  
(violazione disposizioni transitorie di comunicazione attività per gestori già operanti)

comma 1 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 1, Legge 101/2013) sanzione da €500,00 a €10.000,00

comma 2 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 2, Legge 101/2013) sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00

comma 3 (Violazioni disposizioni dell'art. 35, comma 3, Legge 101/2013) sanzione da € 10.000,00 a € 40.000,00

Articolo 20  
comma 1 (violazione istruzioni Ufficio Centrale per il Falso Monetario) sanzione da €1.000,00 a €40.000,00

## Allegato U

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Ispettorato di Vigilanza di cui all'art. 175, Legge 19 luglio 1995 n. 87.

1)	Legge 20 novembre 1996, n. 140	(Modifiche alla Legge 30 ottobre 1992 n.86: regolamentazione presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali e delle case di cura)
		sanzione di €516,00
	art. 30	sanzione accessoria: sospensione degli uffici direttivi
2)	Legge 19 luglio 1995 n.87, così come mod. dal Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.175 (Ratifica Decreto - Legge 13 settembre 2010 n.156)	(Interventi fiscali ed amministrativi urgenti)
	art. 127 (Contravvenzioni)	
	comma 1	
	a) primo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	-sanzione di €500,00; - diffida scritta con obbligo d'immediata rimozione e sgombrò del suolo pubblico
	b) secondo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di €4.000,00
	c) terzo accertamento di esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari	sanzione di €7.500,00.
	comma 2 (sanzioni accessorie al terzo accertamento)	- acquisizione di diritto ed a titolo gratuito delle esposizioni pubblicitarie abusive o irregolari al patrimonio dello Stato - rimozione a spese del contravventore
	comma 4 (facoltà di oblazione volontaria)	non concessa in relazione alle sanzioni applicate successivamente al primo accertamento
	art. 128 (Sanzioni amministrative)	
	comma 1 (installazione abusiva o mancato pagamento)	Oltre a quelle previste dall'art. 127, sanzione amministrativa da 2 a 4 volte la somma dovuta per un anno di esposizione o occupazione di suolo pubblico



## **Allegato V**

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza del Dirigente dell'Esercizio della Funivia Borgo – San Marino.

Decreto 17 giugno 1999 n. 69 (Regolamento esercizio della Funivia Borgo – San Marino)

---

art. 12, 1° comma sanzione da €10,00 a €103,00  
salvo che il fatto non costituisca reato

## Allegato Z

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ente di Stato dei Giochi.

1)	Legge 25 luglio 2000 n. 67	(Disciplina per l'esercizio dei Giochi, dei Concorsi a Premi, delle Lotterie, del Lotto, dei Giochi della Sorte e dell'Abilità e delle Scommesse)
	art.15	
	comma 6	sanzione da €516,00 a €5.164,00
	comma 7	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 8	sanzione da €258,00 a €2.582,00
	comma 9	sanzione aumentata 3 volte nel minimo e nel massimo per infrazioni particolarmente gravi
2)	Decreto 10 giugno 2003, n. 72 integrativo del Decreto 19 novembre 2001 n.113	(Installazione di apparecchiature di intrattenimento non ammesse)
	art. 4, 2° comma (rinvio Art. 15, 4° comma, punto 7, Legge 25 luglio 2000 n. 67)	sanzione da €258,00 a €2.582,00 salvo che il fatto non costituisca reato

## **Allegato Z 1**

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dei diversi Giudici aditi.

Legge 25 luglio 2003, n. 99 (Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari)

---

art. 3, sanzione pari all'imposta evasa  
1° comma

Abrogato e sostituito dall'articolo 1 del Decreto 1 dicembre 2003 n. 157 (Integrazioni e modifiche alla Legge 25 luglio 2003 n. 99).

## Allegato Z 2

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Organismo (Authority) per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

Legge 25 maggio 2004, n. 69	(Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)
art. 15	
comma 1 (esercizio di attività senza autorizzazione)	sanzione da €5.000,00 a €20.000,00 divieto di esercizio di attività per un anno
comma 2 (realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza autorizzazione)	facoltà di immediata chiusura da parte del Congresso di Stato su proposta dell' Authority

### Allegato Z 3

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino, le violazioni previste dalla seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 30 novembre 2004, n. 164	(Istituzione di un Registro Navale per unità di diporto)
	art. 16, comma 2 (comando o condotta di una unità di diporto con abilitazione scaduta)	sanzione da €200,00 a €1.000,00
	art. 16, comma 3 (inosservanza di disposizioni di legge o di possedimenti dell'autorità competente)	sanzione da €200,00 a €1.000,00
2)	Decreto 8 agosto 2005, n. 119	(Norme in materia di navigazione da diporto e disposizioni connesse)
	Allegato A – Regolamento art. 6, comma 1 (Carenza di requisiti)	sanzione: sospensione dell'autorizzazione
	art. 6, comma 4 (Carenza di requisiti – inadempienze)	sanzione: revoca dell'autorizzazione
3)	Decreto Delegato 10 agosto 2007, n. 96	(Norme applicative della legge 16 gennaio 2001 n. 9 in materia di aviazione civile)
	art. 47	
	comma 1 (inosservanza di norme relative al comando)	salvo che il fatto non costituisca reato
	a) inizio del volo senza avere a bordo i documenti previsti dalle norme vigenti	
	b) contravvenzione alle disposizioni relative al mantenimento ed aggiornamento dei documenti di bordo	
	c) voli in aree proibite o vietate o lanci oggetti in volo	
	d) decolli o atterraggi senza le prescritte autorizzazioni o i relative permessi da parte delle autorità preposte	sanzione da €2.000,00 a €10.000,00
	e) voli acrobatici, lanci di paracadutisti o manovre pericolose per la sicurezza pubblica senza le prescritte autorizzazioni	
	f) voli ad altitudini minori di quanto previsto dei pertinenti regolamenti	
	g) manovre non necessitate manovre tali da mettere in pericolo persone o cose a bordo dell'aeromobile	

h) inottemperanza agli ordini impartiti dall'ente di controllo traffico aereo	
i) mancato rispetto delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose	
j) atterraggi su aree non destinate all'approdo di aeromobili senza valido motivo	
k) rifiuto senza giustificato motivo di partecipare alle operazioni di ricerca o salvataggio	
l) imbarco o sbarco di passeggeri o merci in violazione dei regolamenti	
comma 2 (sanzione accessoria nei casi previsti dai punti a, e, h)	sospensione da 1 a 6 mesi della licenza e della abilitazione
comma 3 (sanzione accessoria nei casi previsti dal punto k)	revoca delle licenze o abilitazioni
art. 48	
comma 1 (gravi inosservanze di norme relative al comando)	salvo che il fatto non costituisca reato
a) inizio del volo con aeromobile non registrato o non in possesso del certificato di aeronavigabilità	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
b) operatività con un aeromobile senza avere o senza che l'equipaggio abbia le necessarie licenze o qualifiche richieste dalle norme in vigore	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00 la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio
c) distruzione, deterioramento od alterazione dei documenti dell'aeromobile	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
d) utilizzazione dell'aeromobile senza il permesso dell'esercente	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
e) esercizio delle mansioni sotto l'influenza di alcol o droghe	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00 la sanzione si applica anche ai membri dell'equipaggio
f) utilizzazione dell'aeromobile senza le previste marche di registrazione ovvero con marche non regolamentari	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
g) voli senza che l'aeromobile sia coperto dalle prescritte garanzie assicurative	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00
h) mancato rispetto delle procedure di intercettazione nei casi previsti	sanzione da €5.000,00 a €15.000,00

<p>comma 2 (sanzione accessoria nei casi di cui ai punti <i>a, b, e, f, g, h</i>)</p>	<p>revoca delle licenze o abilitazioni</p>
<p>art. 49</p>	
<p>comma 1 (inosservanza delle norme relative al proprietario o esercente)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>
<p>a) affido al comandante di aeromobile per l'utilizzo senza che esso sia aeronavigabile</p>	
<p>b) affido di un aeromobile per l'esercizio senza che sia registrato</p>	
<p>c) iscrizione in un registro estero di aeromobile senza che esso sia cancellato dal registro sammarinese</p>	<p>sanzione da €10.000,00 a €25.000,00</p>
<p>d) affido al comandante di un aeromobile senza che sia coperto da idonea garanzia assicurativa</p>	
<p>comma 2 (sanzione accessoria nell'ipotesi di cui al punto <i>d</i>)</p>	<p>sospensione dell'aeronavigabilità da 1 a 6 mesi</p>
<p>art. 50 (alterazione di marche)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato sanzione da €10.000,00 a €25.000,00</p>
<p>art. 51 (inosservanza di altre norme)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>
<p>comma 1</p>	
<p>a) rifiuta di esibire all'Autorità i documenti di bordo</p>	
<p>b) organizza o partecipa senza permesso a manifestazioni aeree con acrobazie o lanci di paracadutisti</p>	
<p>c) chiunque sia a bordo di aeromobili senza permesso del comandante o senza valido titolo</p>	
<p>d) chiunque a bordo metta in pericolo la sicurezza del volo o dei passeggeri</p>	<p>sanzione da €500,00 a €2.000,00</p>
<p>e) chiunque si trovi a bordo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe</p>	
<p>f) chiunque non ottemperi alle disposizioni impartite dal comandante</p>	
<p>g) chiunque, essendovi obbligato, non ottemperi agli obblighi di segnalazione di incidenti o inconvenienti</p>	

	<p>comma 2 (ogni altra inosservanza delle disposizioni della legge, delle normative tecniche o delle ordinanze in materia di sicurezza dell'aviazione civile)</p>	<p>sanzione da €500,00 a €1.000,00.</p>
	<p>art. 52 (sanzioni relative ad operatori commerciali)</p>	<p>salvo che il fatto non costituisca reato</p>
	<p>comma 1 (voli commerciali dietro compenso senza autorizzazioni)</p>	<p>sanzione da €15.000,00 a €30.000,00</p>
	<p>comma 2 (casi gravi)</p>	
	<p>a) rifiuto senza giustificazione di accesso al pubblico dei suoi servizi</p>	
	<p>b) mancato rispetto degli obblighi previsti nel certificato di operatore aereo</p>	
	<p>c) mancato rispetto dei piani di manutenzione o di altri obblighi nell'interesse della sicurezza del volo</p>	<p>sanzione da €5.000,00 a €25.000,00</p>
	<p>d) effettuazione di voli diversi da quanto previsto sul certificato di operatore aereo</p>	
4)	<p>Legge 28 giugno 2010, n. 119</p>	<p>(Rilascio, convalida, conversione, revisione e revoca delle patenti nautiche)</p>
	<p>art. 17, commi 2 e 3 (casi di sospensione della patente nautica)</p>	
	<p>a) assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente</p>	<p>sospensione fino a sei mesi</p>
	<p>b) commissione da parte dell'abilitato di atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni</p>	<p>sospensione fino a tre mesi</p>
	<p>c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza</p>	<p>sospensione fino a sei mesi</p>
	<p>comma 4. (sospensione cautelare della patente nautica)</p>	<p>sospensione per inizio di procedimento penale a carico dell'abilitato per i reati di omicidio colposo ovvero lesioni colpose, derivanti dalla violazione delle norme sul comando dell'unità da diporto o per i reati contro l'incolumità pubblica</p>



	comma 5 (sanzione accessoria)	- sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi, “qualora dalle violazioni delle norme sul comando e la condotta delle unità da diporto derivi una condanna per lesioni penali colpose”  - sospensione della patente da 1 mese a 6 mesi per lesioni personali colpose  - sospensione della patente da 2 mesi a 1 anno in caso di omicidio colposo
	art. 18 (perdita permanente dell’idoneità fisica e psichica ovvero dei requisiti morali )	revoca della patente nautica  conseguimento di nuova abilitazione dopo provvedimento di riabilitazione
	art. 20 (assunzione o detenzione del comando o della condotta o della direzione nautica di un’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti)	sanzione da €2.000,00 a €6.000,00.  sanzione raddoppiata nel caso di comando o condotta di un nave da diporto  applicazione di sospensione e revoca della patente nautica ai sensi degli articoli 17 e 18
5)	Decreto Delegato 19 ottobre 2010, n. 169	(Disciplina dell’attività per le scuole nautiche)
	art. 14 (Sanzioni)	
	comma 1 (violazioni a carico dei titolari di scuola nautica)	Salvo che il fatto non costituisca reato
	- gestione di scuola nautica senza autorizzazione;	sanzione da €5.000,00 a €30.000,00
	- avvalimento di personale insegnante privo dei requisiti	sanzione da €1.000,00 a €6.000,00
	- svolgimento di esercitazioni pratiche, con unità non idonee o prive di requisiti, compresa l’assicurazione, o in assenza dell’istruttore	sanzione da €500,00 a €3.000,00
	--indisponibilità del materiale didattico richiesto	sanzione da €200,00 a €3.000,00
	- svolgimento delle lezioni in locali non idonei;	sanzione da €200,00 a €1.200,00
	- mancata esposizione della tabella di cui all’articolo 12	sanzione da €200,00 a €1.200,00
	- omessa tenuta o regolare aggiornamento del registro di iscrizione degli allievi.	sanzione da €100,00 a €600,00

comma 2  
(sanzione accessoria della sospensione per  
violazioni gravi o recidiva)

- violazioni di maggiore gravità delle norme  
sul funzionamento della scuola nautica

- compimento di tre violazioni  
amministrative in un quinquennio

sospensione facoltativa dell'autorizzazione  
da uno a tre mesi

---

comma 3, secondo periodo  
(sanzione accessoria della revoca per recidiva  
reiterata).

revoca dell'autorizzazione quando siano stati  
adottati più di tre provvedimenti di  
sospensione in un quinquennio

## Allegato Z 4

Costituiscono violazioni amministrative, di competenza della Commissione per il Turismo Rurale, le violazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

1)	Legge 27 gennaio 2006 n. 23	(Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)
	art. 17	
	comma 1 (esercizio di attività di turismo rurale senza autorizzazione)	sanzione da €1.000,00 a €4.000,00 e chiusura dell'azienda turistica
	comma 2 (uso improprio di denominazioni relative al "turismo rurale" tali da indurre in errore)	sanzione da €1.500,00 a €4.500,00
	commi 3 e 5 (mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione e/o violazione degli obblighi di legge)	sanzione da €800,00 a €2.000,00 temporanea chiusura dell'attività e sospensione del trasgressore dall'albo in presenza di violazioni "particolarmente gravi"
	comma 4 (esposizione o applicazione di prezzi superiori – mancata esposizione dell'autorizzazione – mancata ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 14)	sanzione da €150,00 a €500,00
2)	Decreto Delegato 22 settembre 2009, n. 132	(Ratifica Decreto Delegato 21 luglio 2009, n. 99 - Norme generali per l'esercizio del turismo rurale)
	art. 27	
	comma 1	sanzioni: rinvio all'art. 17, Legge 27 gennaio 2006 n. 23
	commi 2, 3	Sanzioni accessorie: sospensione, cancellazione dall'Albo, chiusura temporanea o definitiva delle attività

## Allegato Z 5

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Commissione Elettorale le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge Qualificata 11 maggio 2007, n. 1	(Disposizioni per la valorizzazione della volontà dei cittadini e per la parità in materia di elezioni e campagne elettorali)
	art. 6 (modifica dell'art. 14 legge 31 gennaio 1996, n. 6)	sanzione di €500,00
	(sottoscrizione delle liste elettorali – divieti)	
	art. 12, (modifica dell'art. 23 legge 31 gennaio 1996, n. 6)	sanzione di €250,00
	(astensione, senza giustificato motivo, dalle funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore)	
2)	Legge 27 settembre 2013, n. 127	(Legge sulle Giunte di Castello)
	Art. 10, comma 6	sanzione: rinvio all'articolo 14, comma 3, della Legge n. 6/1996 (cfr. in questo Allegato Z 5, n.2)
	(sottoscrizione delle liste elettorali – divieti)	

## Allegato Z 6

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 17 giugno 2008 n. 92 (Parziali modifiche introdotte con: Legge 19 giugno 2009, n. 73; Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134 (Ratifica decreto – Legge 2010, n. 126); Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187 (Ratifica Decreto - Legge 11 novembre 2010 n. 181) Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n.82)	(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
	art. 60 (Elusione delle misure di congelamento)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, si applicano altresì la sanzione pecuniaria amministrativa fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di congelamento
	art.60-bis (introdotto con l'art. 22 del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187)  (Inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento di blocco)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative
	comma 1 (inosservanza o ritardo del provvedimento di blocco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d)	sanzione da €2.000,00 a €40.000,00
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	art. 61, (così come sostituito dall'art. 24, del Decreto –Legge 26 novembre 2010 n. 187)  (Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di astensione e di fornire informazioni)	In aggiunta alle sanzioni penali previste, in caso di ostacolo, ritardo o impedimento al controllo da parte dell'Autorità di Vigilanza si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative (art. 61, comma 5)
	comma 1 (violazione obblighi adeguata verifica della clientela)	sanzione: da €5.000,00 a €70.000,00
	comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)	sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1
	comma 3 (violazione degli obblighi di astensione di cui all'articolo 24 della legge)	sanzione: da €5.000,00 a €80.000,00

<p>comma 4 (violazione degli obblighi di fornire informazioni necessarie per consentire l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)</p>	<p>Salvi i fatti costituenti reato dell'articolo 54, sanzione da €5.000,00 a €80.000,00.</p>
<p>art. 62 (così come modificato dall'art. 10, Legge 19 giugno 2009, n. 73 e dall'art. 25, Decreto – Legge 26 novembre 2010, n. 187)</p> <p>(Inosservanza o ritardo nell'adempimento degli obblighi di registrazione e di conservazione)</p>	
<p>comma 1 (violazione degli obblighi di registrazione e conservazione dei documenti e informazioni)</p>	<p>sanzione: da €5.000,00 a €70.000,00</p>
<p>comma 2 (violazione con ricorso a mezzi fraudolenti)</p>	<p>sanzione: si raddoppiano gli importi di cui al comma 1</p>
<p>art.62-ter (introdotto dall'art. 26 del Decreto – Legge 26 luglio 2010, n. 134)</p> <p>(Violazione al divieto di operare con banche di comodo)</p>	<p>sanzione da €2.000,00 a €50.000,00</p>
<p>art. 63 (Violazioni del divieto di tenere conti anonimi e violazioni delle limitazioni all'uso del contante e di titoli al portatore)</p>	
<p>comma 1 (Violazione del divieto di tenere conti anonimi o con intestazioni fittizie)</p>	<p>sanzione: da €2.000,00 a €50.000,00</p>
<p>comma 2 (Violazione delle limitazioni all'uso del contante e degli assegni)</p>	<p>sanzione: fino alla metà dell'importo di ciascuna operazione</p>
<p>comma 3 (Violazione delle limitazioni all'uso di titoli al portatore)</p>	<p>sanzione: fino alla metà del saldo del libretto di deposito al risparmio al portatore</p>
<p>art. 64 (Violazioni delle disposizioni in materia di congelamento)</p>	
<p>comma 1</p>	<p>sanzione: fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche oggetto di trasferimento, disposizione o utilizzo</p>

	comma 2	fino al doppio del valore dei fondi o delle risorse economiche messe a disposizione direttamente o indirettamente delle persone, degli enti o dei gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite o stanziare a vantaggio di tali persone, enti o gruppi
	art. 65 (Violazioni degli obblighi di comunicazione relativi ai fondi e risorse congelate)	sanzione: da €500,00 a €25.000,00
	art. 65 bis (introdotto dall'art. 24 del Decreto - Legge 25 luglio 2013 n. 98) (Violazioni degli obblighi di monitoraggio)	Salvo che il fatto costituisca reato sanzione da €1.000,00 a €50.000,00
	art. 66 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto - Legge 26 luglio 2010, n. 134)  (Altre violazioni)	Fatte salve le violazioni penali e amministrative di cui agli articoli precedenti  sanzione: da €3.000,00 a €100.000,00
	art. 67 (così come mod. dall'art. 27 del Decreto - Legge 26 luglio 2010, n. 134)  (Violazione delle istruzioni emanate dall'Agenzia)	Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa sanzione: da €3.000,00 a €100.000,00
	art. 73, (così come sostituito dall'art. 28 del Decreto - Legge 26 novembre 2010, n. 187)  (Divieto di oblazione volontaria)	Per le violazioni amministrative previste dalla presente legge non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta
2)	Decreto Delegato 19 giugno 2009, n. 74	(Ratifica decreto delegato 4 maggio 2009 n. 62 - Trasporto transfrontaliero di denaro contante e strumenti analoghi)
	art. 4, comma 1, (così come modificato con l'art. 36 Decreto - Legge 26 novembre 2010, n. 187)  (Omissione di dichiarazione o informazioni inesatte o incomplete)	sanzioni applicabili in aggiunta alle sanzioni penali previste da questa o da altre leggi (comma 2)
	comma 1, primo periodo (omessa dichiarazione di strumenti eccedenti il controvalore)	sanzione: fino al 40% dell'importo eccedente €10.000,00
	comma 1, secondo periodo (strumenti privi d'importo)	sanzione fissa di €200,00 per ogni strumento
	art. 6 (Sequestro amministrativo in caso di violazione agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 2)	Sanzione accessoria: sequestro dei valori eccedenti €10.000,00

	art. 8 (Oblazione volontaria)	
	comma 1	pagamento immediato pari al 10% dell'importo eccedente la soglia di € 10.000,00 con un minimo di €200,00
	comma 4	non è ammessa l'oblazione per trasferimenti superiori a €250.000,00
3)	Legge 22 luglio 2009, n. 100	(Disposizioni di detenzione e di trasferimento delle azioni al portatore delle società anonime)
	art. 7, comma 4 (Omissione o ritardo nel deposito di certificati azionari)	Sanzione: €10.000,00
4)	Decreto Legge 22 settembre 2009, n. 136	(Disposizioni urgenti in materia di libretti di deposito a risparmio al portatore)
	art. 6	
	comma 1 (Mancata estinzione o conversione in rapporti nominativi alla prima operazione di prelevamento e mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73
	comma 2 (altre violazioni)	Sanzione: da €10.000,00 a €50.000,00
5)	Decreto Legge 11 novembre 2009, n. 154	(Disposizioni urgenti in materia di depositi a risparmio)
	art. 2 (Mancato adempimento degli obblighi di adeguata verifica all'atto del rimborso di titoli al portatore, diversi dai libretti)	sanzione: rinvio all'art. 61 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, così come modificato dalla Legge 19 giugno 2009 n. 73.
	art. 3 (Altre violazioni)	sanzione: da €10.000,00 a €50.000,00
6)	Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 49	(Ufficio di trustee professionale)
	art. 4 (Disposizioni Antiriciclaggio)	
	comma 2 (conservazione della documentazione, afferente il trust a carico di chi ricopre l'ufficio di trustee, in qualunque forma esercitato)	sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n. 92



comma 3  
(obblighi di segnalazione ai sensi  
dell'articolo 36 della Legge 17 giugno 2008  
n. 92 a carico di chi esercita, in qualunque  
forma, l'ufficio di trustee non professionale  
nella Repubblica di San Marino)

sanzioni: rinvio alla Legge 17 giugno 2008 n.  
92

## Allegato Z 7

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio del Registro dei trust, istituito presso l'Autorità di vigilanza, di cui all'art. 2, comma 2, Decreto Delegato 16 marzo 2010, n. 50, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge I marzo 2010, n. 42	(L'istituto del trust)
	art. 7 comma 3 (così come introdotto dall'art. 97, Legge 22 dicembre 2010, n. 194)	
(Cfr in questo Allegato Z 7, n. 2)	(mancata redazione dell'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1, da parte del trustee residente o all'agente residente)	sanzione di €3.000,00
	art. 8 (mancata iscrizione e cancellazione del trust)	
	comma 8, primo periodo (mancata iscrizione al Registro entro i termini previsti nei commi 3 e 5, da parte del notaio, del trustee residente e dell'agente residente)	sanzione di €2.000,00
	comma 8, secondo periodo (omessa richiesta di cancellazione dal Registro del trustee residente o dell'agente residente nelle condizioni previste dal comma 6)	
	art. 13, comma 5 (omesse comunicazioni ai sensi del comma 3, da parte del trustee residente o dell'agente residente)	sanzione di €2.000,00
	art. 64, comma 4 (omesse modifiche all'atto istitutivo, per i trust già istituiti a cura del trustee)	sanzione di €12.000,00
2)	Decreto - Legge 25 Luglio 2013 n. 98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n. 82)	(Disposizioni urgenti recanti modifiche alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)
	art. 28 (Modifica dell'articolo 7, ultimo comma della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")	sanzione da €3.000,00 ad €15.000,00
	(mancata redazione dell'attestato del trust entro i termini previsti al comma 1, da parte del trustee residente o all'agente residente)	
	Art. 29 (Modifica dell'articolo 8 della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")	

(mancata iscrizione al Registro entro i termini previsti nei commi 3 e 5, da parte del notaio, del trustee residente e dell'agente residente)

sanzione da €2.000,00 ad €10.000,00

(omessa richiesta di cancellazione dal Registro del trustee residente o dell'agente residente nelle condizioni previste dal comma 6)

art. 30

(Modifica dell'articolo 13 della Legge I marzo 2010 n. 42 "L'istituto del trust")

sanzione da €2.000,00 ad €10.000,00

(omissione o ritardo nelle prescritte comunicazioni ed attestazione delle modifiche dell'atto istitutivo del trust)

## Allegato Z 8

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Capo della Protezione civile, istituito con l'art. 4, Legge 27 gennaio 2006 n. 21, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto delegato 6 agosto 2010, n. 146 (così come modificato dagli articoli 2 dei Decreti Delegati 3 ottobre 2011 n. 155 e 28 giugno 2012, n. 66)	(Fascicolo di intervento per le attività a maggior rischio di incendio)
	art. 6 (Sanzioni)	
	comma 1 (inosservanza dei termini e degli obblighi di redazione e trasmissione al Servizio di Protezione Civile del fascicolo di intervento, da parte degli esercenti delle attività o, in mancanza di attività esercitata, dei responsabili degli edifici, dei depositi, dei locali e degli impianti elencati all'allegato)	sanzione da €2.000,00 a € 6.000,00
	comma 2 (inosservanza dell'ordine di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni in seguito all'accertata violazione di cui al comma 1)	sanzione: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
	comma 3 (violazione di obblighi di conservazione e conferma della documentazione)	sanzione da €2.000,00 a € 6.000,00
	comma 4 (inosservanza dell'ordine di trasmettere il fascicolo entro il termine di 15 giorni in seguito all'accertata violazione di cui al comma 3)	sanzione: sospensione dell'attività d'impresa da 3 a 90 giorni
	Comma 5 (Comma 5 introdotto con l'art. 2 del Decreto Delegato, 28 giugno 2012, n. 66)	
(cfr. in questo Allegato Z 8, n. 5)	Sanzioni in caso di trasmissione volontaria del fascicolo di intervento di cui all'articolo 3 o della comunicazione di aggiornamento di cui all'articolo 4, comma 2 o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, prima del formale accertamento della violazione da parte del Capo del Servizio Protezione Civile	salva la facoltà di oblazione volontaria
	a) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento che siano effettuate entro il 31 dicembre 2012;	sanzione da €200,00 a €600,00

b) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, che siano effettuate in data successiva al 31 dicembre 2012

sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00

Comma 6

(Comma 5 introdotto con l'art. 2 del Decreto Delegato, 28 giugno 2012, n. 66)

Esclusione dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 agli edifici, depositi, locali e impianti completati dopo l'entrata in vigore del presente decreto delegato

sanzione: rinvio ai commi 1 e 3

2)

Decreto Delegato 10 ottobre 2011 n. 167

(Diritto alle informazioni in materia ambientale e tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente)

Art. 11

(Azione di prevenzione)

Comma 3

(Omessa adozione entro le 24 ore di misure di prevenzione e comunicazione dell'esistenza di una minaccia ambientale imminente da parte dell'operatore interessato ai sensi dei commi 1 e 2)

sanzione da €250,00 ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo

3)

Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28 (Ratifica Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n. 14)

(Norme attuative della legge 25 gennaio 2011 n.5 "Legge sulla progettazione strutturale")

(Cfr. Allegato Z 12)

4)

Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44

(Codice ambientale)

(cfr in Allegato Z 13, n. 2, in Allegato F, n. 73, in Allegato P, n. 6, in Allegato G, n. 4))

TITOLO VIII  
NORME IN MATERIA DI DIRITTO  
ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA  
AMBIENTALE E TUTELA  
RISARCITORIA CONTRO I DANNI  
ALL'AMBIENTE

Art. 162  
(Azione di prevenzione)

Comma 3.  
Ritardo nell'adozione di misure di  
prevenzione e di messa in sicurezza o  
nella comunicazione al Capo del  
Servizio Protezione Civile della  
minaccia imminente di un danno  
ambientale non ancora verificato da  
parte dell'operatore interessato, di cui ai  
precedenti commi 1 e 2

sanzione da €250,00 ad €  
1.000,00 per ogni giorno di  
ritardo

Art. 163  
(Azioni di riparazione)

Salva l'applicazione delle  
sanzioni amministrative e penali  
previste dalla normativa in  
materia

(Cfr. Legge 16 novembre  
1995 n. 126, in Allegato  
G, n. 4)

Comma 4.  
(Rinvio alle sanzioni in materia e criteri  
di commisurazione della sanzione)

Ai fini della commisurazione  
della sanzione si tiene conto del  
comportamento dell'operatore  
che si sia prontamente attivato ai  
sensi del comma 1 e che abbia,  
eventualmente, compiutamente  
ottemperato agli obblighi previsti  
al comma 2, lettere b) e c)

5)

Decreto Delegato 19 giugno 2013, n.63

(Modifiche all'articolo 6, comma  
5, del decreto delegato 6 agosto  
2010 n.146 "fascicolo di  
intervento per le attività a  
maggior rischio  
di incendio")

art. unico  
(Modifica all'articolo 6, comma 5, del  
Decreto Delegato 6 agosto 2010 n. 146)

Sanzioni in caso di trasmissione volontaria del fascicolo di intervento di o della comunicazione di aggiornamento, prima del formale accertamento della violazione da parte del Servizio Protezione Civile

a) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento che siano effettuate entro il 31 dicembre 2013;

sanzione da €200,00 a €600,00

b) per le trasmissioni dei fascicoli di intervento o delle comunicazioni di aggiornamento o della documentazione di cui all'articolo 4, comma 3, che siano effettuate in data successiva al 31 dicembre 2013

sanzione da €1.000,00 a €3.000,00

## Allegato Z 9

Costituiscono violazioni amministrative di competenza della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | Decreto Delegato 2 settembre 2010, n. 153  | (Divieti di detenzione e trasferimento di partecipazioni azionarie) |
|    | art. 1, commi 6 e 7<br>(mancata comunicazione dello status di inidoneità del socio, da parte di Pubblico Ufficio, Notaio, o degli Amministratori e dei Sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni, a seguito di sentenza definitiva successiva alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali) | sanzione di €5.000,00   |
|    | art. 2, commi 2 e 3<br>(mancata comunicazione da parte del socio di inidoneità sopravvenuta in casi diversi dall'emissione di una sentenza definitiva, successivamente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali)   | sanzione di €5.000,00   |



## Allegato Z 10

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto – Legge 29 novembre 2010, n. 190	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	art. 10 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all' art. 72 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche)	sanzione di €5.000,00
	comma 1 (inosservanze della società)	sanzione da €2.000,00 a €15.000,00
	comma 2 (sanzione in caso di recidiva ed effetti sulla facoltà di oblazione)	- sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione  - è recidivo chi, nei due anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa.  - in caso di recidiva non è ammessa l'oblazione volontaria
	comma 3 (mancata esibizione dei libri e dei registri da parte del depositario, Avvocato, Notaio, o Dottore Commercialista, o Ragioniere Commercialista, in caso di richiesta, verifica o ispezione)	sanzione da €2.000,00 a €15.000,00

## Allegato Z 11

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Centrale di Collegamento di cui alla legge 18 giugno 2008, n. 95, le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Legge 18 giugno 2008, n .95  Art. 13 bis (Sanzioni) aggiunto con l'art. 4, Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36	(Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche)
	Comma 1 (Ostacolo all'attività di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 11, ovvero inesatta o parziale evasione delle richieste dell'Ufficio Centrale di Collegamento)	salve altre sanzioni previste dalla legislazione vigente, sanzione da € 1.000,00 a €50.000,00  fatti salvi altri provvedimenti sanzionatori previsti dalle leggi vigenti, le sanzioni non si applicano agli uffici della Pubblica Amministrazione, alle autorità di vigilanza e alle forze di Polizia
	Comma 2 (Violazioni con mezzi fraudolenti)	sanzione raddoppiata: da €2.000,00 ad €100.000,00  Non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta
2)	Decreto - Legge 24 febbraio 2011, n. 36  Art. 12 (Disposizioni sulle partecipazioni societarie estere attraverso mandati fiduciari)	(Misure urgenti di adeguamento agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni)
	Comma 2 (Mancata trasmissione da parte della società fiduciaria sammarinese delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 7 giugno 2010 n. 98, sulle generalità dei fiduciari e sulla misura e titolarità delle partecipazioni)	sanzione: rinvio all'art. 13 bis della Legge 18 giugno 2008 n. 95 (in questo Allegato, n. 1).

## Allegato Z 12

Costituiscono violazioni amministrative di competenza del Responsabile del Servizio Controllo Strutture, (previsto dalla Legge 25 gennaio 2011, n. 5 ed istituito con l'art. 28 del Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28 all'interno del Servizio di Protezione civile, di cui alla lettera g) dell'art. 33 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto Delegato 26 marzo 2012, n. 28 (Ratifica Decreto Delegato 27 febbraio 2012 n. 14)  Art. 25 (Sanzioni)  Comma 1 Produzione di documenti non conformi al vero, ai fini del rilascio dell'autorizzazione strutturale o del collaudo  Comma 2 (Sanzioni per il committente)  lettera a) primo periodo  realizzazione di un'opera in assenza della preventiva autorizzazione strutturale o non conforme al progetto strutturale autorizzato, qualora la difformità comporti una variante sostanziale  lettera a) secondo periodo  qualora non sia presentata la richiesta di autorizzazione strutturale entro il termine di 60 giorni dall'ordine del SCS  lettera b) primo periodo  avvio dell'esecuzione dei lavori strutturali senza la preventiva comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4, della Legge n. 5/2011  lettera b) secondo periodo  qualora non sia presentata la richiesta di autorizzazione strutturale entro il termine di 10 giorni dall'ordine del SCS  Comma 3 (Sanzioni per il costruttore)	(Norme attuative della legge 25 gennaio 2011 n. 5 "Legge sulla progettazione strutturale")  Salve le sanzioni previste dal Codice Penale  sanzione di €25.000,00  sanzione di €150,00 per ogni metro quadrato di superficie realizzata compresa la copertura  sospensione dei lavori  sanzione pecuniaria applicata nuovamente  sanzione di €1.500,00  sospensione dei lavori  sanzione pecuniaria applicata nuovamente
----	---	---

lettera a) primo periodo	
omessa redazione e aggiornamento del giornale dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16	sanzione di €75,00 per ogni giorno di ritardo
lettera a) secondo periodo	
qualora non sia depositata entro 15 giorni dall'ordine del SCS, l'attestazione di conformità dei lavori eseguiti e non annotati sul giornale dei lavori, sottoscritta dal Direttore dei Lavori	sanzione applicata nuovamente
lettera b)	
mancata conservazione presso il cantiere del giornale dei lavori	sanzione di €250,00
lettera c) primo periodo	
Irregolare acquisizione o conservazione nel giornale dei lavori ai sensi dell'articolo 16 dei certificati rilasciati dal fornitore relativo ai materiali impiegati nella realizzazione delle strutture dell'opera o per e dei documenti inerenti alle prove su di essi eseguite dal Direttore Lavori	sanzione di €75,00 per ogni documento
lettera c) secondo periodo	
qualora non sia depositata entro 15 giorni dall'ordine del SCS, l'attestazione di conformità per le prove ed i certificati e documenti mancanti, sottoscritta dal Direttore dei lavori	sanzione applicata nuovamente
lettera d) primo periodo	
omessa esecuzione delle prove sperimentali richieste per i controlli di accettazione sui materiali da parte del Direttore dei Lavori previsti dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 7	sanzione di €750,00 per ogni omissione
lettera d) secondo periodo	
qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di eseguire le prove sperimentali contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il costruttore non fornisca i relativi risultati	sanzione applicata nuovamente

lettera e) primo periodo

omissione di esecuzione delle prove di verifica in corso d'opera previste dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2, punti a) e c) dell'articolo 10.

sanzione di €2.000,00 per ogni omissione

lettera e) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di eseguire le prove di verifica in corso d'opera contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il costruttore non fornisca i relativi risultati,

sanzione applicata nuovamente

Comma 4

(Sanzioni per Il Direttore dei lavori)

lettera a) primo periodo

omissione del controllo di accettazione dei materiali in cantiere, mediante eventuali prove sperimentali, previsto dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo

sanzione di €185,00 per ogni omissione

7

lettera a) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di provvedere ai controlli di accettazione in cantiere contestati, il Direttore dei lavori non fornisca i relativi risultati,

sanzione applicata nuovamente

lettera b) primo periodo

omissione di acquisizione e verifica della documentazione di accompagnamento dei materiali in cantiere, prevista dalle vigenti norme tecniche italiane

sanzione di €75,00 per ogni omissione

lettera b) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS il Direttore dei lavori non provveda all'acquisizione e verifica della documentazione contestata ed a fornire la stessa documentazione

sanzione applicata nuovamente

lettera c) primo periodo

omissione di richiesta di esecuzione delle prove di verifica in corso d'opera previste dalle vigenti norme tecniche italiane, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 10

sanzione di €600,00 per ogni omissione

lettera c) secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS di provvedere alle prove di verifica in corso d'opera contestate, o prove equivalenti indicate dall'SCS, il Direttore dei Lavori non fornisca i relativi risultati

sanzione applicata nuovamente

Comma 5 primo periodo

Sanzione per il Collaudatore in caso di mancato deposito del collaudo e della relativa documentazione entro 60 giorni dalla fine lavori delle strutture, ai sensi dell'articolo 19, comma 3

sanzione di €2.500,00

Comma 5 secondo periodo

qualora entro il termine di 30 giorni dall'ordine del SCS il Collaudatore non provveda al deposito del collaudo e della relativa documentazione

sanzione applicata nuovamente

Comma 6

Responsabilità solidale del committente, del costruttore e del direttore dei lavori per le sanzioni di cui al comma 2

Il committente, il costruttore ed il direttore dei lavori sono responsabili in solido tra loro per il pagamento delle sanzioni di cui al comma 2.

Comma 7

Recidiva

In caso di recidiva alle violazioni amministrative di cui ai commi precedenti non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria di cui alla Legge 28 giugno 1989 n. 68

### Allegato Z 13

Costituiscono violazioni amministrative di competenza dell'Ufficio Prevenzione ed Ambiente (UPA) del Dipartimento Territorio e Ambiente, istituito con l'art. 35 dell'allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188 ("i riferimenti all'Unità Operativa Gestione Ambientale ed allo Sportello per l'Energia contenuti nelle norme vigenti sono da intendersi sostituiti con Ufficio Prevenzione e Ambiente. Le competenze attribuite al Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in materia di tutela e vigilanza dell'ambiente naturale e costruito sono da intendersi attribuite all'Ufficio Prevenzione e Ambiente"), le infrazioni previste dalle seguenti disposizioni di legge.

1)	Decreto - Legge 5 aprile 2012 n. 38	(Disciplina delle sostanze che riducono lo strato di ozono)
	Art. 15 (Sanzioni amministrative)	(Salvo che il fatto non costituisca reato e per l'applicazione delle sanzioni amministrative rilevate sulla base dell'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo 13)
	Comma 2, lett. a) in caso di mancata comunicazione di cui all'articolo 5	sanzione da €250,00 a € 1.500,00
	Comma 2, lett. b) in caso di vendita di prodotti privi di etichettatura o con etichettatura incompleta di cui all'articolo 6	sanzione da €250,00 a € 1.500,00
	Comma 2, lett. c) in caso di mancata richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 7 e 9	sanzione da €1.000,00 a € 10.000,00
	Comma 2, lett. d) in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11	sanzione da €1.000,00 a € 10.000,00
	Comma 3 (Determinazione dell'ammontare della sanzione)	Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie amministrative è tenuto conto della pericolosità della sostanza (ODP) e della quantità di gas disperso
	Comma 4 (Recidiva)	sanzioni: raddoppio nel minimo e nel massimo; non consentita oblazione volontaria

2)

Decreto Delegato 27 aprile 2012, n.  
44

(Codice ambientale)

(Cfr. Decreto Delegato 27  
aprile 2012, n. 44, in  
Allegato Z 8, n. 4, in  
Allegato F, n. 73, in Allegato  
G, n. 4, e in Allegato P, n. 2)

TITOLO II  
NORME PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI

Art. 28 comma 2  
(Misure accessorie in caso di  
violazione del divieto di abbandono o  
di immissione nelle acque di rifiuti)

rimozione, avvio a recupero o  
smaltimento dei rifiuti e ripristino  
dello stato dei luoghi

Art. 39  
(Sanzioni amministrative)

Comma 1, primo periodo  
(Deposito irregolare o fuori dai  
cassonetti, di rifiuti urbani e assimilati  
od assimilabili agli urbani, abbandono  
od immissione nelle acque di rifiuti  
urbani e assimilati od assimilabili agli  
urbani non pericolosi)

sanzione da €100,00 a €  
1.000,00

Comma 1, secondo periodo  
(Violazione dei divieti di cui  
all'articolo 28, comma 1, lettere c) e  
d) relativamente a rifiuti speciali non  
pericolosi e di abbandono di rifiuti  
speciali non pericolosi in violazione  
dell'articolo 28, comma 1, lettere a) e  
b)

sanzione raddoppiata nel minimo  
e nel massimo

Comma 2  
(Irregolare consegna dei rifiuti ai  
soggetti abilitati all'esecuzione della  
raccolta "porta a porta" dei rifiuti  
urbani e assimilati disciplinata  
dall'AASS mediante propri  
regolamenti)

sanzione da €100,00 a €  
1.000,00.

Comma 3

Fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione delle  
sanzioni penali



<p>lettera a) omessa presentazione o aggiornamento della dichiarazione di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 da parte del produttore o detentore di rifiuti speciali</p>	<p>sanzione da €500,00 a € 1.500,00</p>
<p>lettera b) omessa od irregolare presentazione della comunicazione annuale delle quantità e caratteristiche dei rifiuti oggetto delle attività professionali di cui all'articolo 27, comma 3</p>	
<p>Comma 4:</p>	<p>Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle sanzioni penali</p>
<p>lettera a) omessa od irregolare tenuta del registro di carico e scarico previsto all'articolo 26 da parte dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 3</p>	<p>sanzione da €750,00 a € 3.000,00</p>
<p>lettera b) trasporto da parte di soggetti autorizzati di rifiuti speciali in assenza o in difformità del formulario di cui all'articolo 30 o in condizioni difformi a quanto descritto sul formulario ovvero in assenza o difformità dei documenti previsti dall'articolo 31 per le operazioni di trasporto transfrontaliero</p>	<p>sanzione da €750,00 a € 3.000,00</p>
<p>lettera c) trasporto di rifiuti oltre i limiti e le condizioni stabiliti dall'articolo 29, comma 4 da parte di soggetti non esercitanti professionalmente l'attività di trasporto dei rifiuti</p>	<p>sanzione da €750,00 a € 3.000,00</p>
<p>lettera d) violazione degli obblighi e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione</p>	<p>sanzione da €750,00 a € 3.000,00</p>
<p>Comma 5 Violazione alle disposizioni contenute nei regolamenti emanati dalla CTA di cui all'articolo 32, comma 1</p>	<p>sanzione da €100,00 a € 1.000,00</p>

Comma 6  
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al comma 7 e ammessa l'oblazione volontaria mediante il pagamento della metà della sanzione irrogata

Comma 7  
(Recidiva e revoca autorizzazione per le violazioni di cui al comma 4)

recidiva: sanzione aumentata fino a tre volte tanto nel minimo quanto nel massimo, tenuto conto della gravità dell'infrazione e non è ammesso l'esercizio della facoltà di oblazione volontaria

Comma 8  
(Definizione della recidiva)

recidiva alle violazioni amministrative di cui al comma 4 da parte di soggetti autorizzati dal CT: revoca autorizzazione, senza possibilità di nuovo rilascio in favore del trasgressore

È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

Art. 40  
(Disposizioni particolari)

Comma 3  
commercializzazione o distribuzione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti

sanzione da €500,00 a €1.500,00

recidiva: si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 39

TITOLO IV  
NORME IN MATERIA DI TUTELA  
DELLE ACQUE  
DALL'INQUINAMENTO E  
GESTIONE DELLE RISORSE  
IDRICHE

Art. 99  
(Sanzioni Amministrative)

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 258 del Codice Penale per l'emissione di scarichi in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge e fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali

Comma 1.  
Violazioni nelle attività esercitate in  
presenza di autorizzazione

a) mancato rispetto degli obblighi e/o  
delle prescrizioni eventualmente  
contenute nell'autorizzazione

sanzione da €500,00 a €  
5.000,00

sanzione da €500,00 a €  
5.000,00

b) Mancato rispetto dei valori limite  
di emissione degli scarichi prescritti

In caso di superamento dei valori  
limite di emissione:  
rivalsa del gestore del servizio  
idrico integrato per gli eventuali  
ulteriori oneri sostenuti per lo  
smaltimento del refluo

Comma 2  
Valori limite di emissione conseguiti  
mediante diluizione, ai sensi  
dell'articolo 70, comma 4

sanzione prevista al comma 1  
raddoppiata nel minimo e nel  
massimo

Comma 3 (Revoca autorizzazione)

- Mancata ottemperanza agli obblighi  
indicati all'articolo 71, comma 2 per  
gli scarichi al suolo esistenti  
- Mancata ottemperanza alle  
condizioni per l'autorizzazione allo  
scarico di acque reflue di cui  
all'articolo 78, comma 4;

l'autorizzazione si considera  
revocata

<p>- Recidiva nelle violazioni del presente articolo</p>	<p>autorizzazione revocata dal Collegio Tecnico</p>
<p>- Variazioni della qualità e quantità del refluo dichiarato, ai sensi dell'articolo 78, comma 7,</p>	<p>decadenza dell'autorizzazione</p>
<p>Comma 4 Mancato rispetto dei termini di adeguamento previsti dall'articolo 100, commi 3, 4 e 5 in materia di captazioni, scarichi esistenti non autorizzati o modificati ed utenze diverse esercenti le attività di cui all'Allegato K che immettano scarichi nei recettori</p>	<p>sanzione da €500,00 a € 3.000,00</p>
<p>Comma 5 - Mancata adozione delle soluzioni tecniche, di cui all'articolo 97, comma 1, finalizzate a consentire l'interruzione dello scarico su disposizione del Gestore del servizio idrico integrato, da parte di utenze diverse esercenti le attività di cui all'Allegato K</p>	<p>sanzione da €750,00 a € 2.000,00</p>
<p>- Mancata ottemperanza all'ordine di interruzione dello scarico e di sversamento in corpi recettori intimato dal Gestore del servizio idrico integrato</p>	<p>fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali</p>
	<p>sanzione da €1.000,00 a € 3.000,00</p>
	<p>obbligo di rimessione in pristino e bonifica</p>

Comma 6  
Apertura di captazioni non segnalate,  
ai sensi dell'articolo 86, comma 1, o  
non autorizzate, ai sensi dell'articolo  
86, comma 2

sanzione da €500,00 a €  
1.500,00

Comma 7  
Mancata o scorretta installazione del  
pozzetto di ispezione e  
campionamento, di sua inaccessibilità  
agli organi preposti al campionamento  
e/o di condizioni di insufficiente  
manutenzione, e in tutti i casi di  
violazione dell'articolo 70, comma 2,  
nonché nelle ipotesi di mancata o  
irregolare installazione del misuratore  
di portata di cui all'articolo 97,  
commi 2 e 3

sanzione da €500,00 a €  
3.000,00

Comma 8  
Violazione delle norme e prescrizioni  
tecniche di cui ai punti da 1) a 6) della  
lettera b) del comma 5 dell'articolo 5,  
comma 5, lettera b); all'articolo 69,  
comma 3; all'articolo 74, comma 2;  
all'articolo 78, comma 9; all'articolo  
85, comma 5; all'articolo 97, commi 5  
e 6; nonché per ogni altra violazione  
accertata alle disposizioni contenute  
nel Regolamento del Gestore del  
servizio idrico integrato.

sanzione da €500,00 a €  
3.000,00

Comma 9  
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al  
comma 10 e ammessa l'oblazione  
volontaria mediante il pagamento  
della metà della sanzione irrogata

Comma 10  
(Recidiva)

sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione e non è  
ammesso l'esercizio della facoltà  
di oblazione volontaria

Comma 11  
(Definizione della recidiva)

È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

TITOLO V  
NORME IN MATERIA DI TUTELA  
DELL'ARIA E DI RIDUZIONE  
DELLE EMISSIONI IN  
ATMOSFERA

Art. 122  
(Sanzioni Amministrative)

Comma 1.  
Violazioni per le attività esercitate in presenza di autorizzazione

Fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali per l'emissione in atmosfera in difetto delle prescritte autorizzazioni di legge

a) mancato rispetto degli obblighi e/o delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione;

sanzione da €500,00 a € 5.000,00

b) mancato rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal Capo II, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari e dalle eventuali autorizzazioni degli organi competenti

sanzione da €500,00 a € 5.000,00

Comma 2  
Mancata ottemperanza all'obbligo di richiesta di autorizzazione imposto dall'UPA ai sensi dell'articolo 104 e dell'articolo 105, comma 4

sanzione da €500,00 a € 5.000,00

Comma 3.

- Messa in esercizio di un impianto o inizio dell'esercizio di un'attività senza la preventiva comunicazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 105;
- Violazione alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 105

sanzione da €250,00 a € 2.500,00

Comma 4

- Mancata adozione delle misure tecniche di cui all'articolo 106, comma 1, per le attività che utilizzano solventi organici
- Mancanza dei dispositivi di abbattimento delle emissioni
- Violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 106

sanzione da €750,00 a € 2.000,00;

fatta salva l'eventuale concorrente applicazione delle norme penali, è prescritto l'obbligo di rimessione in pristino e bonifica

Comma 5  
Mancata o irregolare installazione dei camini, di cui all'articolo 107

sanzione da €500,00 a € 2.500,00

Comma 6  
Violazione dell'articolo 108, comma 10, relativamente alla mancata calibrazione delle apparecchiature di misura con la periodicità indicata dall'UPA

sanzione da €500,00 a € 2.500,00

Comma 7  
Combustione di materiali o sostanze  
diversi dai rifiuti in difformità alle  
prescrizioni del Capo IV

Fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione delle  
norme penali

a) in caso di combustione effettuata  
presso gli impianti industriali

sanzione da €500,00 a €  
5.000,00

b) in caso di combustione effettuata  
presso gli impianti civili

sanzione da €150,00 a €  
1.500,00

Comma 8  
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al  
comma 9 e ammessa l'oblazione  
volontaria mediante il pagamento  
della metà della sanzione irrogata

Comma 9  
(Recidiva)

sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione e non è  
ammesso l'esercizio della facoltà  
di oblazione volontaria

Comma 10  
(Definizione della recidiva)

È recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa



TITOLO VI  
NORME IN MATERIA DI TUTELA  
DEL TERRITORIO  
DALL'INQUINAMENTO  
ACUSTICO

Art. 135  
(Sanzioni amministrative)

Comma 1

Fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione di  
sanzioni penali

a) esercizio o impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite assoluti di immissione di cui all'articolo 126, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 3

b) esercizio o impiego di una sorgente di emissione sonora che superi i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 127, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 2

sanzione da €1.000,00 a €  
5.000,00

c) mancato invio all'UPA, entro il termine di cui all'articolo 129, comma 1 del piano di risanamento

d) la mancata attuazione del piano di risanamento entro i termini di cui all'articolo 129, commi 2 e 3

e) mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento di cui all'articolo 139, comma 1

Comma 2

Avvio dell'attività produttiva in assenza del parere favorevole di cui all'articolo 130, comma 5, fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 4

fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione di  
sanzioni penali

sanzione da €5.000,00 a €  
10.000,00

Comma 7

(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al  
comma 8 e ammessa l'oblazione  
volontaria mediante il pagamento  
della metà della sanzione irrogata

sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione

Comma 8  
(Recidiva)

non ammesso l'esercizio della  
facoltà di oblazione volontaria

Comma 9  
(Definizione della recidiva)

È recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta aver commesso la medesima violazione amministrativa

TITOLO VII  
DISCIPLINA IN MATERIA DI  
ESPOSIZIONI A CAMPI  
ELETTRICI, MAGNETICI ED  
ELETTROMAGNETICI E  
FORMAZIONE DEL CATASTO  
DELLE SORGENTI DEI CAMPI  
ELETTRICI, MAGNETICI ED  
ELETTROMAGNETICI

Art. 151  
(Sanzioni)

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca reato

Superamento dei limiti di esposizione o dei valori di cautela fissati nel Capo II del presente Titolo, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

sanzione da €5.000,00 a €  
50.000,00

Comma 2

Mancato risanamento degli impianti per la radiodiffusione, per la telefonia mobile o degli elettrodotti secondo le prescrizioni del piano di risanamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, per inerzia o inadempienza dell'esercente

sanzione da €5.000,00 a €  
50.000,00

Comma 3

Installazione di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici senza la prescritta autorizzazione

sanzione da €5.000,00 a €  
50.000,00

qualora l'impianto risulti anche attivato l'UPA provvede ad interdirne l'uso

Comma 4

Inosservanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Capo II

sanzione da €5.000,00 a €  
50.000,00

sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi

Comma 5

Mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo

sanzione da €500,00 a €  
1.500,00

Comma 6  
(Oblazione volontaria)

salvi i casi di recidiva di cui al  
comma 7 e ammessa l'oblazione  
volontaria mediante il pagamento  
della metà della sanzione irrogata

recidiva:

sanzione aumentata fino a tre  
volte tanto nel minimo quanto nel  
massimo, tenuto conto della  
gravità dell'infrazione e non è  
ammesso l'esercizio della facoltà  
di oblazione volontaria

Comma 7  
(Recidiva)

l'UPA, con proprio  
provvedimento, provvede ad  
interdire l'uso dell'impianto  
nonché, nei casi più gravi, ad  
attivare la CTA ai fini della  
revoca dell'autorizzazione;  
l'esercente è comunque tenuto a  
garantire i diritti degli utenti  
all'erogazione del servizio di  
pubblica utilità

Comma 8  
(Definizione della recidiva)

È recidivo chi, nei cinque anni  
precedenti l'ultima violazione,  
risulta aver commesso la  
medesima violazione  
amministrativa

## TITOLO X NORME FINALI DEL CODICE

Art. 183  
(Vigilanza e controlli)

Comma 5  
Ostacolo alle ispezioni dell'Ufficio  
Prevenzione Ambiente o del  
Dipartimento Prevenzione per la  
vigilanza o il controllo di rispettiva  
competenza

sanzione da €500,00 a €  
2.500,00

Art. 184  
(Ordinanze)

Comma 8

Fatta salva l'eventuale  
concorrente applicazione di  
sanzioni penali

Mancata ottemperanza alle ordinanze  
dell'UPA, del DP e degli Organi della  
Protezione Civile

sanzione da €2.000,00 ad €  
15.000,00

Art. 188  
(Persone giuridiche)

Comma 1

la persona giuridica assume la veste di responsabile civile quando si procede contro i rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti per l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e per l'esecuzione delle obbligazioni di rimessione in pristino e bonifica nonché per l'esecuzione delle azioni di prevenzione e riparazione del danno ambientale previste dal presente Codice

Comma 3

la responsabilità della persona giuridica è solidale e senza beneficio di preventiva escussione

Comma 4

Agli effetti della recidiva si tiene conto delle infrazioni accertate nell'ambito dell'attività imprenditoriale a carico di quanti, nel periodo considerato, hanno ricoperto incarichi di rappresentanti legali, amministratori, gestori o dirigenti e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività dell'azienda è posta direttamente a carico della persona giuridica